

SCHEDA 15

SMALTIMENTO RS007



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>Caltanissetta (CL), C.da Calderaro</i>
ESERCENTE:	<i>Ecosystem srl</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Aut. Del 17/06/2010 modificata il 7/05/2012</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R13, R5</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170101, 170302, 170405, 170504, 170904</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>99.937</i>

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: Società Eco System S.r.l. – Impianto di messa in riserva e di recupero anche di rifiuti inerti tramite frantumazione e vagliatura – riduzione di potenzialità autorizzata con D.D.G. n. 305 del 17 giugno 2010.

- VISTA lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*" la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 309720 del 03/11/2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Vincenzo Emanuele;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 20945 del 03/05/2012, con la quale, tra l'altro, si delegano, ai sensi dell'art. 8 lett. c) della l.r. 15/05/2000 n. 10, ai Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento, i poteri ed i compiti previsti dall'art. 7 comma 1 lettera e);
- VISTA il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni, e succ. mod. e int.;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto Piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 5 aprile 2006, n. 186;

- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.M. 20/09/2002, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante *“sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la L.R. 8 Aprile 2010 n. 9 recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTO il D.M. 17 dicembre 2009 di *Istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) e ss.mm.ii.*;
- VISTO Il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011-*“regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;
- VISTO il D.A. 09 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 305 del 17/06/2010, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, rilasciato ai sensi dell' art. 210 del D.Lgs. 152/2006 in favore della Società Eco System S.r.l. per la gestione di un impianto di messa in riserva e di recupero anche di rifiuti inerti tramite frantumazione e vagliatura, per le operazioni R5 e R13 di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006 parte IV, sito nel territorio del comune di Caltanissetta Zona Industriale in Contrada Calderaro individuato catastalmente al foglio di mappa n.172 particella 1715;
- VISTA l'istanza, della predetta Società del 20 febbraio 2012, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 8758 del 21/02/2012 e le successive integrazioni, tendenti ad ottenere la soppressione di alcune tipologie di rifiuti, la riduzione dei quantitativi di rifiuti e la rimodulazione delle aree di stoccaggio dell'impianto già autorizzati con il D.D.G. n. 305 del 17/06/2010;
- VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza e le successive integrazioni:
- a) relazione tecnica per la eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, riduzione dei quantitativi e rimodulazione delle aree di stoccaggio.
 - b) certificato della CC.I.AA di Caltanissetta;
 - c) nomina del direttore tecnico coincidente con la figura di amministratore unico della società;
 - d) planimetria dell'impianto con indicazione delle aree di stoccaggio;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta prot. n. CEW/761/2012/ECL0032 del 26/01/2012, da cui si evince che a

carico della Società Eco System S.r.l., non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

- VISTA la nomina a direttore tecnico dell'impianto del Sig. Truscelli Gaetano, legale rappresentante della società Eco System S.r.l.;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 12797/S7 del 12 marzo 2012 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione;
- VISTO il patto d'integrità sottoscritto in data 29 marzo 2012 tra questo Ufficio e la Società Eco.System S.r.l.;
- VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto, di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del D.D.G. n. 305 del 17 giugno 2010 con eliminazione di alcune tipologie di rifiuti, la riduzione della potenzialità dell'impianto e la rimodulazione delle aree di stoccaggio, nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica in caso di violazioni ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive.

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.G. n. 305 del 17/06/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, rilasciato ai sensi dell' art. 210 del D.Lgs. 152/2006 in favore della Società Eco System S.r.l. per la gestione di un impianto di messa in riserva e di recupero anche di rifiuti inerti tramite frantumazione e vagliatura, sito in contrada Calderaro nel territorio del comune di Caltanissetta, per le operazioni R5 e R13 di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006 parte IV, è modificato ai sensi dei successivi Artt. 2 e 3 del presente decreto.

ART. 2

l'art. 2 del D.D.G. n. 305 del 17/06/2010, è così modificato:

010413	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150107	imballaggi in vetro
160117	metalli ferrosi
160120	vetro
170101	cemento
170102	vetro
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170201	legno
170202	vetro
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190118	rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191205	vetro
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200102	vetro
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200140	metallo

ART. 3

il punto - b) dell'art. 3 del D.D.G. n. 305 del 17/06/2010 è così modificato:

“il quantitativo massimo di rifiuti inerti ammessi in impianto è di 99.937 t/anno, mentre la produzione di materiale frantumato e vagliato giornaliera è di 349 tonnellate;

Le specifiche tipologie di rifiuti devono essere gestite nel rispetto delle norme di riferimento.

ART. 4

Per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento restano fatte salve le prescrizioni di cui al D.D.G. n. 305 del 17 giugno 2010”.

ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa. A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio la seguente documentazione:

- 1) garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- 2) certificato di agibilità dell'impianto.

ART. 6

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sulla gestione, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 7

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta, con nota prot 12797/S7 del 12/03/12, l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

ART. 8

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 9

Il mancato rispetto dei contenuti del presente Decreto da parte della Ditta comporterà l'avvio della procedura di cui al comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 10

La Provincia di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A.- Struttura territoriale di Caltanissetta.

ART. 11

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 12

Il presente Decreto sarà trasmesso oltre che alla società Eco System S.r.l., al Comune di Caltanissetta, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta unitamente al D.D.G. n. 305 del 17 giugno 2010, nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 7 MAG. 2012

Il Responsabile dell'istruttoria

(Sig. *Gioacchino Fazio*)



Il Dirigente della U.O. 1

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



Il Dirigente Responsabile

Servizio 7 - Autorizzazioni

(D. *Antonio Patella*)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

parte integrante e sostanziale del D.D.G. n. 709 del 7-05-2012 avente ad oggetto:
Modifica D.D.G. n. 305 del 17 Giugno 2010 – impianto di selezione, messa in riserva, impianto di selezione, messa in riserva, recupero anche di rifiuti inerti tramite frantumazione e vagliatura.

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la Società **ECO SYSTEM S.r.l.** (di seguito "Società") con sede legale in **Caltanissetta Zona Industriale Contrada Calderaro, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 01725680852, Registro delle Imprese di Caltanissetta, in persona del Sig. Gaetano Truscelli, nato a Caltanissetta il 10 novembre 1965 , in qualità di Amministratore Unico, munito dei relativi poteri.**

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della Società **ECO SYSTEM S.r.l.** interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo per modifica del **D.D.G. n. 305 del 17 giugno 2010** a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali auto-



rizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica disporrà la revoca del provvedimento autorizzativi, oppure abilitativi, oppure concessori nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativi, oppure abilitativo, oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6


La Società è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata, oppure abilitata, oppure concessa con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

.....


.....
ECO SYSTEM S.r.l.
Dom. Fisc. - Luogo di Cons. Doc. Fisc. :
C.da Calderaro
Zona Industriale - 93100 Caltanissetta
0934.584943-P.IVA: 01725680852

Il sottoscritto TRUSCELLI GIUSEPPE quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

e/nelte - li 29/03/2012

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

.....
ECO SYSTEM S.r.l.
Dom. Fisc. - Luogo di Cons. Doc. Fisc. :
C.da Calderaro
Zona Industriale - 93100 Caltanissetta
Tel./fax. : 0934.584943-P.IVA: 01725680852





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Palermo, 09 MAG 2012

Risposta a _____

del _____

Protocollo n. 22044/S.7

OGGETTO: Società Eco System s.r.l. , con sede legale ed impianto di messa in riserva e di recupero anche di rifiuti inerti tramite frantumazione e vagliatura sito in Contrada Calderaro, Zona Industriale del comune di Caltanissetta.

Accettazione garanzie finanziarie.

Raccomandata A/R



Alla Eco SyStem S.r.l.
C.da Calderaro
Zona Industriale Caltanissetta
93100 **Caltanissetta**

Alla Provincia Regionale di Caltanissetta
Viale Regina Margherita, 28
93100 **Caltanissetta**

Al Comune di Caltanissetta
Salita Matteotti n. 1
93100 **Caltanissetta**

E, p.c.

Alla Società CONFIDI ITALIA
Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie
Corso Cavour n. 185
70121 **Bari**

All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Visto il decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 - "Norme in materia ambientale" ed in particolare la lettera g) dell'art. 208 che prevede la presentazione di garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti;

Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

Visto il Decreto n. 305 del 17/06/2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ed il successivo Decreto n. 709 del 7 maggio 2012 del Dirigente del Servizio 7°-Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., è stata rilasciata alla Società Eco System S.r.l. con sede Legale

ed impianto in Zona Industriale di Caltanissetta, Contrada Calderaro, l'autorizzazione per un impianto di messa in riserva e recupero anche di rifiuti inerti tramite frantumazione e vagliatura.

Viste le note del 29 marzo 2012, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 16915 del 03 aprile 2012 e del 07 maggio 2012, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 21812 del 08 maggio 2012 con la quale la Società Eco System S.r.l., ha invitato: a) nomina del Direttore Tecnico dell'impianto coincidente con la figura di Amministratore Unico della società; b) Certificato di Agibilità del 14 novembre 2007 rilasciato dal Comune di Caltanissetta-Direzione Urbanistica; d) polizza fidejussoria n° 000133 del 01 aprile 2012 della Società Confidi Italia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie con sede legale in Bari Corso Cavour n. 185, con validità di anni 10 (dieci), a partire dal 07 maggio 2012 e sino al 07 maggio 2022, per un importo massimo garantito pari ad €. 1.171.261,00 (Euro unmilionecentosettantunomilaeduecentosessantuno/00).

Ritenuta la polizza fidejussoria n° 000133 del 01 aprile 2012 della Società Confidi Italia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie con sede legale in Bari Corso Cavour n. 185 meritevole di approvazione in quanto predisposta conformemente ai contenuti dell'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003.

Si approva

la polizza fidejussoria n° 000133 del 01 aprile 2012 della Società Confidi Italia Consorzio Nazionale Fidi e Garanzie con sede legale in Bari Corso Cavour n. 185, con validità di anni 10 (dieci), a partire dal 07 maggio 2012 e sino al 07 maggio 2022, per un importo massimo garantito pari ad €. 1.171.261,00 (Euro unmilionecentosettantunomilaeduecentosessantuno/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero anche di rifiuti inerti tramite frantumazione e vagliatura, autorizzata con il D.D.G. n. 305 del 17 giugno 2010 e la successiva modifica D.D.S. n. 709 del 7 maggio 2012, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

Restano fatte salve le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita.

Il Dirigente Responsabile
Servizio 7 - Autorizzazioni
 (Dr. Antonio Patella)



**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11
Dlgs 152/06



**Iscrizione N: PA01548
Il Presidente
della Sezione regionale della Sicilia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 11/07/2012 registrata al numero di protocollo 13882/2012

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia di data 20/07/2012 con la quale l'impresa/Ente **ECO SYSTEM S.R.L.** è stata iscritta all'Albo nella categoria 4 classe C.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: ECO SYSTEM S.R.L.

Con Sede a: CALTANISSETTA (CL)

Indirizzo: CONTRADA CALDERARO- ZONA IND.LE

Località: CALTANISSETTA

CAP: 93100

C. F.: 01725680852

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)

TRUSCELLI GAETANO

codice fiscale: TRSGTN65S10B429N

carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

ZIGARELLI GIANFRANCO

codice fiscale: ZGRGFR55R09A509Y

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - C

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:



ECO SYSTEM S.R.L.

Numero Iscrizione PA01548

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.14887/2012 del 02/08/2012



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11
Dlgs 152/06

Targa: **AE092GB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE94430**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DL968LP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DW949VT**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DZ130JS**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

4 - C

Inizio validità: 20/07/2012

Fine Validità: 20/07/2017

Elenco mezzi:

Targa: **AE092GB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DL968LP**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DW949VT**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AE94430**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE


Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[01.04.13] [03.01.01] [03.01.05] [10.13.11] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.07] [16.01.17] [16.01.20] [17.01.01]
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.05.04] [17.09.04] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03]
[19.12.05] [19.12.07] [20.01.38]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - C devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **DZ130JS**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Siti di ricovero mezzi:
CALTANISSETTA (CL) - CONTRADA CALDERARO ZONA IND.LE



Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11
Dlgs 152/06

12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PALERMO, 02/08/2012

Il Segretario
- Dott. Nicola Lo Verde



Il Presidente
- Sig. Giuseppe Sommariva



Registro Protocollo

Numero Progressivo Registro: 0006648 del 30/08/2012

Corrispondenti ECOSYSTEM S.R.L. C.DA CALDERARO - Z.NA IND.LE CL

Oggetto LETTERA E RILASCIO DISPOSITIVO N.14887 DEL 02/08/2012 13882
11/07/2012 CONS.07/09/2012

Data:
07/09/2012





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO
Via Emerigo Amari 11
Dlgs 152/06

Iscrizione N: PA01548
Il Presidente
della Sezione regionale della Sicilia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 16/01/2013 registrata al numero di protocollo 320/2013;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data 06/02/2013 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi dell'impresa

ECO SYSTEM S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: ECO SYSTEM S.R.L.
Con Sede a: CALTANISSETTA (CL)
Indirizzo: CONTRADA CALDERARO- ZONA IND.LE
Località: CALTANISSETTA
CAP: 93100
C. F.: 01725680852

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Legali Rappresentanti:

Sono nominati:

TRUSCELLI MASSIMO
Codice fiscale: TRSM72B04B429K
Carica: amministratore



Art. 2
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PALERMO, 25/02/2013

ECO SYSTEM S.R.L.
Numero Iscrizione PA01548
Provvedimento di Modifica

Prof. n.1571/2013 del 25/02/2013



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA


istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PALERMO

Via Emerigo Amari 11

Dlgs 152/06

Il Segretario

- Dott. Nicola Lo Verde -



Il Presidente

- Sig. Giuseppe Sembrara -



Registro Protocollo**Numero Progressivo Registro: 0001253 del 28/02/2013**

Corrispondenti ECOLSYSTEM DI AMORE EMANUELE VIA ANCONA, 30 SAN
GIOVANNI LA PUNTA (CT)


Oggetto LETTERA E RILASCIO DISPOSITIVO N.1571 DEL 25/02/2013

Data:
28/02/2013



SCHEDA 16

SMALTIMENTO RS008



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>San Cataldo (CL), C.da Gazzana Fosse</i>
ESERCENTE:	<i>EdilCava snc</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Aut. Del 07/08/2012 Val. 10 anni</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	<i>2022</i>
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R13, R5</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170101, 170302, 170405, 170504, 170904</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>30.000</i>

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA C.P.T.A.

CALTANISSETTA



Cod. Fisc. 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827


Caltanissetta li, 25/02/2011

Gruppo T.A. Prot. N° 979/10

OGGETTO : Autorizzazione D. Lgs. 152/06 art. 269 - RILASCIO PARERE.
Ditta: EDILCAVA di Giambra Carmela s.n.c.



All'Assessorato Regionale Territorio Ambiente
Servizio 2
PALERMO



e p.c. Al S.U.A.P. Comune di SAN CATALDO

Alla Ditta
EDILCAVA di Giambra Carmela s.n.c.
C.da Gazzana Fosse
93017 SAN CATALDO

Si notifica, ai sensi di legge, l'allegato parere rilasciato dalla Commissione nella seduta del 25/02/2011, sul progetto presentato dalla Ditta in oggetto.
Lo stesso viene trasmesso in copia debitamente vistato e timbrato per i provvedimenti consequenziali e si compone dei seguenti elaborati:
Elaborati tecnici: A1, A2, A3, A4;
Disegni: Tav. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8.



RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Prof. Antonio Valenti)

U.O. Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Caltanissetta

Viale della Regione n. 64 - 93100 Caltanissetta - Tel. 0934.597265 - Fax 0934.597266



REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
COMMISSIONE PROVINCIALE TUTELA AMBIENTE
 CALTANISSETTA

OGGETTO : Autorizzazione D. Lgs. 152/06 art. 269 - RILASCIO PARERE.
 Ditta: EDILCAVA di Giambra Carmela s.n.c.

La Commissione nella seduta del 25/02/2011, vista la pratica, ha deliberato di esprimere il seguente parere: ritenuto condivisibile quanto proposto dalla ditta per il contenimento delle emissioni puntuali e diffuse ritiene che la zona di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere opportunamente impermeabilizzata (dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni nella fase di frantumazione e selezione, con le seguenti caratteristiche:

1. Il punto di carico del frantoio dovrà essere coperto su tre lati e superiormente, lasciando aperto il solo fronte di carico;
2. La vibro vagliatura dovrà essere effettuata in zona resa confinata con pannelli, possibilmente afoni, e l'introduzione del materiale per la stessa operazione dovrà essere effettuata tramite cuffia l'estrazione del materiale, per i successivi passaggi sui nastri trasportatori dovrà avvenire con dispositivi di riduzione della velocità di caduta;
3. I nastri trasportatori dovranno essere carterizzati. Dovrà essere realizzato un idoneo sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione dei piazzali e del materiale stoccato; i cumuli di materiale inerte e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato anche manualmente.
4. La zona di movimentazione dei materiali dovrà prevedere la creazione di una area asfaltata o con manto erboso, il tutto su adeguato sottofondo.
5. I cumuli o di materiale grezzo e lavorato dovranno distanti almeno 3 metri rispetto alla zona di recinzione.
6. Dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dell'impianto.
7. I mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto.
9. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni della vigente normativa di settore.

In generale, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V alla Parte V del D. Lgs 152/06.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
 (Dott. Salvatore Anzà)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n. **36485/S7****07 AGO. 2012**

Palermo, _____

Risposta a _____

del _____

OGGETTO: Ditta Edilcava di Giambra Carmela & C. s.n.c. – San Cataldo (CL) – **Notifica D.D.S. n. 1202 del 19 Luglio 2012.****RACCOMANDATA A.R.**Alla Ditta Edilcava di Giambra Carmela & C. s.n.c.
Via Dr. L. Di Francesco n. 7
93010 SERRADIFALCO (CL)Alla Provincia regionale di Caltanissetta
Via Regina Margherita n.28
93100 CALTANISSETTAAl Comune di S. Cataldo
Piazza Giovanni XXIII
93017 - S. CATALDO (CL)Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Via Bissolati, 135
93100 CALTANISSETTAAll'A.R.P.A. - Sicilia
Via Cappuccini 86
90100 - PALERMOAll'Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente
Servizio 2 – Industrie a rischio e
Tutela dall'inquinamento atmosferico,
acustico, elettromagnetico
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMOAlla G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2
90100 - PALERMOAll'Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE



Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 1202 del 19 Luglio 2012, con il quale questo Ufficio ha approvato il progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in Contrada Gazzana Fosse nel territorio del Comune di San Cataldo (CL) Fg. 59 particelle 199 – 201, con estensione di mq. 4332,41, proposto dalla **Ditta EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c.** con sede legale in via Dr. Leonardo Di Francesco n. 7 – 93010 Serradifalco (CL) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Marcello Ascianto





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

DITTA: EDILCAVA DI Giambra Carmela & C. s.n.c.

ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. - IMPIANTO RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 20945 del 03/05/2012, con la quale, tra l'altro, si delegano, ai sensi dell'art. 8 lett. c) della L.R. 15/05/2000 n. 10, ai Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento, i poteri ed i compiti previsti dall'art. 7 comma 1 lett. e);
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "*i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";



- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *“l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'istanza della Ditta EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c. con sede legale in via Dr. Leonardo Di Francesco n. 7 – 93010 Serradifalco (CL), assunta al protocollo dell'ARRA, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 26 Maggio 2008 al n. 18926, con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, in Contrada Gazzana Fosse nel territorio del Comune di San Cataldo (CL) Fg. 59 particelle 199 – 201, per le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato “C” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- **Elab. A1** - Relazione Tecnica;
 - **Elab. A2** - Piano di Gestione;
 - **Elab. A3** - Piano di Bonifica;
 - **Elab. A4** - Documentazione fotografica;
 - Relazione geologica;
 - Relazione idrogeologica;
 - **Tav. B1** - Stralcio I.G.M. - Stralcio C.R.T. – Stralcio carta dei vincoli – Stralcio P.R.G. – Stralcio catastale con sovrapposizione dell'impianto - Planimetria generale;
 - **Tav. B2** - Planimetria con distribuzione dei settori;
 - **Tav. B3** - Pianta delle coperture;
 - **Tav. B4** - Planimetria con regimentazione delle acque e abbattimento emissioni;
 - **Tav. B5** - Planimetria relativa ai presidi antincendio;
 - **Tav. B6** - Stato di fatto – Rappresentazione plano-altimetrica con piano quotati e curve di livello – Sezioni terreno
 - **Tav. B7** – Progetto – Sezioni terreno;
 - **Tav. B8** – Pianta e prospetti struttura mobile – Particolari fossa imhoff e pozzo disperdente – Particolari vasca trattamento acque di prima pioggia – Particolari pavimentazione industriale impermeabile – Particolare recinzione;

- VISTO il verbale della conferenza di Servizi, tenutasi il 11/01/2010, nei locali di questo Dipartimento dal quale risulta che:
- con nota prot. 06/ML del 04/01/2010 l'Azienda ASP di Caltanissetta – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, esprime parere favorevole;
 - il rappresentante del Comune di San Cataldo (CL), responsabile dell'Ufficio Urbanistica, esprime parere favorevole a condizione che il progettista ridetermini con esattezza i limiti di zona "f" con la conseguente redistribuzione delle aree interessate dal progetto;
 - il rappresentante del Comune di San Cataldo (CL) – Settore Ambiente, esprime parere favorevole;
 - il rappresentante dell'ASP di Caltanissetta – Distretto di San Cataldo – Servizio Igiene Pubblica, esprime parere favorevole;
 - l'Assessore all'Ambiente del Comune di San Cataldo delegato dal Sindaco a rappresentarlo e ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione, dichiara che facendo proprie le osservazioni dei propri Uffici competenti, per quanto riguarda l'Ente locale, esprime nulla osta sull'iniziativa privata, in quanto non sussistono programmi o interessi similari da parte dell'Amministrazione Comunale.
- VISTA la nota prot. 104 del 05/01/2010, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 11/01/2010 al n. 0589, con la quale il Comune di San Cataldo (CL), trasmette l'attestazione di avvenuta pubblicazione del fax di convocazione, priva di osservazioni;
- VISTA la nota prot. 4227 del 06/04/2010, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 04/05/2010 al n. 15013, con la quale il Genio Civile di Caltanissetta trasmette il parere favorevole n. 67/09, reso ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;
- VISTA la nota prot. 312/SP del 05/05/2010, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 05/05/2010 al n. 15427, con la quale ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione - Distretto Sanitario di San Cataldo, a seguito delle integrazioni, fornite dalla Ditta, richieste in sede di conferenza, esprime parere igienico sanitario favorevole;
- VISTA la nota prot. 1224/ML del 14/05/2010, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 18/05/2010 al n. 17421, con la quale ASP di Caltanissetta – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, a seguito delle integrazioni, fornite dalla Ditta, richieste in sede di conferenza esprime parere favorevole;
- VISTA la nota prot. 12571 del 20/05/2010, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 24/05/2010 al n. 18261, con la quale il Comune di San Cataldo – Ufficio Urbanistica, trasmette copia del progetto rettificato prodotto dalla Ditta, con riferimento alle prescrizioni dettate in sede di conferenza;
- VISTA la nota prot. 55 del 03/01/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 13/01/2011 al n. 1040, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Urbanistica - Servizio 6 Varianti Urbanistiche, nel prendere atto dei contenuti della relazione tecnica redatta dalla Rip. 4[^] del Comune di San Cataldo (CL) nella quale è riportato, tra l'altro **"...che l'area ove è prevista l'allocazione dell'impianto di raccolta e trattamento di sfabbricidi è urbanisticamente titolata come Z.T.O. "F – discarica Sfabbricidi"attuabile anche attraverso l'iniziativa privata..."**, evince che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta aspetti urbanistici che presuppongono l'espressione di parere di competenza da parte del Servizio 6^o/DRU;
- VISTA la nota prot. 16511 del 16/03/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 21/03/2011 al n. 12696, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2 – Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, esprime parere favorevole con prescrizioni, per il rilascio della

autorizzazione in oggetto, reso ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 del D.D.G. n. 92 del 21/02/2008;

- VISTA la nota della Ditta del 09/09/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 12/09/2011 al n. 41674, con la quale viene trasmesso il verbale di liquidazione conciliativa Repertorio 25135, Posizione 504/5, rilasciato dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed alimentari – Servizio Demanio Trazzerale e usi civici - di legittimazione della zona ubicata in località Salerno, porzione particella n. 199 del foglio di mappa n. 59 del Comune di San Cataldo (CL);
- VISTA la nota prot. 25177 del 26/09/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 03/10/2011 al n. 44855, con la quale la Provincia Regionale di Caltanissetta, esprime parere positivo alla realizzazione dell'impianto in argomento;
- VISTO la nota prot. 72736 del 24 Novembre 2011, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 28 Novembre 2011 al n. 54758, con la quale l'A.R.T.A. – Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio 1 V.A.S - V.I.A., ritiene che il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. dettando delle prescrizioni;
- VISTI i titoli di proprietà dell'immobile;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta prot. n. CEW/1408/2012/ECL0071 del 15/02/2012, dal quale si evince che a carico della Ditta EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c. non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- VISTA la nota prot. n. 30899 del 02 Luglio 2012 con la quale questo Dipartimento, trasmette copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la nota del 09 Luglio 2012 con la quale la Ditta EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c., dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività

imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- CONSIDERATO che con nota n. 11624 del 06 Marzo 2012 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione;
- CONSIDERATO che è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di informativa al Prefetto di Caltanissetta e che quindi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.252/98, si potrà procedere al rilascio del provvedimento in questione anche in assenza delle informazioni prefettizie, fatto salvo il potere dell'Amministrazione di revocarlo qualora successivamente alla scadenza del termine suddetto siano acquisite le informazioni negative del Prefetto;
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- VISTO l'articolo 10 e l'articolo 11 comma 3 del D.P.R. 252/98;
- DI DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'approvazione del progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, in Contrada Gazzana Fosse nel territorio del Comune di San Cataldo (CL) Fg. 59 particelle 199 – 201, per le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, è approvato il progetto di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in Contrada Gazzana Fosse nel territorio del Comune di San Cataldo (CL) Fg. 59 particelle 199 – 201, con estensione di mq. 4332,41, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla **Ditta EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c.** con sede legale in via Dr. Leonardo Di Francesco n. 7 – 93010 Serradifalco (CL) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2.

I limiti alle emissioni in atmosfera, derivanti dall'utilizzo dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sono quelli fissati con la nota prot. n. 16511 del 16 Marzo 2011 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio II - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato parere prot. n. 16511 del 16 Marzo 2011.

ART. 3

I rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. sono i seguenti:

010399	rifiuti non specificati altrimenti
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010410	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101203	polveri e particolato
101206	stampi di scarto
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101299	rifiuti non specificati altrimenti
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

ART. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

- 1) l'impianto è finalizzato alla messa in riserva (R13) ed alla frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi, al fine del loro recupero (R5), per essere avviati al riutilizzo o alla commercializzazione;
- 2) il quantitativo massimo di rifiuti inerti non pericolosi ammessi in impianto è di 30.000 tonn./anno, mentre la capacità di stoccaggio in contemporanea è di 1.000 tonnellate;
- 3) Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
- 4) dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia, conformi alle specifiche della CCIAA di Milano, costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
- 5) ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, e ss.mm.e ii.;
- 6) il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
- 7) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
- 8) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
- 9) l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
- 10) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 11) lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 12) il materiale prodotto dall'attività autorizzata, dovrà essere depositato separatamente dai rifiuti in ingresso all'impianto;
- 13) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
- 14) l'impermeabilizzazione del sito potrà essere limitata solo alle aree di deposito e trattamento dei rifiuti in entrata ed in uscita;
- 15) il fondo delle aree, coperte e scoperte, destinate al trattamento ed allo stoccaggio dei materiali, deve essere livellato secondo le linee di massima pendenza e preparato in modo tale da assicurare una pendenza minima per impedire la formazione di pozze d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantirne il convogliamento all'idoneo sistema di raccolta;
- 16) il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato con una altezza non inferiore a 2 mt. e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, deve essere segnalata la presenza con un cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la

denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;

- 17) tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
- 18) le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
- 19) deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09;
- 20) il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
- 21) per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti;
- 22) La Ditta nella gestione dell'impianto dovrà privilegiare le operazioni di recupero dei rifiuti;
- 23) la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
- 24) devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
- 25) la costruzione dell'impianto deve essere avviata entro un anno dalla data del presente decreto;
- 26) prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- 27) la ditta deve eseguire la procedura prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 81/08 (nuovi insediamenti Produttivi);
- 28) in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
- 29) la ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. 72736 del 24 Novembre 2011, dell'A.R.T.A. – Dipartimento Territorio ed Ambiente – Servizio 1 V.A.S - V.I.A.;

ART. 6

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di San Cataldo (CL), alla Provincia Regionale di Caltanissetta ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione deve essere allegata una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

ART. 7

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- Autorizzazione allo scarico;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 10

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Caltanissetta l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

ART. 11

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

ART. 12

La Provincia Regionale di Caltanissetta effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Provincia di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 13

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di San Cataldo (CL), alla Provincia Regionale di Caltanissetta, all'A.R.P.A. Sicilia, all'Assessorato territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio II – Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 19 LUG. 2012

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Sig. Marcello Ascitutto)

Il Dirigente U.O. 1
(Dott.ssa M.Gabriella Corleo)



Il DIRIGENTE RESPONSABILE

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Regione Siciliana A



DIP. ACQUA E RIFIUTI

Nr.0012696 Del 21/03/2011

Cl. # S7



Servizio 2 - "Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico"

16/03/2011

Servizio 2 *Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico*

Risposta a prot. _____

Prot. n. 16511

del _____

Oggetto: Ditta Edilcava di Giambra Carmela - Parere di competenza relativo alle emissioni in atmosfera per la realizzazione di un centro di raccolta e riciclaggio inerti da realizzare nel lotto di terreno individuato con le particelle 199 e 201 del foglio di mappa 59 nel territorio di San Cataldo (CL) - Autorizzazione ai sensi dell'ex art. 208 del D. L.vo 152/06 e s.m.i.

Allegati 1

FAX 091-6759192

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Via Catania, 2
90141 Palermo

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;

Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;

Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;

Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997, relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;

Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

Visto il D.M. del 25/08/2000 (Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Considerato inoltre che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti prevista dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la Regione "convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati", e che l'Autorità competente al rilascio di tale autorizzazione è l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità



“Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti”;

Considerato che l’art. 208 del D. Lgs. 152/06 prevede l’indizione di una conferenza di servizi ex legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti che producono emissioni in atmosfera e che sono assoggettati quindi anche al regime previsto dalla Parte V del D. Lgs. 152/06;

Visto il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;

Visto il parere dell’Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;

Visto il D.A. n. 176/GAB del 09/08/2007, di approvazione del *Piano regionale di coordinamento della qualità dell’aria ambiente*, con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di emissione all’interno del territorio della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il D.D.G. n. 92 del 21/02/08 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Semplificazione delle procedure amministrative ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D. Lgs. 387/03 ed all’art. 208 del D. Lgs. 152/06);

Visto il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n. 128, con la quale si modifica e si integra il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il D.D.G. n. 566 del 25/06/2010, con il quale è stato conferito all’Ing. Paola Pendino l’incarico di dirigente del Servizio 2 – *“Industrie a rischio e tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico”*;

Vista l’istanza con relativi allegati tecnici assunta al protocollo di questo Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente con n. 25017 del 12/04/2010, presentata dalla ditta Edilcava di Giambra Carmela, con sede legale in via Dr. L. Di Francesco n. 7 nel Comune di Serradifalco (CL), per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 per la realizzazione di un centro di raccolta e riciclaggio inerti da realizzare nel lotto di terreno individuato con le particelle 199 e 201 del foglio di mappa 59 nel territorio di San Cataldo (CL);

Vista la convocazione dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità “Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti”, prot. n. 4159 del 22/02/2010 assunta al protocollo dello scrivente A.R.T.A. con n. 15293 del 02/03/2010, per la Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per il rilascio alla Ditta Edilcava di Giambra Carmela dell’autorizzazione per la realizzazione di un centro di raccolta e riciclaggio inerti da realizzare nel lotto di terreno individuato con le particelle 199 e 201 del foglio di mappa 59 nel territorio di San Cataldo (CL);

Visto il parere favorevole espresso dalla C.P.T.A. di Caltanissetta, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/06, nella riunione del 25/02/2011, e trasmesso con nota n. 979/10 del 25/02/2011 assunta al protocollo dello scrivente A.R.T.A. con n. 12860 del 02/03/2011 (**Allegato 1**);

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del D.D.G. n. 92 del 21/02/08, per gli impianti assoggettati al regime di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente;

Considerato che la documentazione tecnica necessaria per il rilascio del parere della CPTA di Caltanissetta, e del parere di questo ufficio, è già stata trasmessa all'Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ed è agli atti della Conferenza di Servizi indetta ex art. 208 del D. Lgs. 152/06;

Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del parere finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 richiesta;

Ritenuto altresì di considerare il presente parere, e la conseguente autorizzazione unica finale, suscettibili di revoca o modifica e in ogni caso subordinati alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

questo ufficio esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione unica in oggetto, con le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. Il punto di carico del frantoio deve essere protetto con sistema idoneo per un miglior contenimento delle polveri diffuse.
2. Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente – Servizio 2 “*Industrie a rischio e Tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico*”, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco territorialmente competente.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo degli impianti in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente devono essere comunicati agli enti di cui sopra.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio dell'impianto. In ogni caso, in relazione alla tipologia dell'impianto in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di giorni 20 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo

4. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) la Provincia Regionale ed il DAP competenti per territorio.
5. Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto.

6. La ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
7. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto, al parere espresso dalla C.P.T.A. di Caltanissetta nella riunione del 25/02/2011 e trasmesso con nota n. 979/10 del 25/02/2011 (**Allegato 1**) del quale è stata modificata la prescrizione di cui al punto 1, ed alle specifiche del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.


Il presente parere è rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 1 del D.D.G. n. 92 del 21/02/08, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Per gli aspetti di competenza di codesto ufficio si allega alla presente copia del parere espresso dalla C.P.T.A. di Caltanissetta nella riunione del 25/02/2011 e trasmesso con nota n. 979/10 del 25/02/2011 (**Allegato 1**).


Per l'espletamento delle attività di competenza di questa amministrazione, ed in particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia di controlli alle emissioni, si ritiene necessario notificare copia del provvedimento di autorizzazione finale ai seguenti enti e/o amministrazioni competenti per territorio:

- ◆ C.P.T.A.;
- ◆ Provincia Regionale;
- ◆ Dipartimento Arpa Provinciale.

Il Responsabile dell'U.O. S 2.3
"Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"
(Dr. Giovanni Di Leo)



Il Dirigente del Servizio 2
"Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento
atmosferico, acustico, elettromagnetico"
(Ing. Paola Pendino)





REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

parte integrante e sostanziale del D.D.G. n. ¹²⁰⁹ del ^{19 LUG. 2012} avente ad oggetto:
**Ditta EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c. – Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del
D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.**

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento
dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la Società **EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c.** (di seguito "Società") con sede legale in
Serradifalco (CL), via Dr. Leonardo Francesco n. 7 partita IVA **01329140857**, iscritta al
Registro delle Imprese al n. 62642, in persona della **Sig.ra Giambra Carmela**, nata a **Serradifalco
(CL) il 06/02/1960**, in qualità di socio amministratore.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge
regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche,
miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia
regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati
a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o
consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che
rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si



possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativo e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della Società EDILCAVA di Giambra Carmela & C. s.n.c. interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto di frantumazione e recupero di rifiuti inerti sito nel Comune di San Cataldo (CL) – Contrada Gazzana Fosse Fg. 59 Particelle nn. 199 e 201 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di



calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1.5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Protocollo, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di

Pubblica utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

.....


.....


Il sottoscritto Giambra Carmela quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

....., li ____ / ____ / ____

TIMBRO DELLA DITTA

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE


.....

LUZILLOSTA
di Giambra Carmela & C. s.n.c.



SCHEDA 17

SMALTIMENTO RS009



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>Niscemi (CL), C.da Serralunga</i>
ESERCENTE:	<i>ECOSUD ITALIA</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Aut. Del 27/10/2017 Val. 10 anni</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	<i>2027</i>
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>D1 (richieste D15, R5, R13)</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170101, 170302, 170405, 170504, 170904</i>
VOLUMI:	<i>residuo al 2017: 280.796 m3</i>

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- OGGETTO:** ECOSUD ITALIA S.R.L. (IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA) – SEDE LEGALE IN VIA POLA 1/3 GELA (CL) – C.F. E P.IVA N. 01328640857.
RINNOVO AUTORIZZAZIONE D.D.S. N. 123/SRB DEL 03/07/2008, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, INERENTE LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ (D1) DI SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA SITA IN C.DA SERRALUNGA NEL COMUNE DI NISCEMI (CL).
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO il D.P. Reg. n. 4755 del 28 agosto 2017 con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Valastro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1323 del 05 ottobre 2017 con il quale è stato prorogato all'Ing. Calogero Gambino l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio 7 *“Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 27 Settembre 2010 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”*;

- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9 recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003 con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11 luglio 2012;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 Luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
- VISTO il D.lgs n.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm. ed ii., recante "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*"(SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16/07/1999, e ss. mm. ed ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008 dell'Agenda Regionale per i Rifiuti e le Acque con il quale, tra l'altro, ai sensi del D.Lgs. n. 36/03 e dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 è stato approvato il progetto "Discarica di rifiuti inerti", sita in Contrada Serralunga del Comune di Niscemi (CL), ed è stata autorizzata la ditta ECOSUD ITALIA S.r.l. (in amministrazione giudiziaria) con sede legale in via Pola1/3 Gela (CL), alla gestione della stessa per svolgere le operazioni DI, per una capacità complessiva di 688.563,00 m³, al lordo della quantità già abbancata presente in discarica pari a 346.500 m³;

- VISTO il D.D.S. n. 223/SRB del 10/07/2009 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque con il quale, tra l'altro, ad integrazione e modifica del decreto sopra citato, la durata dell'autorizzazione alla gestione della discarica sita in Contrada Serralunga del Comune di Niscemi (CL) è stata estesa fino al raggiungimento della capacità autorizzata (342.063,00 m³) e comunque per un periodo massimo di 10 anni con decorrenza dal 06/08/2007;
- VISTO il D.D.S. n. 521 del 13/04/2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale, tra l'altro, si prende visione della polizza, inclusa l'Appendice 1, avente validità fino al 06/08/2018, e si integrano nuovi codici CER oltre a quelli già autorizzati con i decreti sopra citati, D.D.S. n. 223/SRB del 10/07/2009 e D.D.S. n. 223/SRB del 10/07/2009;
- VISTA la nota prot. n. 47156 del 06/11/2015 riguardante l'applicabilità del D.P.R. 59/2013 per quanto concerne l'autorizzazione allo scarico alle Ditte già autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/08 e ss. mm. ed ii.;
- VISTA la nota del 27/01/2017, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 3670 del 30/01/2017, con la quale la ditta ECOSUD ITALIA Srl ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 1 del D.D.S. n. 123/SRB del 03/10/2008, relativa alla "Discarica per rifiuti inerti (D1)", sita in Contrada Serralunga nel Comune di Niscemi (CL);
- ACCERTATO che la domanda di rinnovo di cui al precedente punto è stata presentata entro i termini di legge di cui dal D.Lgs n. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- VISTA la nota prot. n. 21124 del 10/05/2017 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in adempimento all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, e ss. mm. ed ii., di effettuare un sopralluogo presso la discarica di rifiuti inerti sita in Contrada Serralunga nel Comune di Niscemi (CL);
- VISTO il verbale di sopralluogo del 07/06/2017, assunto al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 25841 del 12/06/2017, con il quale il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ha attestato che non sono state evidenziate anomalie in ordine alla coltivazione della discarica sita in Contrada Serralunga nel Comune di Niscemi (CL);
- VISTA la relazione tecnica del progetto, allegato alla nota del 27/01/2017 della ditta ECOSUD ITALIA Srl, dalla quale si evince che la parte residua abbancabile è pari a 280.796,80 m³, derivante dalla differenza tra quanto autorizzato (342.063,00 m³) con D.D.S. n. 223/SRB del 03/07/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e quanto abbancato (61.266,20 m³) nel periodo di gestione della discarica, segnatamente dal 2008 al 2016;
- Visto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta estratto dalle Registro delle Imprese il 20/09/2017;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuato il 07/08/2017 in applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 24/93;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*

- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente atto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- VISTA la nota prot. n. 34233 del 03/08/2017 con la quale il Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha inviato all'Unità di Staff del Dirigente Generale del medesimo Dipartimento, abilitata all'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 con riferimento alla ditta Ecosud Italia Srl (in amministrazione giudiziaria) – sede legale in via Pola 1/3 Gela (CL) – C.F. e P. Iva n. 01328640857;
- VISTA la nota prot. n. 37111 del 04/09/2017 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more di acquisire le nuove credenziali per l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento all'Energia la richiesta informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 con riferimento alla ditta Ecosud Italia Srl (in amministrazione giudiziaria) – sede legale in via Pola 1/3 Gela (CL) – C.F. e P. Iva n. 01328640857;
- VISTA la richiesta di informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 con riferimento alla ditta Ecosud Italia Srl (in amministrazione giudiziaria) – sede legale in via Pola 1/3 Gela (CL) – C.F. e P. Iva n. 01328640857, avente prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0039341 del 12/09/2017;
- VISTO l'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011, che prevede che le Amministrazioni, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla data di richiesta delle informazioni di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 159/11, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia, nel qual caso le autorizzazioni concesse sono sottoposte a condizione risolutiva;
- CONSIDERATO che dal 12 settembre 2017, data di richiesta dell'informativa prefettizia di cui all'articolo 91 del D. Lgs. 159/11 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, con riferimento alla ditta Ecosud Italia Srl (in amministrazione giudiziaria) – sede

- legale in via Pola 1/3 Gela (CL) – C.F. e P. Iva n. 01328640857, sono trascorsi oltre 15 giorni;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011;
- RITENUTO di poter procedere ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al rinnovo del D.D.S. n. 223/SRB del 03/07/2008 e ss.mm.ii., che la presente autorizzazione avrà validità temporale di anni dieci;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

DECRETA

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., il D.D.S. n. 223/SRB del 03/07/2008 e ss. mm. ed ii., con il quale la ditta ECOSUD ITALIA S.r.l. (*in amministrazione giudiziaria*) con sede legale in via Pola 1/3 Gela (CL) è stata autorizzata alla gestione della discarica di rifiuti inerti, sita in Contrada Serralunga del Comune di Niscemi (CL), per svolgere le operazioni D1, è rinnovato per anni dieci.

Al raggiungimento del limite di abbancamento dei rifiuti, che verrà raggiunto esaurita la capacità attuale residua di **280.796,80 m³**, la ditta ECOSUD ITALIA S.r.l. (*in amministrazione giudiziaria*), è onerata ad avviare la procedura di cui all'art.12 del D.Lgs 36/2003.

La presente autorizzazione può essere rinnovata. A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo.

ART. 3

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, segnatamente i DD.DD.SS. n. 123/SRB del 03/07/2008 e n. 223/SRB del 10/07/2009 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ed il D.D.S. n. 521 del 13/04/2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 4

La ditta ECOSUD ITALIA S.r.l. (*in amministrazione giudiziaria*) dovrà trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni a far data dal presente provvedimento, il rinnovo e l'adeguamento delle fidejussioni aggiornate agli indici ISTAT, conformemente all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, in favore dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 5

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

ART. 6

A condizione che siano sempre soddisfatti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, previsti dal D.M. 27 Settembre 2010 e ss.mm.ii. per la categoria discarica per rifiuti inerti ed in conformità al D.Lgs. n. 36/2003, i rifiuti ammessi in discarica sono riportati nell'articolo 2 del D.D.S. n. 123/SRB del 03/07/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque:

ART. 7

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Ditta ECOSUD ITALIA S.r.l. (*in amministrazione giudiziaria*), già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da Questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 8

La ditta ECOSUD ITALIA S.r.l. (*in amministrazione giudiziaria*) dovrà trasmettere, entro 30 giorni, il rinnovo e l'adeguamento delle fidejussioni citate in premessa entro la data di scadenza delle stesse, aggiornate agli indici ISTAT, conformemente all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003. Le polizze dovranno essere emesse in favore dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le stesse dovranno avere validità pari alla validità del presente provvedimento più un anno.

ART. 9

Presso la sede dell'impianto deve essere tenuto apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Ente gestore è anche tenuto all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

L'Ente gestore deve, altresì, verificare la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 10

Quando a seguito di controlli la discarica non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre Norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata all'Assessorato regionale all'Energia e Servizi pubblica utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche avvalendosi della Struttura Territoriale A.R.P.A. di Caltanissetta comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale all'Energia e Servizi Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 12

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art.29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D.Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni 120 ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.1199/1971.

ART. 13

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla ditta ECOSUD ITALIA S.r.l., alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Caltanissetta, D.R.A.R. - Servizio 5-Osservatorio sui Rifiuti - Ispettorato, Prefettura di Caltanissetta.

Palermo, li 27 OTT. 2017

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

(Ing. Raffaele Di Salvo)

R. Di Salvo

IL DIRIGENTE

(ad interim)

(Ing. Calogero Gambino)

C. Gambino

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dott. Gaetano Valastro)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

Iscrizione N: PA13053
Il Presidente
della Sezione regionale della Sicilia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 13/10/2017 registrata al numero di protocollo 20359/2017;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data **05/12/2017** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **ECOSUD ITALIA SRL**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Sicilia in data **27/12/2017** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **1165532** prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **80000,00** per la categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **ECOSUD ITALIA SRL** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: ECOSUD ITALIA SRL

Con Sede a: GELA (CL)

Indirizzo: VIA POLA, 1/3

Località: GELA

CAP: 93012

C. F.: 01328640857

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi
Classe **F** - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: 15/01/2018

Fine validità: 15/01/2023

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

ECOSUD ITALIA SRL

Numero Iscrizione PA13053

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n.830/2018 del 15/01/2018



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

Responsabile/i tecnico/i

FASULO MARCO
codice fiscale: FSLMRC56M03D960C
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - F

Art. 2
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 3
(ricorso)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo e
Enna
Via Emerico Amari 11
90139 PALERMO (PA)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

PALERMO, 15/01/2018

Il Segretario
- Dott. Guido Barcellona -

Il Presidente
- Sig. Giuseppe Seminara -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Imposta di bollo virtuale n° 21045 del 17.03.2017)



SCHEDA 18

SMALTIMENTO RS010



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>Ragusa (RG), C.da Piancatella</i>
ESERCENTE:	<i>BATTIPAGLIA GAUDENZIO SRL</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Aut. Unica Amb. 130/2017 Val. 15 anni</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	<i>2032</i>
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R13, R5</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170101-170107-170904</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>35.000</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>17032</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>10.000</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170504</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>25.000</i>



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già *Provincia Regionale di Ragusa*
6° Settore Ambiente e Geologia

Prot. n. ... 38346

Ragusa 5 DIC. 2017

Oggetto: *A.U.A. 130/2017 - Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, della Ditta Battaglia Gaudenzio srl, con sede legale e sede dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali in c.da Piancatella, territorio di Ragusa.*

DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 2688/2017

REGISTRO DI SETTORE N. 321/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e ss. mm. ii. come recepita con la L.R. 10/91 e ss. mm. ii., ai fini dell'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

VISTO il Decreto Legislativo 06/04/2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D. L. 09/02/2012, n° 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n° 35;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 07/11/2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella prima fase di applicazione del D.P.R. 13/03/2013, n° 59;

VISTA la disposizione n° 47156 del 06/11/2016 del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sull'applicabilità del D.P.R. 59/2013, per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico alle ditte già autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P. 14/06/2016 n° 12 sulla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, con particolare riguardo all'AREA 2 del Dipartimento Regionale Ambiente ed alle

competenze in ambito A.U.A. degli Uffici Territoriali dell'Ambiente (UTA);

VISTO il D. Lgs. 127 del 30/06/2016 sul riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi ed in particolare le modifiche introdotte dall'art. 4 sull'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE sia la disposizione n° 47156 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 06/11/2015 che le circolari del Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia:

- n° 16938 del 10/04/2014 recante chiarimenti a seguito dell'emanazione della L.R. 8/2014;
- n° 36570 del 04/08/2014 sui chiarimenti in ordine alle autorizzazioni allo scarico dei reflui degli insediamenti produttivi;

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 regola la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), applicabile alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, purché i relativi impianti non sono soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e non sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- l'A.U.A. è un provvedimento unico che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP secondo le procedure di cui all'art. 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali;
- con direttive impartite con prot. n° 16938 del 10/04/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, le Province Regionali, oggi denominati liberi Consorzi ai sensi della L.R. 8/2014, con specifico riferimento ai contenuti del D.P.R. n. 59/2013, continueranno ad esercitare le funzioni di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b) dello stesso D.P.R. 59/2013;

PRESO ATTO CHE

- il SUAP di Ragusa in data 01/08/2017 ha trasmesso, in modalità telematica con Posta Elettronica Certificata, l'Istanza AUA, assunta al protocollo dell'Ente al n° 26247 del 01/08/2017, con la quale il gestore della Ditta in oggetto, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13.03.2013, n. 59, per i titoli abilitativi relativi:
 - ✓ l'autorizzazione, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 e ss. mm. ed ii, allo scarico delle acque reflue;
 - ✓ il prosieguo senza modifiche dell'emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., già autorizzate dal D.D.G. 214 del 08/03/2007;
 - ✓ la comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 della legge 447 del 26/10/1995;
 - ✓ la comunicazione della modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.;
- con pec 04/09/2017 il Settore VI del Comune di Ragusa, competente per l'endoprocedimento sugli scariche delle acque reflue, ha trasmesso a nota con la quale si chiede alla Ditta di

integrare l'istanza l'autorizzazione all'allaccio in fognatura del consorzio dell'area industriale, rilasciata dall'IRSAP;

- con pec del 12/09/2017, la Ditta Battaglia Gaudenzio, al fine dell'autorizzazione all'allacciamento da parte dell'IRSAP, ha chiesto la sospensione dei termini dell'istruttoria AUA;
- con pec del 13/11/2017, l'Irsap, Ufficio periferico di Ragusa, ha trasmesso la Determinazione n° 50 del 03/11/2017, relativa all'autorizzazione all'allaccio nella rete fognaria dell'agglomerato industriale di Ragusa, alla Ditta Battaglia Gaudenzio, per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi di C.da Piancatella;
- con pec del 15/11/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n° 36133 del 15/11/2017, il Settore VI del Comune di Ragusa ha trasmesso il parere endoprocedimentale prot. n° 121900 del 15/11/2017;

VISTA la relazione tecnica, a firma dell'Ing. Fierotti Maria Elena;

VISTA il D.D.G. 214 del 08/03/2017 relativo all'autorizzazione all'emissioni in atmosfera, in corso di validità;

VISTO il D.A. 94/GAB del 04/04/2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

VISTI gli atti di ufficio;

CONSIDERATO che

- l'impianto della Ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. risulta già iscritto al n.055 del Registro Provinciale Rifiuti delle Ditte operanti in procedura semplificata, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa, compiuta dall'Unità Operativa n° 5 Ecologia, competente in materia di AUA, si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RILEVATO CHE

- il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente;

RITENUTO DI

- considerare il presente Atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- poter procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nei confronti della Ditta Battaglia Gaudenzio srl, di cui in oggetto;

DATO ATTO della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento;

per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

PROPONE

1. di adottare ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Battaglia Gaudenzio srl (P Iva 1197222200882), con sede legale e sede dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali in c.da Piancatella, territorio di Ragusa, per i titoli abilitativi relativi:
 - ✓ l'autorizzazione, allo scarico misto in pubblica fognatura, delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalle acque di prima pioggia, previa trattamento;
 - ✓ il prosieguo senza modifiche dell'emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., già autorizzate dal D.D.G. 214 del 08/03/2007;
 - ✓ la comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 della legge 447 del 26/10/1995;
 - ✓ la comunicazione della modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., per l'introduzione delle attività di cui al CER R5, come da D.A. 94/GAB del 04/04/2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 19/10/2011, n° 227 e del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento produttivo non rientra nella procedura A.U.A. in quanto la tipologia dello scarico è *sempre ammesso*, fermo restando l'immutabilità qualitativa dei reflui e la titolarità dello scarico;
3. di disporre che **la Ditta in oggetto**, fatti salvi le ulteriori prescrizioni del presente provvedimento ed i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, di ogni altro parere/autorizzazione/N.O. preventivo e/o successivo rilasciato da parte di Enti preposti alla salvaguardia di eventuali vincoli gravanti nella zona e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, è **autorizzata**:
 - A. **ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA** provenienti dal dilavamento del piazzale, convogliate alla vasca di accumulo con un primo settore destinato alla sedimentazione ed un secondo settore dove è installato un disoleatore, come da parere endoprocedimentale prot. n° 121900 del 15/11/2017 (**Allegato A**) del Settore VI del Comune di Ragusa, parte integrante del presente provvedimento e secondo le seguenti condizioni opportunamente integrate:
 - ✓ **CONDIZIONE RISOLUTIVA DI EFFICACIA**
 - *la Ditta produce un certificato di analisi delle acque reflue (in originale e protocollato al settore VI [del Comune di Ragusa]), per il rispetto dei limiti, di cui alla Tab. 3 All. 5 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., (scarico in rete fognaria) entro 30 (trenta) giorni dalla messa regime dell'impianto e con cadenza biennale a partire dalla data di emissione del 1° certificato menzionato;*

ed inoltre alle condizioni che la Ditta:

- *consenta al personale dell'Autorità competente al controllo, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.;*
- *mantenga i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;*
- *comunichi qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al processo di depurazione; qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;*
- *ottemperi a quanto specificato nelle condizioni dettate nella Determinazione n° 50 del 03/11/2017 rilasciata dall'IRSAP Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, Ufficio Periferico di Ragusa [in appendice all'Allegato A];*

ed ancora:

- *l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sia provvisto, fra le Migliori Tecniche Disponibili, di un sistema di allarme per il rilevamento del livello degli oli e degli idrocarburi e di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;*
- **ottemperare a qualsiasi altra prescrizione e/o condizione imposta dalla normativa vigente;**

B. ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI in R13 (messa in riserva) ed R5 presso lo stabilimento ubicato in C/da Piano Piancatella sn – Ragusa, **come da parere endoprocedimentale** prot. n° 30675 del 22/09/2017 dell'Unità Operativa Complessa n° 3 – Gestione Rifiuti (**allegato B**), parte integrante del presente provvedimento;

4. di disporre altresì che dalla data di notifica del provvedimento finale del SUAP al Gestore, **l'Autorizzazione Unica Ambientale** **sostituisce** il seguente titolo precedentemente rilasciato:
 - **autorizzazione all'emissione in atmosfera** D.D.G. n° 214 del 08/03/2007 (**Allegato C**), parte integrante del presente provvedimento;
5. di riconoscere che la presente autorizzazione **costituisce presa d'atto** della previsione d'impatto acustico relativa all'utilizzazione delle attrezzature elencate nella *Valutazione emissioni di rumore in ambiente esterno – Legge 447/1995 – DM. Ambiente 16/03/1998* (**Allegato D**), con l'obbligo di mantenerle le suddette in perfetta efficienza e di adottare tutte le cautele per evitare disturbi alla quiete pubblica;
6. di subordinare il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, all'acquisizione di tutti gli ulteriori ed eventuali atti di assenso o titoli autorizzatori, fatta salva la correttezza dell'istanza e della documentazione, oggetto della presente autorizzazione, presentata al SUAP, con particolare riferimento ai requisiti ed ai titoli necessari all'esercizio dell'attività in oggetto;
7. di stabilire che:

- eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento dovranno essere comunicate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa), per il tramite del SUAP del Comune di Ragusa;
 - occorre sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra sede, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
 - l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
 - l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza qualora esse impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti da strumenti di pianificazione e programmazione di settore, o qualora nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano (comma 5, art.5 D.P.R. 59/2013);
8. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data di rilascio da parte dello portello Unico per le Attività Produttive di Ragusa;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto.

Ragusa 28/11/2017

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. *Antonio Cataudella*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem;

VISTO l'art.107 del "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000;

DATO ATTO della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto dirigente.

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1. di adottare ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Battaglia Gaudenzio srl (P Iva 1197222200882), con sede legale e sede dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali in c.da Piancatella, territorio di Ragusa, per i titoli abilitativi relativi:
 - ✓ l'autorizzazione, allo scarico misto in pubblica fognatura, delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e dalle acque di prima pioggia, previa trattamento;
 - ✓ il prosieguo senza modifiche dell'emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., già autorizzate dal D.D.G. 214 del 08/03/2007;
 - ✓ la comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 della legge 447 del 26/10/1995;
 - ✓ la comunicazione della modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., per l'introduzione delle attività di cui al CER R5, come da D.A. 94/GAB del 04/04/2017 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 19/10/2011, n° 227 e del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'insediamento produttivo non rientra nella procedura A.U.A. in quanto la tipologia dello scarico è *sempre ammesso*, fermo restando l'immutabilità qualitativa dei reflui e la titolarità dello scarico;

3. di disporre che **la Ditta in oggetto**, fatti salvi le ulteriori prescrizioni del presente provvedimento ed i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, di ogni altro parere/autorizzazione/N.O. preventivo e/o successivo rilasciato da parte di Enti preposti alla salvaguardia di eventuali vincoli gravanti nella zona e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, è **autorizzata**:
 - A. **ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA** provenienti dal dilavamento del piazzale, convogliate alla vasca di accumulo con un primo settore destinato alla sedimentazione ed un secondo settore dove è installato un disoleatore, come da parere endoprocedimentale prot. n° 121900 del 15/11/2017 (**Allegato A**) del Settore VI del Comune di Ragusa, parte integrante del presente provvedimento e secondo le seguenti condizioni opportunamente integrate:
 - ✓ **CONDIZIONE RISOLUTIVA DI EFFICACIA**
 - *la Ditta produce un certificato di analisi delle acque reflue (in originale e protocollato al settore VI [del Comune di Ragusa]), per il rispetto dei limiti, di cui alla Tab. 3 All. 5 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., (scarico in rete fognaria) entro 30 (trenta) giorni dalla messa regime dell'impianto e con cadenza biennale a partire dalla data di emissione del 1° certificato menzionato;*

- ed inoltre alle condizioni che la Ditta:**
 - *consenta al personale dell'Autorità competente al controllo, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.;*

- mantenga i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- comunichi qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al processo di depurazione; qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
- ottemperi a quanto specificato nelle condizioni dettate nella Determinazione n° 50 del 03/11/2017 rilasciata dall'IRSAP Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, Ufficio Periferico di Ragusa [in appendice all'Allegato A];

ed ancora:

- l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia sia provvisto, fra le Migliori Tecniche Disponibili, di un sistema di allarme per il rilevamento del livello degli oli e degli idrocarburi e di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
- ottemperare a qualsiasi altra prescrizione e/o condizione imposta dalla normativa vigente;

B. ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI in R13 (messa in riserva) ed R5 presso lo stabilimento ubicato in C/da Piano Piancatella sn – Ragusa, come da parere endoprocedimentale prot. n° 30675 del 22/09/2017 dell'Unità Operativa Complessa n° 3 – Gestione Rifiuti (allegato B), parte integrante del presente provvedimento per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER, di cui all'allegato 4 suballegato 1 D.M. 186/2006, e per le sotto elencate quantità:

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni di recupero e quantità massime	
7.1 7.1.3 a), c)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	170101 – 170107 170904	R5 R13	t/a 35.000
7.6 7.6.3 b), c)	Conglomerati bituminosi e frammenti di piattelli per tiro a volo	170302	R5 R13	t/a 10.000
7.31.bis 7.31.3 bis c)	Terre e rocce di scavo	170504	R5 R13	t/a 25.000
12.3 12.3.3 e), i)	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410 – 010413	R5 R13	t/a 500
12.4 12.4.3 e), g)	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	010410 – 010413	R5 R13	t/a 500
12.16 12.16.3 b)	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	190814	R13	t/a 50
Quantità totale				t/a 71.050

a condizione che:

- *l'attività di recupero dei rifiuti sia svolta all'interno dell'area sita in C/da Piancatella, Zona Industriale di Ragusa, censita all'Agenzia del Territorio di Ragusa al foglio 144, particelle 232 q.p., 673 q.p. e 674 del Comune di Ragusa;*
- *la Ditta osservi le disposizioni contenute negli artt. 3, 6, 7 e 8 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;*
- *qualora previsti, la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, e il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;*
- *l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;*
- *lungo il perimetro dell'impianto siano mantenute nel tempo adeguate essenze arboree per occultamento visivo e mitigazione dei rumori, o altri sistemi alternativi di pari efficacia;*
- *l'impianto sia mantenuto provvisto di adeguato sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, adeguato sistema di raccolta dei reflui, idonea recinzione;*
- *sia mantenuto in perfetta efficienza il sistema per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;*
- *il settore per il conferimento dei rifiuti sia mantenuto distinto da quello di messa in riserva;*
- *il settore della messa in riserva sia mantenuto organizzato in aree distinte per tipologia di rifiuti trattati e opportunamente separate;*
- *la superficie del settore di conferimento sia mantenuta pavimentata e con dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi;*
- *lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli sia effettuato su basamenti pavimentati o, qualora richiesto dalle caratteristiche degli stessi rifiuti, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che ne permettano la separazione dal suolo sottostante;*
- *sia rispettata ogni altra disposizione di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 n. 72, come aggiornato e integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n.186;*
- *la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;*
- *la Ditta verifichi, altresì, la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.39 del 08/03/2016, finché lo stesso Accordo avrà efficacia e fintanto che la Ditta risulterà aderirvi come, di fatto, vi ha aderito giusta istanza prot. n.0008055 del 07/03/2016 e adesione n.1/I del 15/03/2016;*
- *presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;*

- *la Ditta attesti annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici;*
 - *entro il mese di aprile di ciascun anno, la Ditta presenti altresì un report annuale in cui siano riportate tutte le informazioni relative alla gestione dell'impianto di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti e alla destinazione dei materiali e/o dei rifiuti derivanti dalle stesse operazioni di recupero;*
 - *la Ditta sia in possesso di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni di Legge;*
 - *sia rispettata ogni altra prescrizione dettata dagli organi competenti.*
4. di disporre altresì che dalla data di notifica del provvedimento finale del SUAP al Gestore, **P'Autorizzazione Unica Ambientale** **sostituisce** il seguente titolo precedentemente rilasciato:
- **autorizzazione all'emissione in atmosfera** D.D.G. n° 214 del 08/03/2007 (**Allegato C**), parte integrante del presente provvedimento;
5. di riconoscere che la presente autorizzazione **costituisce presa d'atto** della previsione d'impatto acustico relativa all'utilizzazione delle attrezzature elencate nella *Valutazione emissioni di rumore in ambiente esterno – Legge 447/1995 – DM. Ambiente 16/03/1998 (Allegato D)*, con l'obbligo di mantenerle le suddette in perfetta efficienza e di adottare tutte le cautele per evitare disturbi alla quiete pubblica;
6. di subordinare il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, all'acquisizione di tutti gli ulteriori ed eventuali atti di assenso o titoli autorizzatori, fatta salva la correttezza dell'istanza e della documentazione, oggetto della presente autorizzazione, presentata al SUAP, con particolare riferimento ai requisiti ed ai titoli necessari all'esercizio dell'attività in oggetto;
7. di stabilire che:
- eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento dovranno essere comunicate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa), per il tramite del SUAP del Comune di Ragusa;
 - occorre sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra sede, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
 - l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
 - l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza qualora esse impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti da strumenti di pianificazione e

programmazione di settore, o qualora nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano (comma 5, art.5 D.P.R. 59/2013);

8. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Ragusa;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto;
10. di trasmettere, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, in modalità telematica il presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ragusa per il rilascio del titolo autorizzatorio nei confronti della **Battaglia Gaudenzio srl**, con sede legale e sede dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali in c.da Piancatella, territorio di Ragusa;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge;
12. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
13. di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Geol. Salvatore Buonmestieri





CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE VI

Ambiente, Energia, Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676412

SERVIZIO 1: AMBIENTE

E mail - e.scalone@comune.ragusa.gov.it

Ragusa, 13.11.2017

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
6° Settore Ambiente e Geologia
U.O.C. n° 5 - Ecologia
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

e p. c.

Al Responsabile del SUAP
Sede

protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

OGGETTO: PARERE endoprocedimentale per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del Dpr 59/2013.
- *Autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della parte terza del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;*
- *Legge 26 ottobre 1995, N. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;*
"Battaglia Gaudenzio s.r.l." - Contrada Piancatella sn - 97100 Ragusa. Insediamento produttivo, adibito alla messa in riserva e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in Catasto identificato al Foglio di mappa 144 p.lle 232, 674, 658.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con la nota di trasmissione dell'istanza A.U.A., prot. 84779 del 01.08.2017 pervenuta tramite SUAP del Comune di Ragusa e vista la successiva nota integrativa del 06.11.2017 assunta con prot. n. 118310, il Sig. Battaglia Gaudenzio, nato a Ragusa il 18.10.1957 e ivi residente in c.da Punta Braccetto sn, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Battaglia Gaudenzio s.r.l.", con sede legale e insediamento produttivo in c.da Piancatella sn, esercente l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da demolizioni di fabbricati, sbancamenti di terreni e da costruzione di strade;

ha chiesto l'autorizzazione allo scarico:

1. delle acque reflue, provenienti dal servizio igienico presente nel box prefabbricato ad uso ufficio, da immettere nella Pubblica fognatura IRSAP;
2. delle acque reflue provenienti dal dilavamento del piazzale (acque meteoriche) utilizzate, previo trattamento, nell'impianto di nebulazione per l'abbattimento delle polveri e l'eventuale sovrappieno, immesso nella Pubblica fognatura IRSAP

ha inviato:

- ❖ La Relazione relativa alla Valutazione delle emissioni di rumore in ambiente esterno, a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale Per. Ind. Barone Tommaso in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4 comma 1 lett. a) Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

RICHIAMATI:

- il D.L/vo n° 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. e ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed, in particolare, la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- la L.R. n° 27/86;
- il D.p.r. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- il Decreto n. 185 del 12/06/2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di emanazione del "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 Maggio 1999, n. 152.
- Gli artt. 7 e 11 del suddetto D.M. 185/2003 che individuano gli obblighi di controllo, autocontrollo e monitoraggio degli impianti di recupero, nonché il monitoraggio delle attività di riutilizzo;
- le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77 del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 che assegna la competenza ai Dirigenti per l'emissione dei documenti autorizzatori.

- *Esaminata* la documentazione a corredo della predetta istanza;
- *Verificato* che dagli elementi proposti nella relazione tecnica, a firma dell'ing. Maria Elena Fierotti, non risultano elementi ostativi e, pertanto, sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per poter accogliere l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione;

Esprime PARERE FAVOREVOLE

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

- delle acque reflue provenienti dal servizio igienico presente nel box prefabbricato ad uso ufficio, da immettere nella Pubblica Fognatura Irsap;
- delle acque reflue, provenienti dal dilavamento del piazzale, le quali vengono interamente convogliate, attraverso opportune pendenze, ad una rampa collegata alla vasca di accumulo interrata, nella quale si distingue un primo settore destinato alla sedimentazione, un secondo settore dove è installato un disoleatore, per intercettare gli eventuali oli sospesi, i quali mediante processo di flottazione, vengono separati dall'acqua e per effetto galleggiante possono essere facilmente recuperabili. Sia gli olii che i grassi separati e portati in superficie, vengono convogliati, per mezzo di uno sfioratore, al comparto di accumulo e recuperati e smaltiti.

Le acque così trattate, vengono conferite, insieme alle acque di seconda pioggia che passano per sovrappieno, nella vasca di accumulo per essere utilizzate nell'impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri e l'eventuale sovrappieno, immesso nella pubblica fognatura dell'IRSAP,

alla condizione risolutiva di efficacia che:

la ditta produca un certificato di analisi delle acque reflue (in originale e protocollato al Settore VI), per il rispetto dei limiti, di cui alla Tab. 3 All. 5 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., (scarico in rete fognaria) entro 30 (trenta) giorni dalla messa a regime dell'impianto e con cadenza biennale a partire dalla data di emissione del 1° certificato sopra menzionato.

Ed inoltre alle condizioni che la ditta:


- consenta al personale dell'Autorità competente al controllo, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D. lgs 152/06 e s. m. e i.;
- mantenga i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- comunichi qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione; qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
- ottemperi a quanto specificato nelle condizioni dettate nella Determinazione n. 50 del 03.11.2017 rilasciata dall'IRSAP Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, Ufficio Periferico di Ragusa.

PRENDE ATTO


che, per quanto dichiarato nella relazione fonometrica ambientale sullo studio di impatto acustico in ambiente esterno, redatta dal **Per. Ind. Tommaso Barone**, nella qualità di tecnico competente in acustica ai sensi dei commi 6,7 e 8 dell'art. 2 della L. 447/95, nell'attività esercitata dalla ditta "**Battaglia Gaudenzio srl**" presso l'impianto adibito alla messa in riserva e al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, come testualmente indicato dal tecnico nella relazione suddetta e qui di seguito indicato, "**Si certifica pertanto che i limiti di accettabilità di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 per le aree esclusivamente industriali, sono rispettati**"

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente atto e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, non espressamente qui richiamate, comporterà l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla Normativa vigente.

L' Istruttore Tecnico
Geom. Stefania Papa



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Emanuele Scalone



Il Dirigente
Ing. Giuseppe Giuliano



```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Segnatura xml:lang="it">
- <Intestazione>
  - <Identificatore>
    <CodiceAmministrazione>c_h163</CodiceAmministrazione>
    <CodiceAOO>aoorg</CodiceAOO>
    <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
    <NumeroRegistrazione>0121900</NumeroRegistrazione>
    <DataRegistrazione>2017-11-15</DataRegistrazione>
  </Identificatore>
  <OraRegistrazione tempo="locale">09:44:36</OraRegistrazione>
  - <Origine>
    <IndirizzoTelematico
      tipo="smtp">protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it</IndirizzoTelematico>
  - <Mittente>
    - <Amministrazione>
      <Denominazione>Comune di Ragusa</Denominazione>
      - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
        <Denominazione>Gestione e tutela dell'ambiente (rifiuti, monitoraggio
          aria, acqua, suolo)</Denominazione>
        - <Persona>
          <Denominazione>Papa Stefania</Denominazione>
        </Persona>
        - <IndirizzoPostale>
          <Denominazione> </Denominazione>
        </IndirizzoPostale>
        </UnitaOrganizzativa>
      </Amministrazione>
    - <AOO>
      <Denominazione>Comune di Ragusa</Denominazione>
    </AOO>
    </Mittente>
  </Origine>
  + <Destinazione confermaRicezione="no">
    <Oggetto>TRASMISSIONE PARERE ENDOPROCEDIMENTALE PER L'ADOZIONE
      DELL'A.U.A. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE DITTA
      BATTAGLIA GAUDENZIO SRL - C.DA PIANCATELLA</Oggetto>
  </Intestazione>
- <Descrizione>
  - <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="PARERE BATTAGLIA.pdf">
    <TitoloDocumento>PARERE BATTAGLIA</TitoloDocumento>
  </Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

```

UFFICIO PERIFERICO DI RAGUSA

COPIA DETERMINAZIONE

N. 50 DEL 03-11-2017

Oggetto: SOCIETÀ "BATTAGLIA GAUDENZIO S.R.L." C.DA PIANCATELLA SNC - 97100 - RAGUSA, RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO RETE FOGNANTI ACQUE BIANCHE E NERE DELL'IRSAP DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI RAGUSA, RELATIVA ALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI INERTI UBICATO AL FOGLIO 144 P.LLE 232, 658 E 674 DEL COMUNE DI RAGUSA.

line-break:strict>

II DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la L. R. n. 8 del 12/01/2012;
- la L. R. n. 17 del 08/10/2013;
 - la L.R. n. 8 del 24/05/2016;
- la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati dati gli indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;
- lo Statuto dell'I.R.S.A.P. approvato con D.A. n. 208/8 del 09/02/2017 dall'Assessorato Regionale per le Attività Produttive;
- la determina del Direttore Generale dell'IRSAP n. 171 del 09/08/2013, con la quale tra l'altro vengono delegati i Dirigenti Responsabili degli Uffici Periferici IRSAP le funzioni, fatti salvi i poteri sostitutivi, di controllo ed ispettivo che restano in capo all'IRSAP, riguardanti l'emanazione degli atti che non comportino impegno di spesa, con esclusione degli atti relativi a graduatoria, assegnazione, revoca e quant'altro inerente lotti, rustici e capannoni, nonché degli atti rientranti nella competenza del rappresentante legale dell'Istituto e delle singole Gestioni separate;
- la determinazione del Direttore Generale n.196 del 16/11/2016 relativa alla riorganizzazione del personale dell'IRSAP, con la quale l'ing. Piero Re è stato individuato quale dirigente responsabile dell'Ufficio periferico di Ragusa;
- la nota del 15/09/2017 acquisita al protocollo al n. 23859 del 15/09/2017 con la quale

la società BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. con sede a Ragusa (RG) Contrada Piancatella snc - P. I.V.A. n. 01197200882, ha presentato istanza per l'ottenimento dell'allaccio alle reti fognarie acque bianche e nere dell'IRSAP dell'agglomerato industriale di Ragusa, relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti ubicato al foglio 144 p.lle 232, 658 e 674 del Comune di Ragusa;

- la relazione istruttoria prot. n. 28620/int. del 02/11/2017, quale parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO

- di autorizzare alla società "BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l.", con sede a Ragusa (RG) Contrada Piancatella snc - P. I.V.A. n. 01197200882, ad eseguire i lavori riguardanti l'allaccio alle reti fognarie acque bianche e nere dell'IRSAP dell'agglomerato industriale di Ragusa, relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti ubicato al foglio 144 p.lle 232, 658 e 674 del Comune di Ragusa;

DETERMINA

1. autorizzare i lavori degli allacciamenti alle reti fognarie acque bianche e nere dell'IRSAP, relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti ubicato al foglio 144 p.lle 232, 658 e 674 del Comune di Ragusa, della società "BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l.", C.da Piancatella, 97100 - Ragusa (RG) agglomerato industriale di Ragusa;
2. fare obbligo alla società BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. di:
 - a. verificare preventivamente all'inizio dei lavori la presenza di sottoservizi a rete esistenti, lungo il tratto interessato dagli scavi, ove siano collocati cavi elettrici, telefonici, condutture idriche o fognarie, tubazioni o qualsiasi altra canalizzazione che possa interferire con la nuova opera contattando le Società e/o i vari Enti che gestiscono tali servizi per le necessarie informazioni ed assistenza per gli scavi, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti dei sottoservizi a rete;
 - b. rispettare le norme sulla sicurezza ed in particolare quelle di cui al T.U. 81/2008;
 - c. realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme tecniche e di legge che regolano tale materia;
 - d. assicurare la normale circolazione pedonale e veicolare;
 - e. installare durante i lavori di scavo, appositi segnali di pericolo che si renderanno necessari onde evitare sinistri agli utenti della strada, al riguardo codesta Società si atterrà scrupolosamente alle vigenti norme del codice stradale restando inteso che questo Istituto non assumerà responsabilità per eventuali danni a terzi causati dalla inosservanza delle suddette norme;
 - f. procedere al taglio della banchina o di eventuali tratti di pavimentazione, che dovranno essere eseguiti con forma regolare, provvedendo all'immediato ripristino dello stato dei luoghi;
 - g. realizzare la condotta fognante acque bianche e nere, che dovranno essere poste ad una profondità non inferiore a cm. 80 dal punto più depresso della strada, fermo restando che qualora la stessa dovesse, per un qualsiasi motivo ed in qualunque momento, subire avarie per il transito di automezzi pesanti, per cedimenti del sottosuolo o per qualsiasi altra causa imprevedibile, questo Istituto non ne risponderà e le conseguenti riparazioni saranno a totale carico di codesta Società e sempre previa autorizzazione da parte di questo Ufficio a poterle eseguire; Qualora per esigenze operative, dipendenti dallo stato delle strutture esistenti o per particolari condizioni dei luoghi, non fosse possibile mantenere la profondità della condotta a cm. 80 la società

- dovrà approntare gli accorgimenti tecnici validi che consentano la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e la preservi da qualsiasi danneggiamento, il tutto senza alterare lo stato di fatto le strutture eventualmente esistenti;
- h. installare a propria cura e spese prima dell'immissione dei reflui fognari sia delle acque bianche depurate (provenienti dalla vasca d'accumulo realizzata con provv. Autorizzativo Unico n. 901/2015 del SUAP di RG) che delle acque nere, apposito misuratore per acque reflue, all'interno di un pozzetto realizzato in opera, che deve essere installato nella fascia di rispetto esterna all'area di proprietà della società BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. comunicando all'IRSAP il modello, la matricola e la data di installazione
- i. impegnare la società BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. a consegnare a ultimazione dei lavori un grafico con l'esatta ubicazione planimetrica ed altimetrica delle condotte poste in opera e a trasmettere giusta autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Ragusa e/o dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa già ex Provincia Regionale di Ragusa;
- j. che tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni dal loro inizio;
- k. comunicare a mezzo PEC l'inizio e la fine dei lavori di che trattasi;
- l. che qualora l'IRSAP, o qualunque altro Ente e/o Amministrazione che dovesse subentrare nella gestione degli allacci oggetto della presente autorizzazione, debba procedere all'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, che interferiscano con le condotte testé autorizzate, la stessa a semplice richiesta, dovrà procedere tempestivamente a propria cura e spese a tutti gli spostamenti della condotta di che trattasi, eventualmente occorrenti.
3. fare salvi i diritti di terzi.
4. dare atto che è stato incaricato di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento il geom. Giampiero Zocco con il compito, altresì, di verificare la corretta esecuzione dei ripristini ed il rispetto della presente determina;
5. fanno parte della presente relazione, l'istanza, la relazione tecnica rev.2, l'elaborato stralcio IGM, la planimetria stato di fatto, la planimetria stato di progetto vasca d'accumulo rev.1, la planimetria stato di progetto rev.1 in cui è indicato il tracciato delle condotte fognarie autorizzate a firma dell'Ing. Maria Elena Fierotti;
6. precisare alla società BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. che il rilascio della presente permesso non costituisce autorizzazione allo scarico delle acque bianche e/o nere ed è subordinato ad apposita autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e/o dal Comune competente per territorio;
7. trasmettere copia del presente provvedimento al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (ex. Provincia Regionale di Ragusa), al Comune di Ragusa e alla Società interessata.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Piero Re

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Via Ferruzza, 5 - 90124
Palermo
Tel. 0916494625
Mail: info.it
PEC: info.irsapsicilia.it

Partita IVA: 06141650827
Codice Fiscale: 97279190827
Codice IPA fattura elettronica:
UF8748



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già **PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa

U.O.S. n.3 – Gestione Rifiuti
Responsabile: Geom. Salvatore Fede

Prot. n. **0 03 06753**

Ragusa, **22 SET. 2017**



Al Responsabile dell'U.O.S. n.5 - Ecologia
Dott. Antonino Cataudella

e p.c. **Al Dirigente del Settore 6°**
Ambiente e Geologia
Dott. Salvatore Buonmestieri

SEDE

OGGETTO: Ditta BATTAGLIA GAUDENZIO s.r.l. - Ragusa

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso l'impianto di C/da Piancatella, Zona Industriale di Ragusa.

Parere endoprocedimentale di competenza.

Il Responsabile dell'U.O.S. n.3 - Gestione Rifiuti

- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- **Visti** gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 – *Norme in materie ambientali e ss.mm.ii.*;
- **Visto** il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 – *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*;
- **Visto** il D.M. 5 febbraio 1998, n. 72 – *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*;
- **Visto** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 – *Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 n.72 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"*;
- **Viste** le linee guida *Procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi Artt. 214 e 216 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, emanate da questo Ente nel mese di aprile 2012;

- **Vista** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, trasmessa dal SUAP del Comune di Ragusa in data 01/08/2017 (pratica SUAP n.062/2017) e assunta al protocollo di questo Ente al n.0026247 di pari data, relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso l'impianto di C/da Piancatella, Zona Industriale di Ragusa, già iscritta al n.055 del Registro Provinciale Rifiuti, presentata dal Sig. Gaudenzio Battaglia, nato a Ragusa (RG) il 18/10/1957 e residente a Ragusa in C/da Punta Braccetto s.n., in qualità di legale rappresentante della Battaglia Gaudenzio s.r.l., con sede a Ragusa in C/da Piancatella s.n.;
- **Visto** l'avviso prot. n.0026749 del 07/08/2017, di indizione della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5/01, in forma semplificata modalità asincrona;
- **Vista** la documentazione trasmessa e comprensiva dei seguenti atti ed elaborati tecnici:
 - Istanza al SUAP del Comune di Ragusa;
 - Relazione tecnica;
 - Relazione tecnica integrativa;
 - Cartografia: corografia, stralcio di mappa catastale, stralcio PRG con relativa legenda;
 - Planimetria generale con specifiche pavimentazione e aree gestione rifiuti;
 - Planimetria generale acque meteoriche e scarichi;
 - Planimetria generale emissioni diffuse;
 - Particolare vasca accumulo acque meteoriche;
 - D.D.G. n.214 del 08/03/2007 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse;
- **Vista** la richiesta di documentazione integrativa, avanzata da questo Ufficio giusta nota prot. n.0027791 del 22/08/2017;
- **Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, giusta note prot. n.0028574 del 04/09/2017 e prot. n.0030483 del 21/09/2017, complessivamente comprendente:
 - Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (allegato 1);
 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti (allegato 2);
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio - antimafia (allegato 3);
 - Dichiarazione in materia di delega dei compiti di vigilanza e controllo (allegato 4);
 - Lista di valutazione della conformità all'allegato 5 del D.M. 05/02/1998 (allegato 5);
 - Scheda recupero di materia R5 (allegato 7);
 - Scheda di messa in riserva (allegato 9);
 - Scheda riassuntiva R1-R13 (allegato 10);
 - Potenzialità dell'impianto (allegato 11);
 - Stoccaggio dei rifiuti (allegato 12);
 - Vincoli presenti sull'area (allegato 13);
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - distanza pozzi (allegato 16);
 - Dati attività di recupero (allegato 17);
 - Copia di documento d'identità, in corso di validità, del Sig. Gaudenzio Battaglia;

- **Visto** il D.A. n.94/GAB del 04/04/2017, di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmesso dall'ARTA – Dipartimento Regionale dell'Ambiente con nota prot. n.29175 del 19/04/2017, assunta al protocollo di questo Ente al n.0013685 del 20/04/2017;
- **Considerato** che l'impianto della Battaglia Gaudenzio s.r.l. risulta già iscritto al n.055 del Registro Provinciale Rifiuti delle Ditte operanti in procedura semplificata, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., come recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 5 aprile 2011 n.5;

fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, per quanto di propria competenza

ESPRIME PARERE POSITIVO

in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. 59/2013, per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso l'impianto di C/da Piancatella, Zona Industriale di Ragusa, già iscritta al n.055 del Registro Provinciale Rifiuti, presentata dal Sig. Gaudenzio Battaglia, nato a Ragusa (RG) il 18/10/1957 e residente a Ragusa in C/da Punta Braccetto s.n., in qualità di legale rappresentante della Battaglia Gaudenzio s.r.l., con sede a Ragusa in C/da Piancatella s.n., per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER, di cui all'allegato 4 suballegato 1 D.M. 186/2006, e per le sotto elencate quantità:

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni di recupero e quantità massime	
7.1 7.1.3 a), c)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	170101 – 170107 170904	R5 R13	t/a 35.000
7.6 7.6.3 b), c)	Conglomerati bituminosi e frammenti di piattelli per tiro a volo	170302	R5 R13	t/a 10.000
7.31.bis 7.31.3 bis c)	Terre e rocce di scavo	170504	R5 R13	t/a 25.000
12.3 12.3.3 e), i)	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410 – 010413	R5 R13	t/a 500
12.4 12.4.3 e), g)	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	010410 – 010413	R5 R13	t/a 500
12.16 12.16.3 b)	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	190814	R13	t/a 50
Quantità totale				t/a 71.050


a condizione che:

1. l'attività di recupero dei rifiuti sia svolta all'interno dell'area sita in C/da Piancatella, Zona Industriale di Ragusa, censita all'Agenzia del Territorio di Ragusa al foglio 144, particelle 232 q.p., 673 q.p. e 674 del Comune di Ragusa;
2. la Ditta osservi le disposizioni contenute negli artt. 3, 6, 7 e 8 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;
3. qualora previsti, la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, e il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;
4. l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;
5. lungo il perimetro dell'impianto siano mantenute nel tempo adeguate essenze arboree per occultamento visivo e mitigazione dei rumori, o altri sistemi alternativi di pari efficacia;
6. l'impianto sia mantenuto provvisto di adeguato sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, adeguato sistema di raccolta dei reflui, idonea recinzione;
7. sia mantenuto in perfetta efficienza il sistema per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;
8. il settore per il conferimento dei rifiuti sia mantenuto distinto da quello di messa in riserva;
9. il settore della messa in riserva sia mantenuto organizzato in aree distinte per tipologia di rifiuti trattati e opportunamente separate;
10. la superficie del settore di conferimento sia mantenuta pavimentata e con dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi;
11. lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli sia effettuato su basamenti pavimentati o, qualora richiesto dalle caratteristiche degli stessi rifiuti, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che ne permettano la separazione dal suolo sottostante;
12. sia rispettata ogni altra disposizione di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 n. 72, come aggiornato e integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n.186;
13. la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;
14. la Ditta verifichi, altresì, la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.39 del 08/03/2016, finché lo stesso Accordo avrà efficacia e fintanto che la Ditta risulterà aderirvi come, di fatto, vi ha aderito giusta istanza prot. n.0008055 del 07/03/2016 e adesione n.1/I del 15/03/2016;
15. presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
16. la Ditta attesti annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici;


17. entro il mese di aprile di ciascun anno, la Ditta presenti altresì un report annuale in cui siano riportate tutte le informazioni relative alla gestione dell'impianto di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti e alla destinazione dei materiali e/o dei rifiuti derivanti dalle stesse operazioni di recupero;
18. la Ditta sia in possesso di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni di Legge;
19. sia rispettata ogni altra prescrizione dettata dagli organi competenti.

Ragusa, data del protocollo

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. Arturo Frasca)



Il Responsabile dell'U.O.S. n.3
(Geom. Salvatore Fede)



D. D. G. n. 214

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
VISTO l'abrogato Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988 ed i decreti ad esso connessi;
VISTA la Legge n. 288 del 4/08/1989;
VISTO il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
VISTO il D.A. n. 31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
VISTA la parte quinta del D. Lgs. 152 del 03.04.06, che detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e i suoi allegati;
VISTA la nota datata 12.05.05 (All. 1), acquisita al protocollo dell'U.O. S3-X Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Ragusa con n. 379 del 20.05.05, con la quale la Ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l., con sede legale in c.da Piancatella nel Comune di Ragusa, ha fatto domanda, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di stoccaggio, frantumazione e selezione di rifiuti inerti da svolgere in c.da Barco nel Comune di Comiso (RG);
VISTI gli elaborati progettuali allegati a detta nota e di seguito elencati:
- relazione tecnica (All. 2),
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato (All. 3),
 - tavola inquadramento territoriale (All. 4),
 - planimetria impianto con conteggi planovolumetrici (All. 5),
 - particolari costruttivi (All. 6);
- CONSIDERATO che la C.P.T.A. di Ragusa, nella seduta n. 9 del 06.07.05, ha espresso un parere favorevole (All. 7);
VISTI gli elaborati progettuali allegati alla nota datata 24.10.05, acquisita al protocollo della Provincia Regionale di Ragusa con n. 56864 del 25.10.05, e di seguito elencati:
- scheda tecnica del punto di emissione n. 1,
 - quadro riassuntivo delle emissioni,

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato;
CONSIDERATO che tutta la documentazione sopra citata è stata trasmessa dalla Provincia Regionale di Ragusa con nota n. 54384 del 16.10.06 (All. 8);

VISTA la nota datata 10.11.06 (All. 9), con la quale il Comune di Ragusa ha espresso parere favorevole ai sensi del D. Lgs. 152/06;

VISTO il verbale della conferenza di servizi (All. 10), tenutasi in data 15.11.06 presso gli Uffici del Servizio 3 di questo Dipartimento, convocata ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D. Lgs. 152/06, nel quale è riportato che:

- l'impianto non è individuato in c.da Barco nel Comune di Comiso, come erroneamente riportato nell'istanza, ma in c.da Piancatella nel Comune di Ragusa,
- vi è una discordanza nella documentazione presentata nel tempo dalla Ditta, per cui non è chiaro se l'impianto preveda o meno un punto di emissione convogliata,
- vi sono altre discordanze nelle schede tecniche allegate alla nota datata 24.10.05,
- sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali presentati, atte ad identificare precisamente le aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e trattati e la localizzazione degli umidificatori;

VISTI gli elaborati progettuali allegati alla nota datata 11.12.06 (All. 11), acquisita al protocollo di questo Assessorato con n. 85536 del 12.12.06, e di seguito elencati:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il tecnico dichiara di non tenere conto della scheda tecnica del punto di emissione n. 1, in quanto erroneamente prodotta (All. 12),
- planimetria impianto abbattimento polveri (All. 13);

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 9856/129.11.06 del 05.06.06;

VISTA la nota n. 72107 del 17.10.06, con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha disposto che i provvedimenti amministrativi devono essere inviati alla sua firma;

RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I, condivisa dal Dirigente Responsabile del Servizio 3,

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, alla Ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l., con sede legale in c.da Piancatella nel Comune di Ragusa, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse derivanti dalle attività di stoccaggio, frantumazione e selezione di rifiuti inerti da svolgere

in c.da Piancatella nel Comune di Ragusa.

Gli atti e gli elaborati progettuali approvati, di seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente decreto:

- istanza della Ditta datata 12.05.05 (AII. 1),
- relazione tecnica (AII. 2),
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato (AII. 3),
- tavola inquadramento territoriale (AII. 4),
- planimetria impianto con conteggi planovolumetrici (AII. 5),
- particolari costruttivi (AII. 6),
- parere favorevole della C.P.T.A. di Ragusa (AII. 7),
- nota n. 54384 del 16.10.06 della Provincia Regionale di Ragusa (AII. 8),
- parere favorevole del 10.11.06 del Comune di Ragusa (AII. 9),
- verbale della conferenza di servizi del 15.11.06 (AII. 10),
- nota della Ditta datata 11.12.06 (AII. 11),
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale il tecnico dichiara di non tenere conto della scheda tecnica del punto di emissione n. 1, in quanto erroneamente prodotta (AII. 12),
- planimetria impianto abbattimento polveri (AII. 13).

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

la Ditta dovrà provvedere:

- ad inumidire il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e trasferimento,
- ad inumidire i piazzali in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati,
- alla piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta nell'intero perimetro dell'impianto,
- ad inumidire regolarmente il materiale stoccato, soprattutto nelle giornate particolarmente ventose,
- a dotare il frantoio di un sistema di abbattimento ad umido, tale da non dar luogo ad emissioni diffuse.

E' fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale lavorato entro 3 m dalla recinzione.

Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Il posizionamento dell'impianto di frantumazione e vagliatura e dei cumuli di materiale stoccato dovrà corrispondere a quello descritto nel progetto approvato.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ad esso allegati e ai contenuti del D.Lgs. 152/06.

Art. 4 - La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3 -, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Comune di Ragusa.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio.

In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed a questo Servizio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet dell'Assessorato.
Palermo,



IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Pietro Tolomeo)

- 8 MAR. 2007



Prof. N. 122515

Data 22.09.2015

BATTAGLIA GAUDENZIO S.R.L.

CONTRADA PIANCATELLA S.N.C.

ZONA INDUSTRIALE - 97100 RAGUSA

VALUTAZIONE EMISSIONI DI RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO

LEGGE 447/95 - D.M. AMBIENTE 16.03.1998

* * *

Revisione n. 00

S.A.C. S.r.l.



LA DITTA

BATTAGLIA GAUDENZIO s.r.l.
Contrada Piancatella, s.n.
97100 RAGUSA (RG)
Partita IVA: 01197200882

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	DESCRIZIONE DEL SITO E DELL'ATTIVITÀ	4
3.	STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LA MISURA DELLE EMISSIONI SONORE....	6
4.	RAPPORTO DI MISURA	8
5.	CONCLUSIONI.....	10
6.	STRALCIO CATASTALE - FOGLIO 144 RAGUSA.....	11
7.	STRALCIO P.R.G. RAGUSA - ELABORATI "C" - TAV. 14	12
8.	PLANIMETRIA IMPIANTO CON PUNTI DI MISURA	13



1. PREMESSA

A seguito dell'incarico affidatoci dal Sig. Battaglia Gaudenzio, legale rappresentante della Battaglia gaudenzi Srl, esercente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel sito di C.da Piancatella nell'agglomerato industriale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, in data 18.09.2015 sono stati rilevati e misurati i livelli di rumore derivanti dall'attività svolta ed immessi nell'ambiente esterno, al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di zona.

Le norme di riferimento per l'effettuazione della valutazione sono le seguenti:

- Legge 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto Min. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

La valutazione è stata effettuata dal tecnico competente in acustica Per. Ind. Tommaso Barone, iscritto nell'Elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione Siciliana.

L'elenco aggiornato dei tecnici competenti in acustica della Regione Siciliana è consultabile al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratorregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente/PIR_UOS61Tutelainquacust

STATO DELLE REVISIONI

Edizione N.	01	Data	22.09.2015
Rev. N.	Data	Motivo della Revisione	
00	22.09.2015	Prima emissione	



BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. C.da Piancatella S.n.c. Zona ASI - 97100 Ragusa Valutazione delle emissioni di rumore ai sensi della Legge 447/95	Ed. 01 del 22.09.2015 Rev. 00 del 22.09.2015
--	---

2. DESCRIZIONE DEL SITO E DELL'ATTIVITÀ

La Ditta BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. gestisce un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in C.da Piancatella nell'agglomerato industriale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, in un'area estesa circa 12.500 mq.

Tutta l'area di proprietà della Battaglia Gaudenzio Srl sono identificate catastalmente al foglio di mappa n. 144 particelle nn. 232, 674, 658, 673, 654, 96 (vedere stralcio catastale foglio 144).

La destinazione d'uso del territorio in cui insiste l'insediamento e quello circostante, in base al vigente PRG di Ragusa, è "**ZONA INDUSTRIALE**" (vedere stralcio PRG)

Il sito non ricade all'interno di SIC o ZPS.

Le zone vincolate più vicine al sito sono riportate di seguito con le relative distanze dall'impianto in oggetto:

- Torrente di Cava Renna con vincolo L.431/85 (Legge Galasso): oltre Km 1,8 dall'impianto;
- SIC "Alto corso del fiume Irmino" ITA080002: oltre Km 2 dall'impianto;
- Area con vincolo idrogeologico: oltre mt 200 dall'impianto;
- Area d'interesse archeologico: oltre mt 400 dall'impianto;
- Aree forestali: oltre mt 500 dall'impianto.

Nei pressi del sito non sono presenti ricettori sensibili quali scuole, ospedali e simili

L'area destinata all'attività di recupero è interamente recintata con muretti sormontati da rete metallica rivestita a maglia romboidale per un'altezza complessiva di mt. 2,50

L'accesso avviene da un varco su strada di piano, munito di cancello.



I mezzi che arrivano presso l'impianto per lo scarico dei rifiuti vengono sottoposti a controlli e pesata all'ingresso, quindi scaricano i materiali trasportati nelle apposite aree di messa in riserva.

I rifiuti ammessi in impianto vengono trattati mediante frantumazione, cernita e selezione granulometrica per ottenere un prodotto finito costituito da inerti di varia granulometria (aggregati riciclati) che vengono riutilizzati per opere stradali, rilevati, posa di impianti interrati e simili.

La frantumazione viene effettuata con un "impianto di frantumazione mobile" avente le seguenti caratteristiche:

- Capacità produttiva fino a 200 t/h a seconda del materiale da processare;
- Dimensioni in entrata lunghezza del bordo max. 650 mm;
- Apertura di ingresso 860 x 650 mm;
- Unità frantoio frantoio ad urto RUBBLE MASTER con 2 o 4 martelli;
- Gestione un operatore con radiocomando per la gestione e la movimentazione del frantoio;
- Unità di consegna canale vibrante asimmetrico con 2,6 m³ e 2 Motori di vibrazione ognuno di 3,1 kW, altezza di carico 2.880 mm, Lunghezza e larghezza utili: 2.980 x 1990 mm Feed Control System per un supporto automatico e indipendente dell'alimentazione del dalla sollecitazione sul frantoio, rivestimento antiusura in Hardox 400
- Prevagliatura efficiente prevagliatura tramite griglia a barre, superficie di vagliatura 1.050 x 800 mm, scarico del grano vagliato su nastro d'uscita principale tramite uno scivolo di bypass perfettamente integrato o su nastro d'uscita laterale

- Nastro convogliatore principale larghezza del nastro pieghevole 800 mm, piegabile idraulicamente per il trasporto
- Nastro convogliatore laterale larghezza del nastro pieghevole 500 mm, piegabile idraulicamente per il trasporto
- Gruppo di trasmissione motore diesel Volvo (TIER 3b), 6-cilindri, 168 kW a 1.800 giri, EU-RL2004/26 certificato, generatore sincrono a corrente trifase 40 kVA 400 V, allacciamenti elettrici 230 V e 400 V per azionamenti esterni fino a 15 kVA;
- Sistema Release per eliminare i blocchi nel frantoio;
- Separatore magnetico estremamente potente con rotazione oraria e antioraria, larghezza del nastro di 800 mm;
- Sistema di trasporto cingolato;
- Peso 23.600 kg;
- Abbattimento polveri contenimento delle polveri tramite nebulizzatori nel frantoio, in uscita e sui nastri.



Inizialmente viene posizionato il frantoio mobile nell'area di lavorazione predefinita (*vedere planimetria dell'impianto*)

Successivamente un mezzo meccanico (pala gommata/escavatore) immette il materiale da frantumare nella tramoggia di carico del frantoio, mantenendo la stessa sempre piena per tutta la durata del lavoro

Il materiale in uscita dal frantoio viene temporaneamente ammassato in cumulo per essere poi sistemato nelle apposite aree di stoccaggio (*vedere foto sopra*).

Durante il lavoro si osservano varie pause tecniche (intasamenti, approvvigionamento materiali, rifornimento mezzi, pause fisiologiche, ecc.)

L'attività viene svolta esclusivamente nel periodo diurno, ovvero tra le ore 06.00 e le 22.00

BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. C.da Piancatella S.n.c. Zona ASI - 97100 Ragusa	Ed. 01 del 22.09.2015 Rev. 00 del 22.09.2015
Valutazione delle emissioni di rumore ai sensi della Legge 447/95	

3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LA MISURA DELLE EMISSIONI SONORE

Lo strumento impiegato per le misure del rumore ambientale è un fonometro integratore di precisione idoneo alla misura del rumore secondo gli standard EN 60651/1994 (I.E.C. 651), EN 60804/1994 (I.E.C. 804), EN 61260 (I.E.C. 1260 e 225) relativamente alla classe 1:

- Fonometro integratore Bruel & Kjaer, modello 2250, matricola 2619878
- Microfono Bruel & Kjaer, modello 4189, matricola 2621127
- Calibratore acustico Bruel & Kjaer, modello 4231, matricola 2610019

La strumentazione impiegata è stata sottoposta a taratura presso il centro Bruel & Kjaer (accreditato Danak Reg. nr. 307) in data 14.02.2014 (vedere allegato certificato di taratura):

- Certificato di taratura fonometro: Nr. CDK1401222 del 14.02.2014

All'inizio e alla fine delle misure il fonometro è stato calibrato con sorgente sonora esterna (calibratore acustico) a 94 dB - 1 KHz.

GIORNO 18.09.2015 (misure diurne)

- calibrazione (inizio misure): 94.0 dB
- calibrazione (fine misure): 94.0 dB

le misure effettuate si ritengono pertanto valide.

Le misure sono state effettuate all'aperto, in condizioni meteorologiche normali (vento < 2 m/sec e assenza di pioggia).

Brüel & Kjær 

The Calibration Laboratory
Skodsborgvej 307, DK-2450 Nærum, Denmark



CERTIFICATE OF CALIBRATION

No: CDK1401222

Page 1 of 10

CALIBRATION OF

Sound Level Meter:	Brüel & Kjær Type 2250	No: 2619878	Id: -
Microphone:	Brüel & Kjær Type 4189	No: 2621127	
Preamplifier:	Brüel & Kjær Type ZC-0032	No: 8039	
Supplied Calibrator:	Brüel & Kjær Type 4231	No: 2610019	
Software version:	BZ7224 Version 2.2	Pattern Approval:	PENDING
Instruction manual:	BE1712-18		

CUSTOMER

SICUREZZA AMBIENTE CERTIFICAZIONI SRL
VIA SCIASCIA 29
97013 COMISO
RG, Italy

CALIBRATION CONDITIONS

Preconditioning: 4 hours at 23°C ± 3°C
Environment conditions: See actual values in Environmental conditions sections.

SPECIFICATIONS

The Sound Level Meter Brüel & Kjær Type 2250 has been calibrated in accordance with the requirements as specified in IEC61672-1:2002 class 1. Procedures from IEC 61672-3:2006 were used to perform the periodic tests. The accreditation assures the traceability to the international units system SI.

PROCEDURE

The measurements have been performed with the assistance of Brüel & Kjær Sound Level Meter Calibration System 3630 with application software type 7763 (version 5.0 - DB: 5.00) by using procedure 2250-4189.


RESULTS


Calibration Mode: Calibration as received.

The reported expanded uncertainty is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence of approximately 95 %. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with EA-4/02 from elements originating from the standards, calibration method, effect of environmental conditions and any short time contribution from the device under calibration.

Date of calibration: 2014-02-14

Date of issue: 2014-02-14


Steen Vodstrup Andersen
Calibration Technician


Erik Bruus
Approved Signatory

Reproduction of the complete certificate is allowed. Parts of the certificate may only be reproduced after written permission.

4. RAPPORTO DI MISURA

Le misure del rumore sono state effettuate conformemente a quanto disposto dal D.M. 16 marzo 1998, al fine di verificare il rispetto dei limiti assoluti di zona validi per "zone esclusivamente industriali".

TEMPO DI RIFERIMENTO: **DIURNO**
TEMPO DI OSSERVAZIONE: 09.30 - 11.15
TEMPO DI MISURA: 10.02 - 11.00

Dopo aver effettuato l'analisi dell'attività sono stati scelti n. 6 punti di misura del rumore ambientale, in ognuno dei quali sono state eseguite le misure del rumore.

La strumentazione è stata installata in prossimità del confine, con il microfono del fonometro posizionato su apposito cavalletto, a m 1,5 di altezza da terra, orientato in modo che la linea di vista tra il microfono e le sorgenti sonore soggettivamente percepibili non venisse interrotta da ostacoli.

In prossimità del microfono non erano presenti superfici riflettenti.
Il microfono è stato infine collegato al fonometro con apposito cavo di prolunga, in modo da evitare possibili interferenze per la presenza di operatori.

Durante il tempo di misura erano in funzione, nelle normali condizioni di esercizio, le seguenti attrezzature:

- Frantoio mobile Rubble Master
- Pala Gommata

Le condizioni meteorologiche durante il periodo di misura sono state le seguenti:

- Vento: 0.0 m/sec - 0.2 m/sec da sud (velocità misurata con anemometro analogico portatile)
- Pioggia: ASSENTE

TABELLA DEI RILEVAMENTI ACUSTICI					
N° misura	Tipo misurazione	PUNTO	Limite per le Zone Industriali	Leq dB(A)	Durata (min.sec)
01	Rumore ambientale	A	70	65.5	05.28
02	Rumore ambientale	B	70	66.0	06.10
03	Rumore ambientale	C	70	67.0	05.55
04	Rumore ambientale	D	70	68.5	06.12
05	Rumore ambientale	E	70	59.5	05.45
06	Rumore ambientale	F	70	55.5	06.22

- Tutte le misure sono state eseguite per un intervallo di tempo sufficientemente lungo, fino ad ottenere letture stabilizzate entro ± 0.3 dB
- Le misure sono state arrotondate a 0,5 dB
- Non sono state riconosciute componenti impulsive o tonali nel rumore rilevato



BATTAGLIA GAUDENZIO S.r.l. C.da Piancatella S.n.c. Zona ASI - 97100 Ragusa Valutazione delle emissioni di rumore ai sensi della Legge 447/95	Ed. 01 del 22.09.2015 Rev. 00 del 22.09.2015
--	---

5. CONCLUSIONI

Le norme relative alle emissioni di rumore nell'ambiente esterno derivanti da attività produttive sono specificamente disciplinate da:

- D.P.C.M. 1° marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
- Legge quadro sull'inquinamento acustico Legge 447/95
- Decreto Min. Ambiente 16 marzo 1998 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico)

Per il caso in esame è stato verificato il rispetto dei limiti di accettabilità indicati all'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in attesa della classificazione del territorio comunale non ancora attuata, secondo i criteri previsti dall'art. 4 comma 1, lett. a) della legge 447/95:

- Nell'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 per:
 - "Zone esclusivamente industriali" viene posto il limite diurno e notturno pari a 70 dB.

Il livello continuo equivalente del rumore misurato nei 6 punti indicati nella planimetria allegata non ha in nessun caso superato i limiti di legge, malgrado l'influenza del rumore da traffico veicolare.

Si certifica pertanto che i limiti di accettabilità di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 per le aree "esclusivamente industriali", sono rispettati.




6. STRALCIO CATASTALE - FOGLIO 144 RAGUSA

Ufficio Catastrale di Ragusa - Territorio servizi Catastrali - Direttore Ing. Giovanni Pappalardo




7. STRALCIO P.R.G. RAGUSA - ELABORATI "C" - TAV. 14



	A1 Zona A		A2 Ville, masserie, fattorie
	A3 Case rurali		Strade comunali ed intercomunali
	Strade interpoderali		Giardini
	EDIFICI E CONTESTI EDIFICATI RESIDENZIALI MODERNI		B1 Zona B
	B2 Case sparse		Padiglioni Plant di Recupero ex L. 37/85
	Limito della fascia di rispetto del Perim. Plant di Rec. ex L. 37/85		NUOVA EDIFICAZIONE
	Perimetri Prescritzioni esecutive		CONTESTI PRODUTTIVI
	Villaggi turistici esistenti		Contesti turistici ricettivi esistenti
	Contesti turistici ricettivi di progetto		Contesti produttivi esistenti
	Contesti produttivi di progetto		Cave e contesti estrattivi mineraria esistenti

8. PLANIMETRIA IMPIANTO CON PUNTI DI MISURA



LEGENDA

A 17.01.07 - 17.09.04 - 17.01.01
 B 17.05.04
 C 17.03.02
 D 01.04.10 - 01.04.13

- DEPOSITO RIFIUTI INERTI IN INGRESSO
- DEPOSITO MRS IN USCITA (0/70)
- IMPIANTO MOBILE DI FRAMMENTAZIONE MAFCA-FUSILE (MASTRB)
- DEPOSITO MRS VAGLIATO (0/2)
- DEPOSITO MRS VAGLIATO (11/32)
- DEPOSITO MRS VAGLIATO (2/11)
- DEPOSITO MRS VAGLIATO (11/32)
- DEPOSITO MRS VAGLIATO (0/2)
- VASCA RACCOLTA ACQUA PIOVANA A CIELO APERTO E TOTALMENTE INTRATA IN C.A.
- PISA PONTE
- BOX PREFABBRICATO A SERVIZIO DELLA PESATA SUPERFICIE TOTALE IMPIANTO: 10.250 mq
- IRRIGATORI CON RAGGIO DI 50 mt CIRCA
- PERCORSO MEZZI IN ENTRATA
- PERCORSO MEZZI IN USCITA
- PERCORSO MATERIALE DA FRAMMENTARE
- PERCORSO ACQUA PIOVANA

SCHEDA 19

SMALTIMENTO RS011



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>Chiaramonte Gulfi (RG), C.da Gulfi</i>
ESERCENTE:	<i>4R ECOLOGIA E COSTRUZIONI SRL</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Autorizzazione Integrata Ambientale n.275 del 29/03/2016 Val. 10 anni</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	<i>2026</i>
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R13, R5</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170101, 170302, 170504</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>60.000</i>



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 7 - Autorizzazioni

Protocollo n. 13762

29 MAR 2016

Palermo, _____

Risposta a _____

del _____

OGGETTO: Società 4R Ecologia e costruzioni s.r.l. (P.IVA: 01048130882) - Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG). **Notifica Decreto A.I.A. n. 275 del 29/03/2016**

Racc. A/R



e p.c

4R Ecologia e Costruzioni s.r.l.
c.da Gulfi 5/C
97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

A.R.T.A
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 VAS-VIA
Via Ugo La Malfa, 169
90100 - PALERMO

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 2 - Tutela dall'Inquinamento Atmosferico
Via Ugo La Malfa, 169
90100 - PALERMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
V.le Del Fante, 10
97100 - RAGUSA (RG)

Comune di Chiaramonte Gulfi
Corso Umberto I 65
97012 - CHIARAMONTE GULFI

Arpa Struttura Territoriale
V.le Sicilia, 7
97100 - RAGUSA

Arpa Sicilia
Via San Lorenzo, 312 G
90146- PALERMO

Comando Provinciale della Guardia di Finanza
Via Archimede, 17
97100 - RAGUSA

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa
Via Mario Rapisardi, 124
97100 - RAGUSA

G.U.R.S.
Via Caltanissetta, 2 - 90100
90100 - PALERMO

Servizio 5 Osservatorio D.R.A.R.
SEDE

Ufficio Documentazione Autorizzazioni
SEDE

Si notifica il D.D.S. n 275 del 29/03/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 e seguenti del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società 4R Ecologia e Costruzioni s.r.l. (gestore IPPC).

Agli Uffici che leggono per conoscenza si comunica che il D.D.S. n 275 del 29/03/2016 è stato pubblicato per intero sul sito WEB di questo Dipartimento – Servizio 7 – Autorizzazioni.

Alla GURS si trasmette estratto del predetto Decreto affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Dirigente U.O.3

(Dott. Marcello Vento)





REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: Società 4R Ecologia e costruzioni s.r.l. (P.IVA: 01048130882) - Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG).

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;

Visto il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 - Autorizzazioni;

Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicitaria previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e smi;

Visto il DDG 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e s.m.i.;

Visto il "*Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani*" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione

- ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/ CE e 2003/87/CE;
- Viste le norme tecniche di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 (*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*) e succ. mm.ii. ed al D.M. n. 161 del 12/6/2002 (*individuazione dei rifiuti pericolosi che possono essere sottoposti alle procedure semplificate*);
- Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la l.r. 15 maggio 2015 n. 20 art. 91, comma 3 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art. 33 D.lgs n. 152/06;
- Viste le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt 27 e 28 del Dlgs 22/97 e successivamente ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/06, alla Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l. con: Ordinanza Commissariale n. 1171 del 20/10/2003; D.D.S. n. 184/SRB del 17/10/2008; D.D.G. n. 1005 del 14/10/2010; D.D.S n. 2158 del 12/11/2012 e DDS n. 1831 del 22/10/2013, quest'ultime nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Vista la nota assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al n. 72120 del 09/11/2004 con la quale la Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l. ha presentato istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi Dlgs n. 372/99 e ss.mm.ii. per l'esercizio di un impianto messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG);



- Visto la nota n. 39430 del 19/09/2013 con la quale il Servizio VAS VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha trasmesso il fascicolo amministrativo della Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l.;
- Visto il progetto presentato dalla Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l., oggetto della verifica di assoggettabilità da parte del servizio VAS VIA del Dipartimento Regionale Ambiente, costituito dai seguenti elaborati:
- R1 Relazione Generale
 - R2 Relazione idraulica e idrogeologica
 - R3 Relazione geologica
 - Tav. 1: Carta Geolitologica e Carta Idrogeomorfologia
 - Tav. 2: Carta Litotecnica – Carta Pericolosità Sismica - Carta Pericolosità Geologica
 - R3.1 Report indagini geofisiche
 - R4 Relazione geotecnica
 - R4.1 Relazione geologico-tecnica
 - R5 Elenco prezzi unitari, analisi prezzi
 - R6 Computo metrico estimativo e quadro economico
 - R7 Studio di impatto ambientale
 - R7.1 Stralcio CTR IGM Ortofoto
 - R7.2 Carta dei vincoli
 - R7.3 Tavole tematiche geologiche
 - R7.4 Carta uso suolo e degli habitat
 - R7.5 Planimetria generale dell'impianto
 - R7.6 Carta delle simulazioni acustiche;
 - EG1 Inquadramento territoriale
 - EG2 Tavola dei vincoli e della viabilità
 - EG3 Planimetria dello stato di fatto
 - EG4 Profili stato di fatto
 - EG5 Rilievo fotografico
 - EG6.1 Planimetria generale dell'impianto
 - EG6.2 Sovrapposizione impianto su catastale
 - EG7 Sezioni di progetto
 - EG8.1 Particolari vasche di stoccaggio
 - EG8.2 Recinzioni e cancelli
 - EG8.3 Sistema impianto lavaggio ruote
 - EG8.4 Impianto di trattamento acque di prima pioggia
 - EG9.1 Sistema di regimentazione acque bianche grigie e approvvigionamento idrico
 - EG9.2 Planimetria viabilità interna
 - EG9.3 Impianto di distribuzione irrigatori per abbattimento polveri;
- Considerate in sintesi, le caratteristiche dell'impianto denominato "messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG)".
- operazioni: R13, R5 Allegato C alla parte IV del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. – categoria IPPC 5.1 e 5.3
 - ubicazione: C.da Gulfi 5/C, territorio di Chiaramonte Gulfi
 - dati catastali: foglio 76 territorio di Chiaramonte Gulfi, p.lle 336, 392, 393;
 - capacità dell'impianto: 31.500 t/anno di capacità di trattamento di rifiuti pericolosi e 60.000 t/anno di capacità di trattamento di rifiuti non pericolosi;
 - estensione superficie impianto : 14.500 mq;
- Visto il provvedimento prot. n 454989 del 09/10/2014, con il quale il Serv 1 VAS VIA ha disposto l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale dall'art. 23 ex art 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- Preso atto che la Società 4R Ecologia & Costruzioni S.r.l. nell'ambito della procedura per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ha ottemperato alle misure di pubblicità previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., consistenti in un avviso sintetico pubblicato sulla GURS del 24/08/2012;
- Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 24/11/2014, 05/03/2015 e 30/06/2015 ed i pareri rilasciati dai quali emerge che:
- il Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa con nota prot. n. 4873 del 14/08/2012 ha autorizzato e approvato il progetto prescrivendo delle condizioni;
 - l'ASP (RG) S.I.A.V con nota prot. n. 1323/IAV, ha espresso parere favorevole;
 - il Comune di Chiaramonte Gulfi con nota prot. n. 8396 del 11/05/2012 ha rilasciato certificazione di compatibilità urbanistica e con Determina n. 100 del 28/10/2004 ha autorizzato lo scarico dei reflui con prescrizioni;
 - la SRR Ato 7 Ragusa con nota prot. n. 86 del 05/03/2015 ha trasmesso il parere favorevole dell'ATO Ragusa Ambiente ;
 - l'ASP (RG) S.Pre.S.A.L. con nota prot. N 402/15/SPreSAL, ha espresso parere favorevole;
 - il Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico del DRA con nota prot. n. 4226 del 16/09/2015 ha espresso parere favorevole per l'emissione in atmosfera con prescrizioni;
 - Il servizio 4 del Dipartimento dell'Urbanistica con nota prot. N2888 del 09/02/2015 il parere favorevole n. 2 del 29/01/2015;
 - il Genio Civile di Ragusa in occasione della CdS del 24/11/2014 ha espresso parere favorevole e successivamente confermata con nota prot. n. 26475 del 16/02/2015;
 - il Servizio Ispettorato Forestale di Ragusa, con nota prot. n. 5457 del 15/01/2013, ha dato Nulla Osta all'esecuzione dei lavori con prescrizioni;
 - la Provincia Regionale di Ragusa - Libero Consorzio Comunale – settore X, con nota prot. n. 24438 del 30/06/2015, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
 - ARPA - Struttura Territoriale di Ragusa, con nota prot. n. 39547 del 30/06/2015, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni;
- Visti il certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Chiaramonte Gulfi del 26/09/2011 relativo alle P.lla 336 392 393 del F° 76;
- Visti i titoli di possesso: 1) decreto di trasferimento del Tribunale di Ragusa del 09/09/2008 relativo alla p.lla 336 del foglio di mappa 76, 2) verbale di liquidazione repertorio n. 25326 del 14/02/2012 relativo alla p.lla 393 ed 3) verbale di liquidazione repertorio n. 24274 del 30/07/2009 relativo alla p.lla 392;
- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

- Visto** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- Considerato** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- Vista** l'iscrizione nella sezione "Amministrazione Trasparente – White List della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa prot. 2014/24665/I.E.1/Area 1 del 15/01/2015, rilasciata alla Società 4R Ecologia e Costruzioni Srl;
- Vista** la nota prot. n. 5507 del 05/01/2016, con la quale l'Ufficio trasmette al Gestore IPPC copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- Visto** la nota del 25/02/2016 con la quale il Gestore IPPC, dopo avere preso visione dello schema di Decreto ricevuto con la nota n. 5507 del 05/02/2016, propone delle modifiche allo stesso;
- Vista** la ricevuta di pagamento oneri istruttori di € 2.500 effettuata in data 27/10/2015 e la ricevuta dell'integrazione dei suddetti oneri per l'importo di € 9.300 effettuata in data 23/11/2015;
- Vista** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di € 180,76 effettuata il 09/10/2012;
- Ritenuto** che, sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri favorevoli espressi dalla maggioranza degli Enti/Uffici coinvolti nella procedura, valida anche ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della L.R. 9 del 08/04/2010 e che la documentazione tecnica ed il progetto definitivo presentati comprensivi di tutte le prescrizioni scaturite nella Conferenza sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
- Ritenuto** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

Art. 1

Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi della parte II titolo III-Bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla Società 4R Ecologia e Costruzioni s.r.l. (gestore IPPC) con sede legale in C/da Gulfi 5/C Chiaramonte Gulfi (RG), per il progetto denominato - impianto messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG).

Attività IPPC in allegato VIII alla parte seconda, punti 5.1 e 5.3 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro 10 anni dalla data del presente provvedimento. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

Art. 2

La presente autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I della parte V del Dlgs. n. 152/06);
- Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte III del del Dlgs. n. 152/06);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del Dlgs. n. 152/06).

Le autorizzazioni precedenti, richiamate nelle premesse (Ordinanza Commissariale n. 1171 del 20/10/2003; D.D.S. n. 184/SRB del 17/10/2008; D.D.G. n. 1005 del 14/10/2010; D.D.S n 2158 del 12/11/2012 e DDS n. 1831 del 22/10/2013) restano valide fino alla data dalla messa in esercizio dell'impianto in conformità alle prescrizioni attuative della presente autorizzazione e, comunque, non oltre mesi otto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce:

Approvazione del progetto denominato - impianto messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi sito in Chiaramonte Gulfi (RG) – con le prescrizioni e modifiche di cui ai successivi art. 4 e 5, identificato all'interno del foglio 76, p.lle 336, 392, 393. il progetto prevede le seguenti opere di ampliamento e ammodernamento

1. Dismissione dell'attuale impianto di frantumazione consistente nello smontaggio e smaltimento del gabbiotto metallico e del nastro trasportatore, con demolizione del fabbricato in muratura di blocchi di calcare.
2. Riorganizzazione delle baie interne per lo stoccaggio dei rifiuti che conferiranno in azienda mediante la realizzazione di due nuovi terrazzamenti ognuno dei quali conterrà esclusivamente o rifiuti pericolosi o non pericolosi al fine di evitare possibili errori degli operatori; le nuove baie verranno realizzate mediante muri in c.a. prefabbricati in cima ai quali verranno inserite delle guide su cui avranno la possibilità di scorrere, in automatico, dei teloni in PVC, che consentiranno di coprire tutte le baie.
3. Realizzazione, a monte dei due terrazzamenti, di due piste lungo le quali un moderno impianto di frantumazione semovente potrà, una volta frantumato il materiale direttamente scaricarlo sulle baie sottostanti.
4. Realizzazione, a monte dell'impianto, di una nuova area per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
5. Riorganizzazione della viabilità interna, delle pendenze dei piazzali, del sistema di convogliamento delle acque di prima pioggia e dell'impianto di lavaggio delle ruote.
6. Completamento della fascia arborata a confine con le recinzioni presenti.

Autorizzazione alla gestione dell'impianto per le operazioni di recupero R5 ed R13 Allegato C alla parte IV del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii, per una capacità di trattamento massima pari a 31.500 t/anno di rifiuti pericolosi e di 60.000 t/anno di rifiuti non pericolosi di cui alle categorie IPPC 5.1 e 5.3 dell'Allegato VIII alla parte seconda del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii

Art. 4

Le prescrizioni dettate dai seguenti provvedimenti sono fatte salve anche se non pedissequamente riportate nel successivo art. 5:

- Disposizione di esclusione del progetto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale con prescrizioni del Servizio 1 VAS VIA di ARTA, prot. n 45 989 del 09/10/2014, che costituisce parte integrante del presente Decreto,
- Parere di competenza relativo alle emissioni in atmosfera, nota prot. n. 42261 del 16/09/2015, che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Art 5

La presente autorizzazione integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge, norme tecniche e condizioni dettate dagli Enti/Uffici partecipanti alle Conferenze dei Servizi, in premessa citati di cui alla seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere realizzata una fascia di verde di medio e alto fusto appartenente alla vegetazione autoctona o storicizzata dell'ambiente in loco, della profondità di almeno mt. 10 poste a doppio filare o sfalsate;
2. Dovrà essere ridotta al minimo l'impermeabilizzazione dei terreni nell'ambito delle aree destinate all'impianto;
3. Prima dell'inizio dei lavori il Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. dovrà essere avvertita per esercitare l'Alta Sorveglianza;
4. Il progetto approvato dovrà essere realizzato nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici presentati e approvati, e a quanto descritto nella relazione tecnica descrittiva ed in quella paesaggistica;
5. Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dal Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. e dovrà rispettare le condizioni superiori espresse per non incorrere nella sospensione e/o rimessa in pristino dei lavori ai sensi degli artt. 150-167 e delle sanzioni previste a carico dei trasgressori ai sensi dell'art 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/04, ex art. 163 del D.Lgs. 4901/99;
6. L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela: paesaggistica ed è valida, ai sensi dell'art. 16 del regolamento 03/06/1940 n.1357, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposti a nuova approvazione. Resta fermo l'obbligo della osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Reg. Edilizio, del P.R.G. e delle Leggi Urbanistiche Vigenti;
7. Dovranno essere attuati tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare emissioni di sostanze odorigene la proliferazione di insetti, polveri o altre infestanti;
8. Si autorizza lo scarico dei reflui derivanti, dall'insediamento produttivo in c.da Gulfi 5C, dai servizi e docce in pubblica fognatura a condizione che essi siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dal Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione e nel rispetto della L.R. 27/86 e del D.Lvo n. 152/99 ed alle seguenti prescrizioni e condizioni: lo scarico suddetto dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità;
9. Nella presente autorizzazione non sono compresi eventuali scarichi derivanti dalla attività produttiva dell'opificio.
10. E' fatto obbligo di: a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa natura degli scarichi, b) notificare al Comune ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà della ditta, c) dare tempestiva comunicazione al Comune e agli organi preposti per legge al controllo e alla vigilanza, della data di inizio dell'attività lavorativa;
11. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle previsioni progettuali;
12. Non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque né durante l'esecuzione dei lavori né ad ultimazione degli stessi;
13. Il materiale di risulta che non verrà riutilizzato in loco, dovrà essere adeguatamente sistemato sui terreni circostanti e, in ogni caso, non è consentito abbandonare lo stesso così da determinare dissesti idrogeologici, oppure smaltito ai sensi della normativa vigente;
14. Dovranno essere realizzate opportune opere di raccolta e smaltimento delle acque piovane;
15. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato anche al Distaccamento Forestale di Chiaramonte Gulfi, pena inadempienza;
16. L'esecuzione dei lavori è subordinata all'acquisizione di eventuali altre autorizzazioni e/o pareri previsti dalle norme vigenti in special modo di quelle riguardanti la tutela delle zone a particolare valenza naturalistica e sottoposta a vigenza dell'art 10 della L.R. 16/96 e s.m.i.;
17. Resta a carico del Comune l'accertamento della distanza dai boschi e/o delle aree forestali e l'applicazione delle relative forme restrittive a tutela dei complessi vegetazionali;
18. Resta a carico della Soprintendenza parere in merito al Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle norme di tutela paesistico-ambientale;
19. Tutte le autorizzazioni dovranno essere tenute in cantiere ed esibite al personale incaricato dei controlli;

20. La recinzione dovrà essere rivestita con intonaco di tonalità tenue;
21. Dovranno essere acquisiti tutti gli altri pareri e/o nulla osta previsti per legge ed in modo particolare le necessarie autorizzazioni per l'Immissione delle acque di troppo pieno dello stabilimento nell'impluvio naturale presente ad est dell'area dello stabilimento;
22. La ditta dovrà porre in atto quanto esposto in tutti gli elaborati progettuali presentati relativamente sia al ciclo di trattamento dei rifiuti, sia a quanto previsto nel P.M.C.;
23. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto della normativa di settore e con particolare riferimento alla parte quinta del D.Lgs. 23 aprile 2006 n°152 e ss.mm.ii.;
24. La ditta dovrà attenersi alla Parte I (Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulenti) allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
25. Durante l'attività di frantumazione dovrà essere messa in atto la "Migliore Tecnica Disponibile" per l'abbattimento delle polveri diffuse;
26. Non si devono creare cumuli o di materiale lavorato entro tre metri lineari dalla zona di recinzione. In ogni caso si deve garantire che la base del cumulo non tocchi limite perimetrale;
27. I camion adibiti al trasporto del materiale devono essere coperti con apposito telo;
28. Compatibilmente con l'orografia e con le caratteristiche agronomiche del sito, qualora non esistente, realizzare lungo il perimetro dell'area interessata alle attività dello stabilimento, una fascia di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta;
29. Il piazzale e le aree di transito dei mezzi di approvvigionamento di sabbia e pietrisco della tramoggia dell'impianto di betonaggio, nonché il materiale stoccato, devono essere umidificati per mezzo di un impianto di innaffiamento stabile con ugelli umidificatori per mezzo di un impianto di innaffiamento stabile con ugelli regolati da un timer, ed al bisogno l'impianto deve essere avviato anche a manualmente;
30. La zona di movimentazione deve prevedere la creazione di un'area pavimentata;
31. I valori di emissione dell'attività di betonaggio devono essere mantenuti entro i limiti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., e secondo quanto previsto dall'allegato I e dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs 152/2006;
32. Attenersi ai criteri di valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, a quelli di cui all'allegato VI alla parte V del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., dove sono compresi i metodi analitici, pubblicati anche nel D.M. 25/08/2000;
33. I punti di emissione devono essere provvisti di idonei punti di prelievo e devono riportare una sigla identificativa e nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169:2001 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche e delle norme vigenti UNI, e laddove le norme tecniche non fossero attuabili, si potranno applicare altre opzioni (opportunamente documentate) concordate con l'ARPA;
34. Deve essere definita un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi;
35. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore dell'impianto ed opportunamente registrate;
36. Garantire condizioni di sicurezza al personale preposto alle attività di controllo, osservando i requisiti specificati al punto 6.2 della Norma Uni 10169:2001;
37. Le rilevazioni volte a caratterizzazione e determinazione degli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse;
38. La ditta realizzi adeguata pavimentazione dei piazzali e dei percorsi interni ed al contempo provveda alla pulizia con cadenza giornaliera degli stessi;
39. Per quanto attiene specificatamente ai rifiuti, a pag.42 del PMC, si asserisce che i rifiuti di cui ai codici CER 19 08 11, 19 0813,19 09 02 e 19 09 09 (fanghi) giungono in impianto in condizioni tali (stato solido filtro-pressato) da non produrre percolato e/o fenomeni di percolazione. Tuttavia, per una maggiore cautela, è opportuno che tali aree, come tutte le aree che trattino rifiuti pericolosi, siano adeguatamente impermeabilizzate;
40. Ai fini di escludere che le attività realizzate possano nel tempo influire negativamente sulla qualità delle acque di falda, al momento presenti a profondità di circa 50 mt dal p.c., la ditta deve individuare un pozzo a monte ed uno a valle, dello stabilimento lungo la linea di deflusso della

- falda per la verifica della qualità delle acque attraverso la ricerca di parametri, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prevedendo il relativo piano di montaggio;
41. Prima che si proceda al convogliamento delle acque di troppo pieno presso il canale esistente in cemento armato per lo scarico nell'impluvio naturale, si dovrà procedere alla analisi sulla presenza di eventuali inquinanti;
 42. Siano eseguiti, con cadenza non superiore a 5 anni, specifici controlli relativi alla presenza di eventuali inquinanti nel suolo;
 43. Il Tecnico Responsabile dell'impianto dovrà possedere idoneo titolo di studio e riconosciuta e verificabile esperienza nella gestione di impianti simili;
 44. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero, fatti salvi la miscelazione e l'accorpamento con altri materiali (non rifiuti) finalizzate al miglioramento delle caratteristiche meccaniche (resistenza, rottura e compressione) dei prodotti ottenuti dal recupero ed all'ottenimento di caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di identità per questo riutilizzo;
 45. I soggetti cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dovranno essere individuati in fase di progetto esecutivo e comunque preliminarmente alla messa in esercizio dell'impianto in oggetto. Di questi soggetti dovranno essere acquisite apposite dichiarazioni riguardanti tra l'altro la disponibilità a ricevere i rifiuti e la qualità di rifiuti trattabili.
 46. I rifiuti prodotti dalle operazioni previste in progetto devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle qualità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
 - allorché il quantitativo di rifiuti non speri il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 47. Le aree di stoccaggio delle materie prime, ivi compresi serbatoi e container, devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le qualità, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità, nonché le norme di comportamento per la manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
 48. Qualora la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati in idonei contenitori, sino a quando gli interventi di ripartizione non siano stati completati.
 49. Ogni partita di rifiuto in ingresso dovrà essere registrato riportando la codifica della baia in cui verrà collocata;
 50. Il gestore provvederà ad adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs 152/06 e a darne comunicazione anche alla ST di Ragusa ARPA Sicilia, nei medesimi tempi;
 51. Il gestore provvederà a effettuare l'attività di autocontrollo alle emissioni inquinanti e di verifica di sistemi e impianti, secondo tempi e modalità riportate nel piano di Monitoraggio e controllo. Pertanto trasmetterà all'Autorità Competente, alla ST di Ragusa ARPA Sicilia e ad eventuali altri Organi accertatori individuati dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, con anticipo di almeno giorni 15, il calendario delle attività di autocontrollo, con il dettaglio delle matrici ambientali e i punti di emissione oggetto del monitoraggio. Il calendario di massima delle attività di autocontrollo annuali dovrà essere comunicato, agli stessi Organi, all'inizio di ciascun anno solare;
 52. Nel caso di violazioni delle condizioni dell'autorizzazione e di inconvenienti o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente, il gestore provvederà a darne immediata comunicazione agli organi indicati dall'art. 29 decies del D.Lgs 152/06. Provvederà inoltre, per eventi relativi alle emissioni in atmosfera, ad adottare le modalità previste dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs 152/06, fermo restando eventuali altri obblighi di comunicazione previsti dalla vigente normativa. Le comunicazioni dovranno contenere le informazioni inerenti le azioni intraprese nell'immediato e quelle da adottare per la minimizzazione degli impatti. Il PMC deve essere pertanto integrato con tali modalità operative;



53. In riferimento al punto 4 del Provvedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs 152/06, rilasciato dall'Assessorato Territorio e Ambiente Servizio I V.A.S. e V.I.A. con prot. n.45989 del 9/10/2014, nel caso in cui, a seguito di attività di monitoraggio eseguita sulle materie prime seconde, ottenute dal processo di recupero dei rifiuti, si riscontrasse il superamento dei limiti di legge, il gestore dovrà darne immediata comunicazione agli organi indicati dall'art. 29 decies del D.Lgs 152/06 e alla ST di Ragusa Arpa Sicilia e dovrà individuare delle idonee misure di mitigazione e trasmettere apposita relazione illustrativa sia alla ST di Ragusa Arpa Sicilia. Le materie prime non conformi continuano pienamente a rientrare nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti con il conseguente obbligo del formulario di identificazione per il loro trasporto e del conferimento a soggetti autorizzati ai sensi del predetto D.lgs. n. 152/2006
54. Il test di cessione deve essere effettuato su un campione che abbia la stessa forma fisica e caratteristiche chimiche del prodotto di cui si prevede l'impiego o la commercializzazione e deve essere rappresentativo della totalità del materiale da esaminare;
55. Il test di cessione, eseguito secondo la metodologia prevista dall'allegato 3 al D.M. 5/2/98 deve essere certificato da professionisti abilitati in tal senso ed effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di recupero o quando viene meno il carattere di rappresentatività (medesime caratteristiche di provenienza e di qualità del rifiuto e di omogeneità di miscelazione con la materia prima) del campione stesso;
56. Le analisi effettuate sui prodotti ottenuti, oltre a dover garantire che i componenti eluiti dai campioni rispettino le concentrazioni limite di cui alla Tabella dell'allegato 3 al D.M. 5/2/98 (ove prescritto dalle specifiche operazioni di recupero previsti dai Paragrafi del citato D.M. 5/2/98), devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologiche anche di resistenza e rottura a compressione, conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni caso nelle forme usualmente commercializzate, senza presentare caratteristiche di pericolosità superiori a quelle dei prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
57. I prodotti che non dovessero possedere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (CNR, UNI, ASTM etc...), continuano pienamente a rientrare nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti con il conseguente obbligo del formulario di identificazione per il loro trasporto e del conferimento a soggetti autorizzati ai sensi del predetto D. lgs. n. 22/97;
58. Il gestore provvederà a trasmettere agli organi di cui al punto 2, con frequenza annuale, un report dei dati analitici e gestionali dell'impianto corredato di elaborazioni statistiche dei dati che evidenzino l'andamento temporale dei tenori di inquinanti emessi dagli impianti e le variazioni rispetto agli anni precedenti. Il report deve essere inviato a cura del gestore dell'impianto e deve contenere i dati di monitoraggio e gestione aggiornati al bimestre precedente la trasmissione. Al report dovranno essere allegati i rapporti di prova delle analisi effettuate sulle acque meteoriche che recapitano presso il pozzetto fiscale;
59. I rapporti di prova relativi all'attività di autocontrollo eseguito sulle emissioni in atmosfera dovranno essere trasmessi entro giorni 60 dalla loro effettuazione, in analogia a quanto disposto, con prot. n. 61040 del 26/09/2011, dal competente Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, UOB S.2.3 per gli impianti di emissione in atmosfera autorizzati ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs 152/06;
60. I rapporti di prova dei controlli analitici dovranno contenere le informazioni relative a data e ora delle esecuzioni analitiche, modalità di prelievo, punto di prelievo (coordinate geografiche).
61. Le attività di autocontrollo previste dal PMC dovranno essere svolte con gli impianti a pieno regime.
62. Il gestore, prima di dare attuazione all'autorizzazione integrata ambientale, provvederà a trasmettere all'Autorità Competente, ad ARPA ST di Ragusa ed ad eventuali organi accertatori, la versione aggiornata del Piano di monitoraggio e controllo, adeguata alle condizioni e prescrizioni dettate da altri Enti e dal decreto autorizzativo e che dovrà essere preliminarmente sottoposta all'esame e approvazione di questa ST. Il PMC dovrà inoltre riportare le coordinate geografiche di tutti i punti di campionamento delle emissioni inquinanti.
63. Il paragrafo relativo agli indicatori di performance del PMC, deve contemplare le voci quantità rifiuti pericolosi trattati/prodotto finito" e "quantità rifiuti non pericolosi trattati/prodotto finito".
64. Suolo. Il PMC, in ottemperanza all'art. 29 sexies comma 6 bis del D.lgs 152/06, deve prevedere il monitoraggio del suolo in almeno 2 punti rappresentativi dello stabilimento riferibili alle fasi di lavorazione a maggiore impatto. Il monitoraggio dovrà essere eseguito con frequenza decennale.

65. Attività di controllo programmata. Per quanto attiene le attività a carico dell'Ente preposto ai controlli, considerata la tipologia dell'impianto, si forniscono le seguenti indicazioni, fatte salve le diverse determinazioni derivanti dalla programmazione regionale effettuata dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.e.ii.

- i) verifiche documentali e gestionali con frequenza biennale
- ii) verifiche sulle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse con frequenza biennale.

Art. 6

I rifiuti, in codice a sei cifre, e le operazioni consentite, che possono essere ammessi in impianto, sono i seguenti:

Codici C.E.R.	RIFIUTI PERICOLOSI	Operazioni di recupero di cui all'Allegato C del D.Lvo 152/2006 e s.m.i
01 03 07*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	R13 R5
01 04 07*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	R13 R5
10 01 04*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	R13 R5
10 01 14*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 01 16*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 01 20*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 02 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 02 13*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
10 04 01*	Scorie della produzione primaria e secondaria	R13 R5
10 12 09*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
12 01 16*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	R13 R5
16 11 01*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
16 11 05*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R13 R5
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	R13 R5
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 01 13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 03 04*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi parzialmente stabilizzati	R13 R5
19 03 06*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi solidificati	R13 R5
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	R13 R5
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R13 R5
19 13 01*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti sostanze pericolose	R13 R5
Potenzialità annua totale		31.500 t/a

Codici C.E.R.	RIFIUTI NON PERICOLOSI	Operazioni di recupero di cui all'Allegato C del D.Lvo 152/2006 e s.m.i.
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13 R5
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13 R5
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R5
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 R5
02 04 01	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R13 R5
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica	R13 R5
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti	R13 R5
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	R13 R5
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13 R5
10 01 05	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	R13 R5
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi	R13 R5
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114	R13 R5
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116	R13 R5
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120	R13 R5
10 08 09	Altre scorie	R13 R5
10 09 03	Scorie di fusione	R13 R5
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	R13 R5
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	R13 R5
10 10 03	Scorie di fusione	R13 R5
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 R5
10 12 06	Stampi di scarto	R13 R5
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 R5
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209	R13 R5
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	R13 R5
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5
15 01 07	Imballaggi in vetro	R13 R5
16 01 20	Vetro	R13 R5
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	R13 R5
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	R13 R5
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R13 R5
17 01 01	Cemento	R13 R5
17 01 02	Mattoni	R13 R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R13 R5
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13 R5
17 02 02	Vetro	R13 R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 R5

17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 R5
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505	R13 R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 R5
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13 R5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 R5
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111	R13 R5
19 01 14	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113	R13 R5
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304	R13 R5
19 03 07	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306	R13 R5
19 08 01	Vaglio	R13 R5
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R13 R5
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811	R13 R5
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	R13 R5
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R13 R5
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di de carbonatazione	R13 R5
19 12 05	Vetro	R13 R5
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni diversi da quelli di cui alla voce 191301	R13 R5
20 01 02	Vetro	R13 R5
Potenzialità annua totale		60.000 t/a

Art. 7

Il Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà produrre le garanzie fideiussorie previste dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà inoltre produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 e all'articolo 14 del Dlgs 36/2003 sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera m) dello stesso Dlgs e devono essere rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- Nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 8

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II – titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le competenze di altri Enti od Organi in materia edilizia ed ai fini della esecutività delle opere.

Art. 9

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Commissario delegato Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 11

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

Art. 12

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/06, l'ARPA, accerta il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, ed effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. Il Dipartimento A.R.P.A. ST di Ragusa, e la Provincia Regionale di Ragusa (oggi Libero Consorzio comunale di Ragusa) e effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

Art. 13

Il presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 14

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto. Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Chiaramonte Gulfi, Libero Consorzio comunale di Ragusa, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti) A.R.P.A. ST di Ragusa, Prefettura di Ragusa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Ambiente Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico e Servizio 5 di questo Dipartimento.

Palermo, li **29 MAR 2016**

Il Dirigente U.O. 3
(Dott. Marcello vento)




Il Dirigente

7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Paella)



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 29 aprile 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
 l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141-PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

SOMMARIO

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 10 marzo 2016.

Istituzione di una zona stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Bolognetta pag. 4

DECRETO 30 marzo 2016.

Recepimento del D.M. 30 dicembre 2015, relativo alla determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte dell'esenzione dell'accisa pag. 5

DECRETO 31 marzo 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Corleone pag. 6

DECRETO 31 marzo 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Lercara Friddi pag. 7

DECRETO 31 marzo 2016.

Cessazione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani nel territorio del comune di Vicari pag. 8

Assessorato dell'economia

DECRETO 16 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 pag. 9

DECRETO 17 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 pag. 11

DECRETO 22 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 pag. 13

DECRETO 22 dicembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 pag. 14

DECRETO 1 aprile 2016.

Inclusione nell'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale dell'Ente Parco dei Monti Sicani, con sede legale in Palazzo Adriano pag. 16

DECRETO 1 aprile 2016.

Esclusione di varie istituzioni scolastiche statali e regionali dall'elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale pag. 17

DECRETO 4 aprile 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2016 pag. 20


Assessorato della salute

DECRETO 11 aprile 2016.

Disposizioni relative all'autorizzazione della vendita di farmaci on line pag. 21

SCHEDA 20

CAVA RG041 - SMALTIMENTO



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>CAVA – Calcarenite SMALTIMENTO/RECUPERO</i>
UBICAZIONE:	<i>Vittoria (RG) – loc. Piano Guastella</i>
ESERCENTE:	<i>Ticli Euroscavi srl</i>
AUTORIZZAZIONE ESTRAZIONE:	<i>001CT_AUT/18 DEL 17/01/2018</i>
SCADENZA CONCESSIONE:	<i>2033</i>
AREA DI COLTIVAZIONE (MQ):	<i>15.656</i>
VOLUMI ESTRAIBILI AUTORIZZATI (MC):	<i>194.289</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Aut. Unica Amb. 112/2017 Val. 15 anni</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	<i>2032</i>
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R5, R13</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301</i>
VOLUMI (t/ANNO):	<i>40.000</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170302</i>
VOLUMI (t/ANNO):	<i>10.000</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170504</i>
VOLUMI (t/ANNO):	<i>30.000</i>



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
SERVIZIO 6 - DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA
Tel.(095)7232181-281455-FAX(095)7232938
distrettominerario.ct@certmail.regione.sicilia.it

Catania - 17 GEN. 2018

Prot. n. 2153

Risposta a note del 20/04/2016
e del 15/11/2017

Allegati N. Vari

OGGETTO: Legge Regionale 127/1980 - Cava n. 598 - Cava di calcarenite "Piano Guastella - Tigli Euroscavi s.r.l."
in territorio del comune di Vittoria (RG).
Determina di autorizzazione n. 001CT_AUT/18 del 17/01/2018 per l'autorizzazione dell'attività estrattiva
nella cava di calcarenite in c.da Piano Guastella, comune di Vittoria (RG).

Alla Società Tigli Euroscavi srl
Via C. delle Alpi,408/F
VITTORIA (RG)
tiglieuroscavi@pec.it



e, p.c.

ALLA PREFETTURA DI
RAGUSA
protocollo.prefrg@pec.interno.it

ALLA GUARDIA DI FINANZA DI
RAGUSA
rg0500000p@pec.gdf.it

ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI
VITTORIA (RG)
trg27385@pec.carabinieri.it

AL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ENERGIA
Viale Campania N. 36
90144 **PALERMO**
dip.energia@pec.regione.sicilia.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
VITTORIA (RG)
sindaco@pec.comunevittoria.gov.it

ALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.
Via Luigi Sturzo, n.62
97131 **RAGUSA**
soprirg@certmail.regione.sicilia.it

ALL'ISPettorato RIPARTIMENTALE
DELLE FORESTE
Via Don Giacomo Alberione, n. 4
95121 **RAGUSA**
irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

AL SERVIZIO IX
SERVIZIO GEOLOGICO E GEOFISICO
Via Ugo La Malfa 101
90146 **PALERMO**
Serv9.energia@pec.regione.sicilia.it

ALL'ASSESSORATO REGIONALE TT.AA.
GRUPPO XLI
Via Ugo La Malfa 169
90146 **PALERMO**
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

ALL'AREAI - AFFARI GENERALI
DEL DIPARTIMENTO ENERGIA
Viale Campania N. 36
90144 **PALERMO**
dip.energia@pec.regione.sicilia.it

In allegato si trasmette l'autorizzazione indicata in oggetto.

Si avverte codesta Società che, prima dell'inizio dei lavori deve provvedere alla nomina del Direttore dei lavori ed alla denuncia di esercizio secondo la normativa vigente.

Si fa presente che, la Direzione della cava deve essere affidata a persona munita di titolo professionale, secondo quanto previsto degli artt. 20 e 100 del Decreto Legislativo 624/96 e s.m.i., e dovrà essere chiesto il parere preventivo per la nomina del direttore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 127/80;

Per il Dipartimento, si trasmette l'autorizzazione corredata di stralcio corografico, su foglio 1:25.000, e catastale con l'ubicazione del sito.

All'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e al Comune di Vittoria (RG), si trasmette unitamente all'autorizzazione in argomento, la dichiarazione firmata dalla Società richiedente l'autorizzazione proprietaria dei terreni, con la quale si autorizza l'accesso ai luoghi, e la fidejussione di cui all'art. 4 della L.R. 26.03.1982 n. 22, relative alla cava in questione.

All'Assessorato Regionale TT.AA., si trasmette unitamente all'autorizzazione in argomento, la dichiarazione firmata dalla Società richiedente l'autorizzazione e dal proprietario dei terreni, con la quale si autorizza l'accesso ai luoghi, e la fidejussione di cui all'art. 4 della L.R. 26.03.1982 n. 22, in doppia copia, una delle quale deve essere restituita debitamente firmata dal beneficiario.

All'AreaI - Affari Generali, si trasmette copia dell'autorizzazione ai fini degli adempimenti relativi all'obbligo di pubblicazione - d.lgs. 33/2013.



IL DIRIGENTE della U.O. 6/1
(Geol. Dott. Carmelo Cali)

BB.CC.A
Sp. Siracusa n.62
7131 RAGUSA
Regione Sicilia.it



Cava n. 598
Reg. 001CT_AUT/18

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Servizio 6 - DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA
(per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa)

L'INGEGNERE CAPO

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n.10 del 30 Aprile 1991, "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. n.38 del 26 aprile 2012 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e e ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia";
- VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 04/04/1956 n. 23 che detta Norme di Polizia Mineraria ed il Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S.15/07/1957, n. 7 e successive modifiche;
- VISTA la L.R. 09-12-1980,n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 152/06, come integrato e modificato dal D.Lgs 04/08;
- VISTA la L. R. 05.07.2004, n. 10;
- VISTA la L.R. 15.05.2013 n. 9;
- VISTA L.R.S. 07.05.2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità Regionale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. del 15 maggio 2015, n. 20;
- VISTO il D.P.R. Regione Siciliana del 03.02.2016 con il quale sono stati approvati i "Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio", pubblicati sulla G.U.R.S. n. 8, Parte I, del 19.02.2016;
- VISTO l'art. 83 della L.R.S. n. 9 del 07.05.2015 che prevede "...è dovuto un canone di produzione che è commisurato alla superficie dell'area ed ai volumi autorizzati della cava ...", che ha modificato l'art. 12 della L.R. 15.05.2013 n. 9;
- CONSIDERATO che per effetto dell'art. 32, comma 2, della L.R. 15/05/2013 il Dirigente responsabile del Servizio 6 del Dipartimento regionale dell'Energia" espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania ai sensi della vigente normativa di settore;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3077 del 24/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/2003, n. 20, ed in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 186 del 17/05/2016 viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Domenico Armenio Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 14.06.2016 (G.U.R.S. n. 28 Parte I del 01.07.2016), che ha rimodulato gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 comma 1) Legge Regione Siciliana 05.05.2015 n. 9;
- VISTO il D.D.G. n.420 del 14 luglio 2016 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito all'ing. Paolo Burgo l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA la L.R.S. 29 dicembre 2017, n.19 – Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTO il D.A. n.119/GAB del 24/03/2016, con cui l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha espresso parere favorevole all'apertura della cava, escludendola dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dettando prescrizioni;

INSIDERATI
autorizza:
Vittoria (R)
FATTI salvi i
RITENI

- VISTA l'istanza pervenuta al Distretto Minerario di Catania in data 20/04/2016 e registrata al prot. n.15601, integrata in data 15/11/2017, prot. n. 42231, con le quali la Società **Ticli Euroscavi S.r.l.** sede legale in Vittoria, via C. delle Alpi, 408/F – C.F.:/P.IVA 01300770888, nella persona del suo rappresentante legale sig. Ticli Salvatore, nato a Vittoria l'1/10/1977, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di una cava estrattiva di calcarenite per anni 15, dichiarando nel contempo il possesso del terreno sito in c.da Piano Guastella in catasto al Foglio n. 52, partt. nn: 153, 154, 155, 156, 157, 409, 410, 504 (ex 411) e al Foglio 66, partt. nn. 1, 2, 3 e 6 – Agenzia del Territorio di Ragusa - N.C.T. del Comune di Vittoria, complessivamente di Ha 02.33.45;
- VISTA la nota distrettuale n.20737 del 27-05-2016 con cui è stata trasmessa copia del progetto di cava agli Enti per l'acquisizione dei pareri, ai sensi degli art.9 e 10 della L.R. 127/80, comunicando che il sito in progetto ricade nell'area di I° livello denominata RG 06.I all'interno dei "Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio", così come approvato con il D.P.R. Regione Siciliana del 03.02.2016;
- VISTA la nota del 01-07-2016, n.84769, pervenuta a mezzo mail il 12-07-2016 ed assunta al protocollo del Distretto Minerario in data 13-07-2016 al n. 26574, con cui l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa comunica che il sito progettuale non ricade in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico;
- VISTA la nota del 16-09-2016, prot. n. 32960, con cui il Servizio Geologico e Geofisico, preso atto delle modalità di coltivazione (per fette orizzontali con fronti di altezza massima di 12 metri, pedata 4 metri e inclinazione di 60° sul piano orizzontale, come riportato sul progetto...), effettuate le verifiche sui luoghi e viste le integrazioni prodotte dalla Società a chiarimento di quanto richiesto dal Servizio Geologico e Geofisico, ha comunicato parere favorevole alla coltivazione della cava in oggetto;
- VISTA la nota prot. n. 8103/Urb. del 27 Ottobre 2016, assunta al protocollo del Distretto Minerario al n. 38677 del 01 novembre 2016, con cui il Comune di Vittoria ha attestato la non incompatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti;
- VISTA la nota prot. n.8104/urb del 27 Ottobre 2016, assunta al protocollo del Distretto Minerario al n. 38681 del 03 novembre 2016, con cui il Comune di Vittoria ha approvato il progetto di massima del recupero ambientale, alle seguenti condizioni: *"il progetto di recupero preveda di creare un assetto geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale il più possibile analogo a quello preesistente allo scavo, onde ripristinare gli usi e le destinazioni originarie. La valutazione del raccordo morfologico dovrà tenere conto delle quote topografiche dell'area prima della presenza dell'attività estrattiva, come desunta dai rilievi di progetto, dall'analisi morfologica della CTR e del P.R.G."*
- VISTA la nota del 19/09/2016 prot. n. 2182/U.O.03, pervenuta al Distretto Minerario in data 28/06/2017, prot. n.23819, con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto a condizione che *"Per l'intero perimetro del lotto venga eseguita la piantumazione di alberi ad alto fusto su due filari a sesto sfalsato."*;
- VISTI gli Atti di questo Ufficio;
- VISTI il titoli di disponibilità dei terreni interessati dal progetto di coltivazione, prodotti dalla Società istante; dei quali quelli regolati con atto di affitto hanno durata di anni nove dalla data di stipula;
- VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23.05.2011, innanzi al Signor Ministro dell'Interno, dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai Signori Prefetti dell'Isola e dal Presidente di Confindustria Sicilia;
- VISTO l'elenco delle ditte iscritte alla "White List" nel sito della Prefettura di Ragusa, aggiornato al 04/12/2017, ove la società Ticli Euroscavi s.r.l. risulta essere iscritta fino alla data del 13.07.2016, con aggiornamento in corso;
- VISTO il Patto d'integrità sottoscritto in data 17/01/2018 con cui l'amministratore della Società, Sig. Ticli Salvatore, si obbliga all'integrale rispetto del protocollo di legalità;
- VISTO il rapporto di servizio n. 78/17 del 16/10/2017 redatto da funzionario di quest'Ufficio;
- VISTA la distrettuale n. 38468 del 16.10.2017, con la quale si richiede la documentazione integrativa finale;
- VISTA la nota del 15.11.2017 pervenuta a questo Ufficio in pari data, prot. n. 24723, con cui la società istante ha trasmesso le integrazioni richieste con distrettuale n. 23582 sopraccitata;
- VISTA la ricevuta n. VCYL 0071 del versamento di Euro. 180,76, effettuato dal richiedente il 24/10/2017 a titolo di tassa Concessione Governativa Regionale;
- VISTA la polizza fidejussoria assicurativa n. 1/44112/156289789 stipulata con la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., agenzia di Ragusa in data 07.11.2017 a garanzia dell'esecuzione delle opere di recupero ambientale, avente scadenza il 07.11.2032 con rateazione annuale;
- VISTO il consenso all'accesso ai luoghi per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale pervenuto a questo Ufficio il 15.11.2017 prot. n.42231;
- VISTO il D.A. n.468 del 12.08.2015 che disciplina le modalità applicative e di controllo dei canoni la cui efficacia è stata sospesa con sentenza C.G.A. Palermo a seguito di ricorso al T.A.R.;
- ACCERTATA l'idoneità tecnica della Società, come risulta dagli atti progettuali;

CONSIDERATO che sussistono, pertanto, tutte le precondizioni previste dalla Legge per concedere la richiesta autorizzazione al rinnovo per l'esercizio dell'attività estrattiva in terreni ricadenti in C.da Gaustella del comune di Vittoria (RG);

FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
RITENUTO di dovere comunque mantenere salva la condizione risolutiva, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 92 del D.lgs. 159/2011.

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare, ai sensi della L.R. 127/80, quindi, per i motivi indicati in premessa costituenti presupposto indispensabile, la Società **Ticli Euroscavi S.r.l.** (P. IVA 01300770888), con sede legale in Vittoria, via C. delle Alpi, 408/F, rappresentata dal sig. Ticli Salvatore, nato a Vittoria (RG) l'1/10/1977 (C.F. TCL SVT 77R01 M088J), all'esercizio della cava di calcarenite denominata "**Piano Gaustella - Ticli Euroscavi srl**" sita in c.da Piano Gaustella del Comune di Vittoria (RG), alle seguenti condizioni:

Art. 2

L'attività estrattiva dovrà aver luogo nelle particelle catastali nn: **153, 154, 155, 156, 157, 409, 504 (ex 411)** del Foglio di mappa n. **52** e nn. **1, 2, 3 e 6** del Foglio **66**, del N.C.T. del Comune di Vittoria (RG), all'interno dell'area rappresentata nell'allegata planimetria catastale a tratteggio rosso;

Art. 3

La superficie in disponibilità alla Società è di **mq 23.345**, pari a Ha 2.33.45 di cui, la superficie di cava destinata alla coltivazione è **mq 15.656**, pari a Ha **1.56.56**, la rimanente parte, per mq 7.689, è destinata a pertinenze e servizi; il volume di materiale estraibile è pari a **212.069 mc** circa, di cui mc. **97.108** fino alla fase intermedia e mc. **114.961** fino alla fase finale. Il volume totale estraibile per il 2.22% circa (mc 4.689 in banco - spessore 0.30 m) è costituito da terreno vegetale di scotico, per il 2.15% circa (mc 4.569) è costituito da marne e scarti di estrazione, per il 4.0% circa (mc 8.522) è costituito da sabbie limose superficiali inutilizzabili, per un totale di mc **17780**. Pertanto, come risulta dagli atti progettuali, il volume di materiale utile è pari a **194.289 mc** (212.069 - 17.780).

Art. 4

La presente autorizzazione ha la validità di anni **15** (quindici) dalla data di rilascio del provvedimento, i titoli di disponibilità avente durata inferiore alla durata della presente autorizzazione dovranno essere rinnovati e prodotti al Distretto Minerario 30 (trenta) giorni prima della scadenza, pena la decadenza del presente provvedimento. -

Art. 5

lavori di recupero ambientale dovranno essere iniziati contestualmente all'attività estrattiva.

Art. 6

In qualunque momento, potrà essere disposta la revoca, in autotutela, della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità;

Art. 7

la cava deve essere esercitata nel rispetto del relativo progetto allegato e approvato con la presente autorizzazione. **Lavori difformi dal progetto approvato saranno considerati come effettuati in violazione delle norme che disciplinano le attività estrattive di cava;**

Art. 8

la Società titolare è tenuta inoltre a rispettare le seguenti condizioni:

- a) Deve impedire l'accesso nell'area di cava agli estranei non autorizzati con idonei sistemi;
- b) Deve far pervenire al Distretto Minerario il Documento di Sicurezza e Salute "D.S.S", previsto dall'art. 6 del D. L., 624/96 e designare il Direttore di Cava ai fini della sicurezza, entro la data di redazione della denuncia d'esercizio. Inoltre, restano salvi tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 624/96, e delle eventuali successive direttive o precisazioni o modifiche che dovessero intervenire;
- c) Deve comunicare entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;
- d) Deve comunicare entro il secondo giorno del mese successivo il quantitativo del materiale estratto nel mese precedente, (o con periodicità diversa ove dovesse essere successivamente disposta);

- e) Deve comunicare le relazioni e le informazioni che verranno richieste dal Distretto Minerario;
- f) Deve inviare, entro il mese di Gennaio, i dati statistici richiesti, relativi all'anno precedente, nonché autocertificazione attestante le quantità di materiale estratto nell'anno precedente;
- g) Deve comunicare tempestivamente a quest'Ufficio, ogni eventuale variazione della sede sociale e del recapito postale;
- h) Deve assicurare idonea recinzione e mantenere i picchetti di delimitazione nel tempo.

Art. 9

La Società titolare è tenuta inoltre a rispettare le prescrizioni e/o condizioni dettate dai seguenti Enti con le richiamate note che, pertanto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- a) prescrizioni con il Nulla Osta ambientale D.A. n.119/GAB del 24/03/2016, emesso dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che qui si intendono integralmente trascritte.
Nello specifico, nella restante area di coltivazione il recupero dovrà realizzarsi contemporaneamente all'avanzamento della coltivazione dall'alto verso il basso, man mano che saranno completati i gradoni posti alle quote più alte.
- b) prescrizioni con il Nulla Osta espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa con la nota del 19/09/2016 prot. n. 2182/U.O.03;
- c) prescrizioni di cui alla nota, del Comune di Vittoria prot. n.8104/urb del 27 Ottobre 2016, inerente il recupero ambientale;

Art.10

Deve essere esposto all'ingresso della cava, in posizione ben visibile, un cartello delle dimensioni di cm. 90 x cm. 60 indicante gli estremi del presente provvedimento e la data di scadenza, dando al Distretto Minerario di Catania comunicazione scritta di avvenuto adempimento, e con foto allegate.

Art. 11

La Direzione della cava deve essere affidata a persona munita di titolo professionale, secondo quanto previsto dall'art. 20 e 100 del Decreto Legislativo 624/96 e dovrà essere chiesto il parere preventivo per la nomina del direttore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 127/80.

Art. 12

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania si riserva la facoltà di imporre in ogni momento modifiche al progetto di coltivazione approvato col presente provvedimento, ove ne ravvisi la necessita.

Art. 13

La Società esercente è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di attività estrattive nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 14

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania potrà pronunciare la decadenza della presente autorizzazione anche nei casi previsti dall'art. 26 e dall'art. 29 della L.R. n.127/80.

Art. 15

La presente autorizzazione potrà essere altresì revocata, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 127/80, qualora siano sopravvenuti pregiudizievoli fattori innovativi nella situazione generale o alterazioni di particolare estensione e gravita nella situazione ambientale, o per altre motivate esigenze e sopravvenienze.

Art. 16

La presente autorizzazione potrà essere revocata anche nei casi in cui venisse meno qualcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi posti a premessa e fondamento della stessa.

Art. 17

La presente autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima. Non costituisce atto di intermediazione, nel regime di coltivazione, l'affidamento ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di alcuni settori di attività connesse alla gestione della cava, se tale affidamento non incide sulla titolarità dell'esercizio né tende a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare della autorizzazione.

Art.18

Il progetto della cava costituito dagli elaborati progettuali sotto elencati, muniti del visto di autorizzazione di questo Distretto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

- All. 1) - Stralcio I.G.M. - scala 1:25.000;
- All. 2) - Planimetria catastale;
- All. 3) - Certificati catastali ed estratto di mappa;
- All. 4) - Tav.01- Inquadramento territoriale
- All. 5) - Tav.02 - Planimetria generale e stato di fatto fotografico
- All. 6) - Tav.03 - Catasto cave e georeferenziazione
- All. 7) - Tav.04 - Planimetria e sezioni stato iniziale di progetto
- All. 8) - Tav.05 - Planimetria e sezioni stato intermedio di progetto
- All. 9) - Tav.06 - Planimetria e sezioni stato finale di progetto
- All.10) - Tav.07 - Caratterizzazione geolitologica area di cava
- All.11) - Tav.08 - Piano di massima recupero
- All.12) - Tav.09 - Fasi di coltivazione e di gestione
- All.13) - Relazione geologica
 - Tav. A) CARTA GEOLOGICA
 - Tav.AA) SEZIONI GEOLOGICHE
 - Tav. B) CARTA GEOMORFOLOGICA
 - Tav.BB) SEZIONI GEOMORFOLOGICHE
 - Tav. C) CARTA IDROGEOLOGICA
 - Tav.CC) SEZIONI IDROGEOLOGICHE
 - Allegati Relaz. Geologica, Prove geotecniche di laboratorio
 - Allegati Relz. Geologica, Indagine Masw
- All.14) - Relazione tecnica
- All.15) - Relazione progetto di massima opere di recupero ambientale
- All.16) - Studio preliminare ambientale
- All.17) - Piano di gestione rifiuti

Art. 19

Segnatamente ai canoni di produzione previsti dall'art. 83 della Legge Reg. n. 9 del 07/05/2015, nelle more della definizione del ricorso avverso al D.A. 468 del 12.08.2015 nonché degli esiti del giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal T.A.R. di Palermo con ordinanze nn. 39 e 40 in data 09/01/2017 dell'art. 83 della L.R. n. 9/2015 nella parte in cui modifica i commi 1 e 8 dell'art. 12 della L.R. 15/05/2013 n. 9, in considerazione che in ipotesi di accoglimento della questione di legittimità costituzionale da parte della Consulta, si verrebbe a determinare un effetto di "reviviscenza" della pregressa norma regionale modificata ossia dell'art. 12 della L.R. n. 9/2013 nella formula antecedente alla novella apportata con L.R. n. 9/2015, l'esercente è tenuto al pagamento dei dovuti canoni di produzione secondo il previgente criterio di commisurazione in base alla quantità di minerale estratto, con riserva espressa di provvedere successivamente al recupero delle maggiori somme che dovessero risultare eventualmente dovute in caso di rigetto di detta questione di legittimità costituzionale;

Art. 20

Avverso il seguente provvedimento è esperibile il ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia.

Catania, 17/01/2018

Il Dirigente della UOB6/1
(Geol. Carmelo Cali)





Città di Vittoria
Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive
S.U.A.P.

Vittoria Via Bixio 35 email: dirigente.sviluppoeconomico@comunevittoria.gov.it, tel. 0932514360



Prot. Gen. 50780

addì 10 NOV. 2017

Oggetto: D.P.R. 13/03/2013, N.59. Determinazione Dirigenziale nr. 2393/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di adozione dell' **Autorizzazione Unica Ambientale N. 112/2017**.
Ditta Ticali Euroscavirsl sede legale Via Cacc. Delle Alpi n.408/F-Vittoria.
Rilascio titolo.

IL DIRIGENTE

Premesso :

- che la Ditta Ticali Euroscavi srl con sede legale in Via Cacc. Delle Alpi n. 408/F - P.IVA 01300770888 - , con nota assunta al Prot. Gen. del Comune n. 35685 del 24/08 /2017, ha presentato istanza documentata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, finalizzata al rilascio da parte del competente Libero Consorzio Comunale di Ragusa :di Autorizzazione Unica Ambientale di aggiornamento dell'A.U.A. n. 83/2016 per modifica sostanziale concernente comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - aggiunta del recupero ambientale R10 dell'ex cava di calcarenite, presso l'impianto sito in C.da Piano Guastella in territorio di Vittoria;
- Che, per il tramite di questo SUAP, con nota prot. generale n. 37745 dell'8/09/2017, l'istanza di che trattasi è stata trasmessa esclusivamente tramite pec, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, quale Autorità Competente al rilascio del provvedimento di adozione AUA ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013;

Vista la nota pec e relativi allegati, acquisita al Prot. Gen. Comunale n. 48347 del 26/10/2017, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 2393/2017 del 24/10/2017 e relativi allegati, emanata a conclusione del procedimento tecnico-amministrativo, di adozione dell'**AUA n.112/2017**, alla ditta Ticali Euroscavi srl, in aggiornamento e sostituzione della D.D. n. 1658/2016 di adozione AUA n. 83/2016, rilasciata da questo SUAP con Presa d'Atto prot. n. 3839/S.S.E. del 02/08/2016;

Atteso che l'istanza AUA di che trattasi rientra nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, in quanto non sono richiesti ulteriori atti di assenso;

Vista la vigente normativa in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la vigente normativa in materia di attribuzioni dirigenziali;

RILASCIA

Alla Ditta Ticali Euroscavi srl con sede legale in Via Cacc. Delle Alpi n. 408/F - P.IVA 01300770888 - , l' **A.U.A. nr.112/2017** con relativi allegati, adottata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa quale Autorità competente, mediante la Determinazione Dirigenziale n. 2393/2017 del 24/10/2017, in sostituzione della precedente D.D. n.1658/2016 di adozione AUA n. 83/2016, per i seguenti titoli abilitativi ambientali relativi all'impianto di C.da Piano Guastella

- lettera a), comma 1, art.3 del DPR 59/2013 autorizzazione allo scarico di reflui, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del D. LGS 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ed ii.
- lettera c), comma 1, art.3 del DPR 59/2013 autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al d. lgs 152/2006 e ss.mm.ed ii.
- lettera g), comma 1, art.3 del DPR 59/2013 ii.comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii.

DISPONE

- La ditta Ticali Euroscavi srl deve svolgere la superiore attività attenendosi alle disposizioni, alle condizioni ed alle statuizioni, ivi compresi i parametri tabellari, tutti riportati nella Determinazione Dirigenziale nr. 2393/2017,

comprensiva dei pareri compiegati alla stessa, cui si fa espresso totale rinvio *per relationem* e, che, opportunamente, si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- **Provvedimento di adozione A.U.A. n. 112/2017** ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 della Ditta Ticali Euroscavi srl - Determinazione Dirigenziale n. 2393/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale, di aggiornamento e sostituzione dell'A.U.A. n. 83/2016.
- **Parere endoprocedimentale prot.n. 5445/Urb. Del 22/06/2016** concernente il titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia della competente Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale/Ecologia del Comune di Vittoria;
- **Parere endoprocedimentale prot.n.402 del 21/07/2016** concernente il titolo abilitativo alle emissioni diffuse in atmosfera del competente Servizio U.O.S.2.45 "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG" ex CPTA con sede in Siracusa;
- **Parere endoprocedimentale Prot. n. 0033216 del 17/10/2017** del competente Servizio U.O.S n. 3.- Gestione Rifiuti del Settore 6°- Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, concernente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi tramite aggiunta del recupero ambientale R10 dell'ex cava di calcarenite, presso l'impianto di Vittoria nella C.da Piano Guastella.

- **L'autorizzazione A.U.A. n. 112/2017 ha validità di anni 15**, a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo ai sensi dell'art. 3, comma 6 del già citato D.P.R. 59/2013.

- Qualsiasi variazione relativa alla titolarità e/o svolgimento delle attività nonché la richiesta di rinnovo dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. 59/2013 e in ossequio alla D.D.1586/2017, alla quale si rimanda integralmente.

- Il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n.59 e non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto.

- Il presente provvedimento e relativi allegati **sostituiscono totalmente qualsiasi altro provvedimento precedentemente rilasciato ed in particolare il titolo SUAP/Presa d'Atto prot. n. 3839/S.S.E. del 02/08/2016 che si intende revocato.**

- Il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione dell'attuale normativa vigente in materia.

- Il presente provvedimento è consegnato al titolare, o suo delegato, ed, inoltre, è trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, all'ARPA-ST di Ragusa e alla Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale del Comune di Vittoria, per le rispettive funzioni e competenze.



Il Dirigente
Alessandro Basile



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già Provincia Regionale di Ragusa
6° Settore Ambiente e Geologia

Prot. n. 33955.....

Ragusa ... 24 O.T.T. 2017.

Oggetto: A.U.A. 112/2017 – Provvedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di aggiornamento dell’A.U.A. 83/2016 per modifica sostanziale, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, della Ditta Ticli Euroscavi srl con sede legale in via Cacciatori Delle Alpi n° 408/F-Vittoria e sede operativa in c.da Piano Guastella sn, territorio di Vittoria. -

DETERMINA DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 2393/2017

REGISTRO DI SETTORE N. 283/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e ss. mm. ii. come recepita con la L.R. 10/91 e ss. mm. ii., ai fini dell’adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

VISTO il Decreto Legislativo 06/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrale Ambientale, a norma dell’art. 23 del D. L. 09/02/2012, n° 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n° 35;

VISTA la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 07/11/2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del D.P.R. 13/03/2013, n° 59;

VISTA la disposizione n° 47156 del 06/11/2016 del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti sull’applicabilità del D.P.R. 59/2013, per quanto riguarda l’autorizzazione allo scarico alle ditte già autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P. 14/06/2016 n° 12 sulla rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali, con particolare riguardo all’AREA 2 del Dipartimento Regionale Ambiente ed alle

competenze in ambito A.U.A. degli Uffici Territoriali dell'Ambiente (UTA);

VISTO il D. Lgs. 127 del 30/06/2016 sul riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi ed in particolare le modifiche introdotte dall'art. 4 sull'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE le circolari del Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia:

- n° 16938 del 10/04/2014 recante chiarimenti a seguito dell'emanazione della L.R. 8/2014;
- n° 36570 del 04/08/2014 sui chiarimenti in ordine alle autorizzazioni allo scarico dei reflui degli insediamenti produttivi;

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 regola la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), applicabile alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, purché i relativi impianti non sono soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e non sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- l'A.U.A. è un provvedimento unico che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP secondo le procedure di cui all'art. 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali;
- con direttive impartite con prot. n° 16938 del 10/04/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, le Province Regionali, oggi denominati liberi Consorzi ai sensi della L.R. 8/2014, con specifico riferimento ai contenuti del D.P.R. n. 59/2013, continueranno ad esercitare le funzioni di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b) dello stesso D.P.R. 59/2013;

PRESO ATTO CHE

- il SUAP di Vittoria, in data 08/09/2017 ha trasmesso in modalità telematica con Posta Elettronica Certificata, assunta al protocollo dell'ente al n° 29903 del 14/09/2017, l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale corredata con la relativa documentazione, con la quale il gestore della Ditta ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59, l'aggiornamento per modifica sostanziale dell'A.U.A. 83/2016 (Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016), rilasciata dal SUAP di Ragusa con provvedimento autorizzatorio unico n° 3839 S.S.E. del 02/08/2016, ed in particolare la modifica riguarda l'aggiunta dell'attività R10 (attività di recupero morfologico/ambientale dell'ex cava) e l'aumento delle quantità recuperabili per il centro con attività (R13-R5);
- con nota prot. n° 3054 del 21/09/2017 è stata indetta la Conferenza dei servizi, con la quale è stato chiesto all'U.O.S. n° 3 *Gestione rifiuti* il parere endoprocedimentale ex artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- l'U.O.S. n° 3 *Gestione rifiuti* ha trasmesso il parere endoprocedimentale prot. n° 33216 del 17/10/2017 relativo all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura non semplificata, degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

- l'istanza AUA rientra nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art 4 del D.P.R. 59/2013, in quanto non vengono richiesti, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso;

VISTA la relazione idrogeologica del Dott. Geol. Salvatore Iozzia;

VISTA Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016 di adozione dell'AUA 83/2016;

VISTI gli atti di Ufficio;

TENUTO CONTO:

- della conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art.14, comma 2 ed art. 14 bis comma 1 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. (recepiti dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2001, n° 5) indetta con comunicazione prot. n° 3054 del 21/09/2017;
- che l'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'Unità Operativa Semplice n° 5 Ecologia competente in materia di AUA, si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente;

RITENUTO DI

- considerare il presente Atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- poter procedere alla adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **Ticli Euroscavi srl** in oggetto;

DATO ATTO della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento;

per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

PROPONE

1. di dare atto che il presente provvedimento dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Vittoria, sostituirà la Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016), di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 83/2016, rilasciata dal SUAP di Vittoria con provvedimento unico n° 3839 S.S.E. del 02/08/2016;
2. di adottare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e dell'art. 14 quater della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., l'Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta dalla Ditta **Ticli Euroscavi srl** (P.IVA 01300770888, iscritta alla C.C.I.A.A.- di Ragusa al n° 108644) con sede legale in via Cacciatori Delle Alpi n° 408/F-Vittoria e sede operativa in c.da Piano

Guastella sn, territorio di Vittoria (foglio 52, particelle 149, 503, 151 152, 158, foglio 53, particelle 82, 87, 88, 89, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 141, 142, 241, 242, 245, 246, 248, 250, 252, 254), per il titolo abilitativo relativo all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura non semplificata, di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. (lett. g, comma 1, art. 3 D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.);

3. di **disporre che la ditta in oggetto**, fatti salvi le ulteriori prescrizioni del presente provvedimento ed i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, di ogni altro parere/autorizzazione/N.O. preventivo e/o successivo rilasciato da parte di Enti preposti alla salvaguardia di eventuali vincoli gravanti nella zona e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, è **autorizzata**:

A. **ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA**, come da parere endoprocedimentale favorevole n° 5445/urb. del 22/06/2016, della Sezione Ecologia della Direzione Pianificazione del Comune di Vittoria (**allegato A**) parte integrante del presente, e secondo le prescrizioni e condizioni, riportate nella citata Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016;

B. **ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA** come da parere endoprocedimentale n° 402 del 21/07/2016 dell'U.O. S.2.5 di Siracusa "*Emissioni in atmosfera per le province di Siracusa e Ragusa*" (**allegato B**), parte integrante del presente provvedimento, e secondo sia delle prescrizioni e condizioni, riportate nella citata Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016 che ai sensi del comma 6 dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., secondo cui la procedura semplificata sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni in atmosfera determinate dall'attività di recupero dei rifiuti, l'autorizzazione di cui all'art. 269 del citato D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., in caso di modifica sostanziale;

C. **ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** in R13 (messa in riserva) ed R5 e all'attività R10 (attività di recupero morfologico/ambientale dell'ex cava) presso lo stabilimento ubicato in C/da Piano Guastella sn – Vittoria, come da parere endoprocedimentale prot. n° 33216 del 17/10/2017 dell'U.O.S. n° 3 *Gestione rifiuti*, (**allegato C**) parte integrante del presente provvedimento;

4. di subordinare il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, all'acquisizione di tutti gli ulteriori ed eventuali atti di assenso o titoli autorizzatori, fatta salva la correttezza dell'istanza e della documentazione, oggetto della presente autorizzazione, presentata al SUAP, con particolare riferimento ai requisiti ed ai titoli necessari all'esercizio dell'attività in oggetto;

5. di stabilire che:

- eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento dovranno essere comunicate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa), per il tramite del SUAP del Comune di Vittoria;

- occorre sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra sede, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
 - l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
 - l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti da strumenti di pianificazione e programmazione di settore o qualora nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano (comma 5, art.5 D.P.R. 59/2013);
6. di disporre che il presente provvedimento acquisisce efficacia a decorrere dalla data di rilascio da parte dello sportello Unico per le Attività Produttive di Vittoria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto.

Ragusa, 20/10/2017

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Ambrino Cataudella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem;

VISTO l'art.107 del "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000;

DATO ATTO della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto dirigente.

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA

1. di dare atto che il presente provvedimento dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Vittoria, sostituirà la Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016, di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 83/2016, rilasciata dal SUAP di Vittoria con provvedimento unico n° 3839 S.S.E. del 02/08/2016;
2. di adottare, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e dell'art. 14 quater della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., l'Autorizzazione Unica Ambientale, richiesta dalla Ditta **Ticli Euroseavi srl** (P.IVA 01300770888, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ragusa al n° 108644) con sede legale in via Cacciatori Delle Alpi n° 408/F-Vittoria e sede operativa in c.da Piano Guastella sn, territorio di Vittoria (foglio 52, particelle 149, 503, 151 152, 158, foglio 53, particelle 82, 87, 88, 89, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 141, 142, 241, 242, 245, 246, 248, 250, 252, 254), per il titolo abilitativo relativo all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura non semplificata, degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. (lett. g, comma 1, art. 3 D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii.);
3. di **disporre che la ditta in oggetto**, fatti salvi le ulteriori prescrizioni del presente provvedimento ed i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, di ogni altro parere/autorizzazione/N.O. preventivo e/o successivo rilasciato da parte di Enti preposti alla salvaguardia di eventuali vincoli gravanti nella zona e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, è **autorizzata**:
 - A. ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA, come da parere endoprocedimentale favorevole n° 5445/urb. del 22/06/2016, della Sezione Ecologia della Direzione Pianificazione del Comune di Vittoria (**allegato A**) parte integrante del presente provvedimento, e secondo le prescrizioni e condizioni, riportate nella citata Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016:

➤ **CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:**

- è vietato scaricare al suolo le sostanze elencate al punto 2.1 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii;
- la ditta produca, entro tre mesi dal rilascio della presente AUA, un certificato di analisi delle acque reflue in originale e protocollato alla Sezione Ecologia della Direzione Pianificazione del Comune di Vittoria, per il rispetto dei limiti, con cadenza biennale a partire dalla data di emissione del 1° certificato sopra menzionato;
- lo scarico sul suolo tramite trincea drenate, deve rispettare i valori limiti di emissione di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla terza parte del D. Lgs 152/2006 e ss. mm ed ii.;

- le acque reflue trattate potranno essere riutilizzate per usi irrigui solo se i valori di emissione rientrano nei limiti tabellari stabiliti dall'allegato "*requisiti minimi di qualità delle acque reflue recuperate all'uscita dell'impianto dall'impianto di recupero*" al D.M. n. 185/2003, e al riguardo, solo nel caso di riutilizzo per scopi irrigui, la ditta dovrà produrre un certificato di analisi delle acque reflue in originale e protocollato alla Sezione Ecologia della Direzione Pianificazione del Comune di Vittoria con cadenza biennale;
- lo scarico deve essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità;
- i presidi depurativi devono essere dotati di pozzetto di ispezione;
- i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico ed il pozzetto di campionamento dei reflui prima che questi si immettano sul suolo, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
- l'impianto di trattamento dovrà essere dotato di pozzetto di ispezione e manutenzione;
- il pozzetto di ispezione dell'impianto dovrà essere mantenuto sgombro dai materiali in lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
- inoltre la ditta:
 - consenta al Personale dell'Autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;
 - comunichi qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

➤ CONTROLLI

- ai sensi dell'art. 40 della L.R. 15 maggio 1986 n° 27 l'autorità competente al controllo degli scarichi delle acque reflue di cui agli artt. 128 e 129 del D. Lg.vo 152/06 e ss. mm. ii., è il **Comune di Vittoria** che verificherà il rispetto dei valori limiti di emissione e delle prescrizioni derivanti dalla presente autorizzazione;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, o lo revoca dell'autorizzazione (D. Lgs. /52/06 art. 130);

- la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 152/06 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali) del decreto medesimo;

B. ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA come da parere endoprocedimentale n° 402 del 21/07/2016 dell'U.O. S.2.5 di Siracusa "*Emissioni in atmosfera per le province di Siracusa e Ragusa*" (allegato B), parte integrante del presente provvedimento e secondo le prescrizioni e condizioni, riportate nella citata Determina Dirigenziale n° 1658/2016 prot. n° 23967 del 29/07/2016 che ai sensi del comma 6 dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., secondo cui la procedura semplificata sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni in atmosfera determinate dall'attività di recupero dei rifiuti, l'autorizzazione di cui all'art. 269 del citato D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., in caso di modifica sostanziale:

- a. *per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, derivanti dallo stabilimento di Recupero rifiuti non pericolosi, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte VA del D.Lgs. 152/06, per cui si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta al punto 4.2 della relazione tecnica ciclo produttivo;*
- b. *per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;*
- c. *per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II. degli allegati alla parte V del D. L. 512/06 e ss.mm.ii.;*
- d. *gli Organi di controllo, Libero Consorzio già Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno semestrale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;*
- e. *la Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Libero Consorzio già Provincia Regionale) competenti per territorio ed al Servizio 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.*
- f. *è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;*
- g. *ai sensi dell'art. 271 comma 14, del D.Lgs. 152/06 in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2 Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre essere annotata sul registro previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore, il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;*

h. per le emissioni odorigene la Ditta deve rispettare, anche, quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente n.154/GAB del 24 settembre 2008 "Approvazione delle Linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico". Si prescrive l'effettuazione di un monitoraggio degli odori da effettuare mediante tecniche scientificamente riconosciute (determinazioni analitiche, olfattometria, naso elettronico, etc.) tramite una campagna specifica da attuare una tantum concordando le modalità con la componente S.T. A.R.P.A.;

C. **ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** in R13 (messa in riserva) ed R5 e all'attività R10 (attività di recupero morfologico/ambientale dell'ex cava) presso lo stabilimento ubicato in C/da Piano Guastella sn - Vittoria, come da parere endoprocedimentale prot. n° 33216 del 17/10/2017 dell'U.O.S. n° 3 *Gestione rifiuti*, (allegato C) parte integrante del presente provvedimento, per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER, di cui all'allegato 4 sub-allegato 1 D.M. 186/2006, e per le sotto elencate quantità:

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni recupero, lettera (se prevista), quantità massime in t/a
2.1	Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro	101112 - 150107 160120 - 170202 191205 - 200102	R5 R13 c 2.500
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 - 170101 170102 - 170103 170107 - 170802 170904 - 200301	R5 a, c 40.000 R13 R10 b 5.000
7.2	Rifiuti di rocce e cave autorizzate	010399-010408 010410 - 010413	R10 e 1.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302 - 200301	R5 b, c 10.000 R13
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	R10 e 500
7.14	Detriti di perforazione	010504 - 010507 170504	R10 b 1.000
7.17	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	010102 - 010308 010408 - 010410 020402 - 020499 020701 - 020799 100299	R10 f 500
7.30	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	170506 - 200303	R13 5.000

7.31	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	020199 – 020401	R10 b	1.000
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R5 c R13 R10 b	30.000 40.000
12.2	Fanghi di dragaggio	170506	R5 a, b	500
12.3	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410 – 010413	R10 f	4.000
12.4	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	010410 – 010413	R10 f	4.000
12.7	Fanghi costituiti da inerti	010102 – 010409 010410 – 010412	R10 c	1.000
12.9	Fango secco di natura sabbiosa	101103	R10 a	1.000
12.15	Fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine	030199	R10 b	500
13.2	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101 – 100103 100115 – 100117 190112 – 190114	R10 d	500
Quantità totale				148.000
			così ripartita:	
			R5	500
			R13	5.000
			R5-R13	82.500
			R10	60.000

a condizione che:

a. l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sia svolta all'interno dell'area di C/da Piano Guastella, tenere di Vittoria, censita all'Agenzia del Territorio di Ragusa e in particolare:

a.1. attività di recupero R5 e R13: foglio 52, particelle 149, 503, 151 (ubicazione pesa);

a.2. attività di recupero R10: foglio 52, particelle 151, 152, 158;

foglio 53, particelle 82, 87, 88, 89, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 141, 142, 241, 242, 245, 246, 248, 250, 252, 254;

- b. *la Ditta osservi le disposizioni contenute negli artt. 3, 5, 6, 7 e 8 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;*
- c. *qualora previsti, la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, e il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;*
- d. *l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;*
- e. *lungo il perimetro dell'impianto siano mantenute nel tempo adeguate essenze arboree per occultamento visivo e mitigazione dei rumori, o altri sistemi alternativi di pari efficacia;*
- f. *l'impianto sia mantenuto provvisto di adeguato sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, adeguato sistema di raccolta dei reflui, idonea recinzione;*
- g. *sia mantenuto in perfetta efficienza il sistema per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;*
- h. *il settore per il conferimento dei rifiuti sia mantenuto distinto da quello di messa in riserva;*
- i. *il settore della messa in riserva sia mantenuto organizzato in aree distinte per tipologia di rifiuti trattati e opportunamente separate;*
- j. *la superficie del settore di conferimento sia mantenuta pavimentata e con dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi;*
- k. *lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli sia effettuato su basamenti pavimentati o, qualora richiesto dalle caratteristiche degli stessi rifiuti, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che ne permettano la separazione dal suolo sottostante;*
- l. *sia rispettata ogni altra disposizione di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 n. 72, come aggiornato e integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n.186;*
- m. *la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;*
- n. *la Ditta verifichi, altresì, la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.39 del 08/03/2016, finché lo stesso Accordo avrà efficacia e fintanto che la Ditta risulterà aderirvi come, di fatto, vi ha aderito giusta istanza prot. n.0010954 del 04/04/2016 e adesione n.90/I di pari data;*
- o. *presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;*
- p. *la Ditta attesti annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici;*
- q. *entro il mese di aprile di ciascun anno, la Ditta presenti altresì un report annuale in cui siano riportate tutte le informazioni relative alla gestione dell'impianto di recupero, con particolare riferimento alla*


provenienza dei rifiuti e alla destinazione dei materiali e/o dei rifiuti derivanti dalle stesse operazioni di recupero;

- r. *la Ditta sia in possesso di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni di Legge;*
- s. *sia rispettata ogni altra disposizione impartita dagli organi competenti e, in particolare, "la prescrizione che tra i rifiuti da utilizzare come materiale di riempimento nella tipologia 7.1 le traverse e traversoni ferroviari siano esclusivamente quelli in calcestruzzo armato precompresso", di cui al D.A. ARTA n.366/GAB del 30/09/2016 di approvazione del progetto di recupero ambientale della ex cava di calcarenite.*
4. **di subordinare il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive, all'acquisizione di tutti gli ulteriori ed eventuali atti di assenso o titoli autorizzatori, fatta salva la correttezza dell'istanza e della documentazione, oggetto della presente autorizzazione, presentata al SUAP, con particolare riferimento ai requisiti ed ai titoli necessari all'esercizio dell'attività in oggetto;**
5. di stabilire che:
- eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento dovranno essere comunicate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa), per il tramite del SUAP del Comune di Vittoria;
 - occorre sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra sede, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
 - l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
 - l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti da strumenti di pianificazione e programmazione di settore o qualora nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano (comma 5, art.5 D.P.R. 59/2013);
6. di disporre che il presente provvedimento acquisisce efficacia a decorrere dalla data di rilascio da parte dello sportello Unico per le Attività Produttive di Vittoria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto;

8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, in modalità telematica il presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vittoria, per il rilascio del titolo alla Ditta **Ditta Tici Euroscavi srl** con sede legale in via Cacciatori Delle Alpi n° 408/F-Vittoria e sede operativa in c.da Piano Guastella sn, territorio di Vittoria;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
11. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Geol. Salvatore Buonmestieri






CITTÀ di VITTORIA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
C.A.P. 97019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE GESTIONE TERRITORIALE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE
SEZIONE ECOLOGIA

Prot. n. 5445 /Urb.

Addi, 22 GIU. 2016



Alla Direzione Sviluppo Economico
Alla c.a. del Resp.le S.U.A.P.

SEDE

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ditta TICLI Euroscavi s.r.l. -
Endoprocedimento sugli scarichi delle acque reflue.

Riscontro nota prot. n° 19595 del 20/06/2016, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

In riferimento alla nota del 20/06/2016, avanzata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in merito all'istanza di cui all'argomento, assunta al prot. gen. al n° 25088 del 21/06/2016, pervenuta a mezzo PEC della Dir. Sviluppo Economico il 21/06/2016 e registrata al prot. n° 5413/Urb. di questa Direzione, con la quale si chiede, a rettifica della nostra precedente nota prot. n° 5082/Urb. del 10/06/2016, il parere in merito alla procedura citata, per quanto di competenza:

- Visti gli atti d'ufficio;
- Vista la documentazione, trasmessa a mezzo PEC, allegata alla istanza di A.U.A. del 19/05/2016 prot. Gen. n° 20892 ed annotata presso la scrivente Direzione al prot. n° 4532/Urb. del 24/05/2016, relativa alla richiesta di autorizzazione agli scarichi, previsti nell'impianto di recupero rifiuti inerti della ditta TICLI.

Si comunica che:

La documentazione citata, è da recepire quale richiesta autorizzazione "acque di prima pioggia" e pertanto, nel riscontrare la fattibilità di quanto previsto in progetto, si esprime **parere positivo** alla sua realizzazione.

La presente autorizzazione è da intendersi resa quale parere endoprocedimentale allo scarico acque di prima pioggia, ai sensi del D.P.R. n°59/2013.

Tanto si ritiene opportuno comunicare, a riscontro della richiesta avanzata.

Il Resp.le del Procedimento
Salvatore LOREFICE Architetto



IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe CHIOFALO





Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

U.O. S.2.5: "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG"
Viale Montedoro, n. 2, 96100 - Siracusa

Siracusa, Prot. n. 402 del 21/11/2016 -

Oggetto: Istanza rilascio AUA (D.P.R. n. 59/2013) ditta TICLI EUROSCAVI s.r.l.- (Centro Recupero Rifiuti, con sede legale e stabilimento in C/da Piano Guastella s.n. Vittoria(RG));**PARERE PER C.D.S.**

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Al SUAP Comune di Vittoria(RG)
dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria.gov.it
protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Palermo
D.A. - Servizio 2
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla ditta TICLI EUROSCAVI s.r.l. Vittoria (RG)
ticiueuroscavi@pec.it

Lo scrivente trasmette, di seguito, il parere di competenza, relativo alla Ditta citata in oggetto.

01. Iter Amministrativo

- A mezzo PEC, in data 23/05/2016, lo SUAP del comune di Vittoria (RG), ha trasmesso la pratica con nota n. 2573/SSE, Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa alla Ditta "Ticli Euroscavi s.r.l.";

02. Istanza AUA contenuto

L'istanza AUA è stata presentata dal sig. Ticli Salvatore, nella qualità di legale rappresentante - gestore della ditta "Ticli Euroscavi s.r.l.", Centro Recupero Rifiuti, con sede legale e stabilimento in C/da Piano Guastella s.n. Vittoria(RG);

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, a mezzo PEC, in data 08/06/2016 ha convocato CDS in data 15/06/2016;

La Ditta ha chiesto il rilascio dell'AUA per operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del Decreto Legislativo 152/2006.

03. Autorizzazioni precedenti

La Ditta è già autorizzata all'esercizio con decreto Provincia Regionale di Ragusa n°053238 del 08/09/2010.

04. Attività della Ditta

Il progetto di rinnovo/aggiornamento, intende aumentare alcune quantità massime impiegabili per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, con rinuncia di alcune tipologie di rifiuti, con le seguenti quantità annuali:

- ☐ *Messa in riserva (R13) = 25.000 tonnellate,*
- ☐ *Produzione di MPS (R5) = 65.000 tonnellate,*
- ☐ *Cantieri esterni (R5 -R10) = 10.000 Tonnellate,*

per complessive 100.000 Tn/a, pertanto rientrante nella Classe 2 dell'art. 1 del Decreto 21/07/1998 n. 350.

Nel centro sono conferiti i rifiuti non pericolosi di cui all'elenco, con i relativi codici C.E.R.;

Unità Operativa S.2.5: "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG" - Viale Montedoro, n. 2 - 96100 - SIRACUSA

Responsabile U.O. Dott. Antonino Cuspilici - ☎ 0931 463188 - ☎ 0931 463238 - ☎ 0931 67810

✉ : ufficiocptasiracusa@virgilio.it @ : periferico.siracusa.dra@pec.territorioambiente.it

Tipologia	Codice rifiuto [CER]	descrizione	Operazioni di recupero
2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	<i>Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro</i>	R13-R5
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	<i>Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese traverse ferroviarie i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferrov., telemat. ed elettriche e frammenti di rivest. stradali, privi di amianto</i>	R13-R5
7.6	[170302] [200301]	<i>Conglomerati bituminosi</i>	R13-R5
7.30	[170506] [200303]	<i>Sabbie che residuano dalla vagliatura e pulizia degli arenili</i>	R5-R10^
7.31bis	[170504]	<i>Terre e rocce di scavo</i>	R13-R5
12.2	[170506]	<i>Fanghi di dragaggio</i>	R5-R10^
^) Recupero cantieri esterni= ripascimento di arenili/sistemazioni idrauliche			

I materiali derivati dalle attività di recupero (M.P.S. per l'edilizia) sono destinati a:

<i>Granulati inerti nelle granulometrie d'uso per applicazioni edilizie</i>	Calcestruzzi di basse caratteristiche d'impiego Misti cementati Pavimentazioni e sottofondi con miscele bituminose, Formazione strati pellicolari/drenanti dei corpi stradali e dei piazzali industriali, Costruzione e ricarica stradelle poderali e di penetrazione agricolo-forestale Costruzioni di argini nei lavori idraulici e nei laghetti collinari
<i>Costituzione di sottofondi e di rilevati</i>	Costruzioni piazzali industriali e rilevati strade pubbliche e private Formazione strato di sottofondo nei corpi stradali Ritombamento cave e aree degradate,
<i>Sistemazioni fluviali e ripascimento spiagge</i>	Riprofilatura della morfometria fluviale, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (test di cessione). Ripascimento arenili soggetti a fenomeni erosivi, con vagliatura e pulizia con acque di lavaggio ed eventuale separazione di conchiglie e corpi estranei..

5 Parere

Esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, derivanti dalle operazioni di messa in riserva e recupero ambientale (operazioni R13 e R10 di cui all'allegato C alla parte IV^ del D.Lgs. 152/06), e produzione di Materie Prime Seconde (operazioni R5);

6 Prescrizioni:

- Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, derivanti dallo stabilimento di Recupero rifiuti non pericolosi, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte V^ del D.Lgs. 152/06, per cui si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta al punto 4.2 della relazione tecnica ciclo produttivo
- Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. I, parte II. degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Gli Organi di controllo, Libero Consorzio già Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno semestrale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.


La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Libero Consorzio già Provincia Regionale) competenti per territorio ed al Servizio 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;

Ai sensi dell'art. 271 comma 14, del D.Lgs. 152/06 in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2, Libero Consorzio già Provincia Regionale ed alla S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre essere annotata sul registro previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla parte V, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.

Per le emissioni odorigene la Ditta deve rispettare, anche, quanto previsto dal Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente n.154/GAB del 24 settembre 2008 "Approvazione delle Linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico". Si prescrive l'effettuazione di un monitoraggio degli odori da effettuare mediante tecniche scientificamente riconosciute (determinazioni analitiche, olfattometria, naso elettronico, etc.) tramite una campagna specifica da attuare una tantum concordando le modalità con la componente S.T. ARPA.

Il Dirigente dell'U.O. S.2.5
(Dott. Antonino Cuspilici)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già **PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa

U.O.S. n.3 – Gestione Rifiuti
Responsabile: Geom. Salvatore Fede

Prot. n. 0033216

Ragusa, 17 ott. 2017

Al Responsabile dell'U.O.S. n.5 - Ecologia
Dott. Antonino Cataudella

e p.c. **Al Dirigente del Settore 6°**
Ambiente e Geologia
Dott. Salvatore Buonmestieri

SEDE

OGGETTO: TICLI EUROSCAVI s.r.l. - Vittoria

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. 59/2013, per modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso l'impianto di C/da Piano Guastella, tenere di Vittoria.

Parere endoprocedimentale di competenza.

Il Responsabile dell'U.O.S. n.3 - Gestione Rifiuti

- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- **Visti** gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 – *Norme in materie ambientali e ss.mm.ii.*;
- **Visto** il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 – *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*;
- **Visto** il D.M. 5 febbraio 1998, n. 72 – *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*;
- **Visto** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 – *Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 n.72 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"*;
- **Viste** le linee guida *Procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi Artt. 214 e 216 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, emanate da questo Ente nel mese di aprile 2012;

- **Vista** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, trasmessa dal SUAP del Comune di Vittoria con nota prot. n.37745/gen del 08/09/2017 e assunta al protocollo di questo Ente al n.0029903 del 14/09/2017, per modifica sostanziale, tramite aggiunta del recupero ambientale R10 dell'ex cava di calcarenite denominata "Piano Guastella", dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso l'impianto di C/da Piano Guastella, tenere di Vittoria, già iscritta al n.091 del Registro Provinciale Rifiuti per le attività di recupero R5 e R13, presentata dal Sig. Salvatore Ticali, nato a Vittoria (RG) il 01/10/1977 e residente a Vittoria in Via Cacciatori delle Alpi n.408/F, in qualità di legale rappresentante della Ticali Euroscavi s.r.l., con sede a Vittoria in Via Cacciatori delle Alpi n.408/F;
- **Visto** l'avviso prot. n.0030540 del 21/09/2017, di indizione della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., come recepito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5/01, in forma semplificata modalità asincrona;
- **Visto** il D.A. ARTA n.366/GAB del 30/09/2016, di approvazione del progetto di recupero ambientale della ex cava di calcarenite denominata "Piano Guastella", trasmesso a questo Ufficio giusta nota ARTA prot. n.64849 del 04/10/2016, assunta al protocollo di questo Ente al prot. n.0029983 di pari data;
- **Vista** la documentazione trasmessa e comprensiva dei seguenti atti ed elaborati tecnici:
 - Istanza al SUAP del Comune di Vittoria;
 - Scheda G1 - Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
 - Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (allegato 1);
 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti (allegato 2);
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio - antimafia (allegato 3);
 - Dichiarazione in materia di delega dei compiti di vigilanza e controllo (allegato 4);
 - Relazione tecnica (allegato 6);
 - Scheda recupero ambientale R10 (allegato 7);
 - Scheda riassuntiva R1-R13, comprensiva delle attività già autorizzate (allegato 10);
 - Potenzialità dell'impianto (allegato 11);
 - Vincoli presenti sull'area (allegato 13);
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - distanza pozzi (allegato 16);
 - Dati attività di recupero (allegato 17);
 - Copia di documento d'identità, in corso di validità, del Sig. Salvatore Ticali;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - prevenzione incendi (allegato 20);
 - Documentazione societaria:
 - atto costitutivo del 26/04/2005 e statuto sociale;
 - ampliamento oggetto sociale e modifica statutaria dell'08/02/2013;
 - Certificato camerale prot. CCIAA di Ragusa n.41296757 del 07/07/2017;
 - Visure ed estratti catastali ex cava denominata "Piano Guastella";
 - D.A. ARTA n.366/GAB del 30/09/2016;

- Progetto di recupero ambientale, munito di approvazione ARTA:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico dei lavori;
 - Titoli di disponibilità dei terreni:
 - ✓ atto di compravendita del 28/10/1993;
 - ✓ atto di compravendita del 15/01/1999;
 - ✓ atto di compravendita del 05/06/2000;
 - ✓ contratto di affitto del 15/11/2000;
 - Tav. 1 - Inquadramento urbanistico-territoriale e regime vincolistico;
 - Tav. 2 - Planimetria generale e stato di fatto fotografico;
 - Tav. 3 - Planimetria e sezioni topografiche stato di fatto;
 - Tav. 4 - Planimetria e sezioni stato finale di progetto;
 - Tav. 5 - Sezioni e volumi stato di fatto e di progetto;
 - Tav. 6 - Sistemazione idraulica e drenaggi;
 - Tav. 7 - Opere di recupero vegetativo e funzionale del sito;
 - Tav. 8 - Fasi di intervento e tempistica;
- **Vista** la documentazione integrativa, trasmessa spontaneamente dalla Ditta e assunta al protocollo di questo Ente al n.0032202 del 09/10/2017, comprendete la versione aggiornata e corretta di:
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio – antimafia (allegato 3);
- **Visto** l'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.39 dell'08/03/2016, cui la Tici Euroscavi s.r.l. ha aderito giusta istanza prot. n.0010954 del 04/04/2016 e adesione n.90/I di pari data;
- **Considerato** che l'impianto della Tici Euroscavi s.r.l. risulta già iscritto al n.091 del Registro Provinciale Rifiuti delle Ditte operanti in procedura semplificata, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in classe 2 ($60.000 \leq q < 200.000$ t/a);
- **Vista** la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., come recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 5 aprile 2011 n.5;

fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, per quanto di propria competenza

ESPRIME PARERE POSITIVO

in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. 59/2013, per modifica sostanziale, tramite aggiunta del recupero ambientale R10 dell'ex cava di calcarenite denominata "Piano Guastella", dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso l'impianto di C/da Piano Guastella, tenere di Vittoria, già iscritta al n.091 del Registro Provinciale Rifiuti per le attività di recupero R5 e R13, presentata dal Sig. Salvatore Tici, nato a Vittoria (RG) il 01/10/1977 e residente a Vittoria in Via Cacciatori delle Alpi n.408/F, in qualità di legale rappresentante della Tici Euroscavi s.r.l., con sede a Vittoria in Via Cacciatori delle Alpi n.408/F, per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER, di cui all'allegato 4 suballegato 1 D.M. 186/2006, e per le sotto elencate quantità:

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni recupero, lettera (se prevista), quantità massime in t/a
2.1	Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro	101112 - 150107 160120 - 170202 191205 - 200102	R5 R13 c 2.500
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 - 170101 170102 - 170103 170107 - 170802 170904 - 200301	R5 a, c 40.000 R13 R10 b 5.000
7.2	Rifiuti di rocce e cave autorizzate	010399-010408 010410 - 010413	R10 e 1.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302 - 200301	R5 b, c 10.000 R13
7.11	Pietrisco tolto d'opera	170508	R10 e 500
7.14	Detriti di perforazione	010504 - 010507 170504	R10 b 1.000
7.17	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	010102 - 010308 010408 - 010410 020402 - 020499 020701 - 020799 100299	R10 f 500
7.30	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	170506 - 200303	R13 5.000
7.31	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	020199 - 020401	R10 b 1.000
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	170504	R5 c 30.000 R13 R10 b 40.000
12.2	Fanghi di dragaggio	170506	R5 a, b 500
12.3	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410 - 010413	R10 f 4.000

12.4	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	010410 - 010413	R10 f	4.000
12.7	Fanghi costituiti da inerti	010102 - 010409 010410 - 010412	R10 c	1.000
12.9	Fango secco di natura sabbiosa	101103	R10 a	1.000
12.15	Fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine	030199	R10 b	500
13.2	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101 - 100103 100115 - 100117 190112 - 190114	R10 d	500
Quantità totale				148.000
così ripartita:				
R5				500
R13				5.000
R5-R13				82.500
R10				60.000

a condizione che:

1. l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sia svolta all'interno dell'area di C/da Piano Guastella, tenere di Vittoria, censita all'Agenzia del Territorio di Ragusa e in particolare:
 - 1.1. attività di recupero R5 e R13: foglio 52, particelle 149, 503, 151 (ubicazione pesa);
 - 1.2. attività di recupero R10: foglio 52, particelle 151, 152, 158; foglio 53, particelle 82, 87, 88, 89, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 141, 142, 241, 242, 245, 246, 248, 250, 252, 254;
2. la Ditta osservi le disposizioni contenute negli artt. 3, 5, 6, 7 e 8 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;
3. qualora previsti, la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, e il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;
4. l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;
5. lungo il perimetro dell'impianto siano mantenute nel tempo adeguate essenze arboree per occultamento visivo e mitigazione dei rumori, o altri sistemi alternativi di pari efficacia;
6. l'impianto sia mantenuto provvisto di adeguato sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, adeguato sistema di raccolta dei reflui, idonea recinzione;
7. sia mantenuto in perfetta efficienza il sistema per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera;
8. il settore per il conferimento dei rifiuti sia mantenuto distinto da quello di messa in riserva;

9. il settore della messa in riserva sia mantenuto organizzato in aree distinte per tipologia di rifiuti trattati e opportunamente separate;
10. la superficie del settore di conferimento sia mantenuta pavimentata e con dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi;
11. lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli sia effettuato su basamenti pavimentati o, qualora richiesto dalle caratteristiche degli stessi rifiuti, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che ne permettano la separazione dal suolo sottostante;
12. sia rispettata ogni altra disposizione di cui all'allegato 5 del D.M. 5 febbraio 1998 n. 72, come aggiornato e integrato dal D.M. 5 aprile 2006 n.186;
13. la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;
14. la Ditta verifichi, altresì, la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nonché dall'Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n.39 del 08/03/2016, finché lo stesso Accordo avrà efficacia e fintanto che la Ditta risulterà aderirvi come, di fatto, vi ha aderito giusta istanza prot. n.0010954 del 04/04/2016 e adesione n.90/I di pari data;
15. presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
16. la Ditta attesti annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici;
17. entro il mese di aprile di ciascun anno, la Ditta presenti altresì un report annuale in cui siano riportate tutte le informazioni relative alla gestione dell'impianto di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti e alla destinazione dei materiali e/o dei rifiuti derivanti dalle stesse operazioni di recupero;
18. la Ditta sia in possesso di tutti i necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni di Legge;
19. sia rispettata ogni altra disposizione impartita dagli organi competenti e, in particolare, *"la prescrizione che tra i rifiuti da utilizzare come materiale di riempimento nella tipologia 7.1 le traverse e traversoni ferroviari siano esclusivamente quelli in calcestruzzo armato precompresso"*, di cui al D.A. ARTA n.366/GAB del 30/09/2016 di approvazione del progetto di recupero ambientale della ex cava di calcarenite.

Ragusa, data del protocollo

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Dott. Arturo Frasca)

FTO



Il Responsabile dell'U.O.S. n.3
(Geom. Salvatore Fedè)

FTO

SCHEDA 21

CAVA CT052



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>CAVA – Materiale vulcanico</i>
UBICAZIONE:	<i>Licodia Eubea (CT), Marineo</i>
ESERCENTE:	<i>GEDIN srl</i>
AUTORIZZAZIONE:	<i>Autorizzazione 376 del 03/05/2019</i>
SCADENZA CONCESSIONE:	
AREA DI COLTIVAZIONE (MQ):	
VOLUMI ESTRAIBILI AUTORIZZATI (MC):	<i>250.000 – 300.000</i>

COMUNE DI LICODA EUBEA
Provincia di Catania

Relazione tecnica

Relazione tecnica inerente le cave di materiale vulcanico a cielo aperto in gestione della Ditta Gedin s.r.l. site in C/da Marineo, Comune di Licodia Eubea (CT).

DITTA: GEDIN s.r.l., via Mughetto n° 10/A - Grammichele (CT).

LA DITTA:


GEDIN s.r.l.
L'Amministratore Unico
Francesco Giardinot

Grammichele, li 24/03/2021

Dott. Geol. Francesco Astuto
O.P.G. di Sicilia N° 2139



Su incarico della Ditta **Gedin s.r.l.** è stata redatta la presente relazione tecnica per elencare le licenze e descrivere i giacimenti minerari che la ditta in oggetto ha in possesso.

La Ditta Gedin s.r.l. è proprietaria di vari fondi siti in C.da Marineo agro del Comune di Licodia Eubea dove sono presenti cave attive o in fase di rilascio autorizzativo.

In particolare nel fondo identificato al Foglio 3 p.lla 128 del NCT del Comune di Licodia Eubea, la Ditta è titolare della Concessione Mineraria n° 376 del 03/05/2019 per la coltivazione a cielo aperto di una cava di materiale vulcanico; tale cava si sviluppa su un'area di 37.429 m² con un volume di materiale estraibile autorizzato pari a 733.658 m³; questo giacimento ad oggi risulta quasi integro poiché il materiale estratto non supera i 10.000 m³.

Nel fondo sito sempre in C/da Marineo nel Comune di Licodia Eubea (CT) in catasto al Foglio 1 p.lle parte 193 (ex107) e parte 196 (ex 111) e Foglio 3 p.lle parte 137 (ex23) e parte 140 (ex 63), la ditta è titolare di un'altra licenza per la coltivazione sempre di materiale vulcanico, scaduta il 28/01/2019 di cui è stata chiesta regolare rinnovo e attualmente l'iter è in corso d'istruttoria; le potenzialità di quest'ultimo giacimento, desunti dal progetto presentato, è di circa 200.198 m³.

Le area prima elencate sono facilmente identificabili tramite la tavoletta in scala 1:25.000 edita dall'I.G.M. denominata "Grammichele" Foglio 273 IV SE o tramite la Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 al foglio n° 644040.

Entrambe le zone di coltivazione rientrano nel Piano Cave della Regione Siciliana identificata come **Area di Primo Interesse n° 39 Grammichele CT21.1.**

Per raggiungere il sito in studio vi sono sostanzialmente due percorsi: percorrendo la S.S. 626 in direzione Caltagirone o Vizzini, uscire allo svincolo "Grammichele Est" nei pressi dello svincolo è presente la S.P. Grammichele – Licodia Eubea, da qui procedendo in direzione di Grammichele si incontra l'ingresso dell'area in esame; l'altro percorso risulta quello diretto lungo la S.P. Grammichele – Licodia Eubea, l'ingresso dell'area è ubicato a circa 2 Km dall'abitato di Grammichele. Le due aree pur essendo poste su due fogli catastali differenti risultano distanti l'una d'altra circa 500 metri.

I volumi sopra elencati (733.000 m³ circa del giacimento autorizzato e i 200.198 m³ circa di quello in fase autorizzativo) sono da intendersi in situ, per cui soggetti ad aumento di volume in fase di estrazione che mediamente si aggira intorno al 30/40%.

Considerando che la richiesta da voi formulata si aggira intorno al 1.000.000 di m³, è possibile già stabilire che la ditta è in grado di soddisfare quanto richiesto con la sola licenza attiva; il quantitativo di materiale che la ditta potrà fornire annualmente si aggira intorno ai 250.000/300.000 m³, divisibili nelle varie tipologie e granulometrie richieste.


Il tecnico
Dott. Geol. Francesco Astuto



Dott. Geol.
ASTUTO
FRANCESCO
N. 2139

SCHEDA 22

CAVA SR009



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>CAVA – Basalto</i>
UBICAZIONE:	<i>Lentini (CT), Carmito</i>
ESERCENTE:	<i>Granulati Basaltici srl</i>
AUTORIZZAZIONE:	<i>Autorizzazione 14/09 CT</i>
SCADENZA CONCESSIONE:	<i>13/12/2024</i>
AREA DI COLTIVAZIONE (MQ):	<i>639.512</i>
VOLUMI ESTRAIBILI AUTORIZZATI (MC):	<i>13.696.000</i>



REPUBBLICA ITALIANA



Cava n. 160/Apl
Reg. n. 14/09

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO CORPO REGIONALE DELLE MINIERE
DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

(Per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa)

L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 09-12-1980, n. 127, e successive modifiche;
VISTA la L.R. 04/04/1956 n. 23 che detta Norme di Polizia Mineraria e di Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S.15/07/1957, n. 7 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Legislativo 624/96 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 12/04/1996 e s.m.i.;
VISTA la legge 3 maggio 2001, n. 6 art. 91;
VISTA la L.R. n. 10 del 05/07/2004;
VISTO il D.Lgs. 152/06, come integrato e modificato dal D.Lgs 04/08;
VISTA l'autorizzazione n. 10/2001 del 08/03/2001, rilasciata alla Società Granulati Basaltici S.r.l., a proseguire ed ampliare l'esercizio della cava di basalto denominata "Carmito - Granulati Basaltici" precedentemente autorizzata con provvedimento n. 35/86 del 20/11/86, sita in territorio del Comune di Lentini (SR);
VISTA l'istanza del 06/02/2004, pervenuta a quest'Ufficio il 09/02/2004 prot. n. 1251, con la quale il Sig. **Ferrara Giuseppe** nato a Palermo il 24/02/1949, nella qualità di Amministratore Unico della **Granulati Basaltici S.r.l.** (P.I.00230670849), con sede legale in Catania, Contrada Vaccarizzo S.S. 114 Km 113+100, esercente della cava di basalto denominata "Carmito - Granulati Basaltici" in c.da Carmito del Comune di Lentini (SR), ha chiesto l'autorizzazione all'ampliamento dell'area di cava alle particelle nn. 87-90 del foglio di mappa n. 18 del N.C.T. del Comune di Lentini (SR), per la durata di 15 anni, allegando gli elaborati progettuali;
VISTA la nota distrettuale n° 1676 del 20/02/2004, con la quale il Distretto Minerario di Catania ha trasmesso copia del progetto agli Enti di cui all'artt. 9 e 10 della L.R. 127/80;
VISTA la nota n. 1561 del 30/03/2004, pervenuta a quest'Ufficio il 26/04/2004 prot. n. 3410, con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa ha ritenuto di non emettere parere per difetto di competenza, in quanto il sito della cava non rientra tra le zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
VISTA la nota n. 3246 del 05/05/2004, pervenuta a quest'Ufficio il 10/05/2004 prot. n. 3807, con la quale il Servizio Geologico e Geofisico ha espresso parere favorevole;
VISTA la successiva istanza del 2/11/2004 pervenuta a quest'Ufficio il 4/11/2004 prot. n. 8453, con la quale la Società Granulati Basaltici, ha richiesto ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 10 del 5/07/2004, l'ampliamento dell'area di cava la cui superficie è compresa nel 30% della superficie già autorizzata, per la durata di anni 15;
VISTA la nota n. 2347 del 24/11/2004, pervenuta a quest'Ufficio il 29/11/2004 prot. n. 9060, con la quale il Comune di Lentini (SR) ha comunicato che non vi sono motivi ostativi all'ampliamento della cava in argomento;
VISTA la nota n. 16546 del 11/07/2006, pervenuta a quest'Ufficio il 12/07/2006 prot. n. 5606, con la quale il Comune di Lentini (SR) ha trasmesso l'attestazione di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti;
VISTA la nota n. 4744/URB del 04/09/2006, pervenuta a quest'Ufficio il 07/09/2006 prot. n. 7091, con la quale il Comune di Lentini (SR) ha approvato il progetto di recupero ambientale riguardante lo sfruttamento dell'area di

cava;

- VISTA la nota dell'Assessorato TT.AA. n. 20582 del 14/03/2007, pervenuta a quest'Ufficio il 19/04/2007 prot. n. 3381, esperita la procedura di verifica, ha ritenuto che per il progetto in argomento debba essere attivata la procedura di V.I.A. prevista dall'art. 5 del D.P.R. 12/04/1996 e s.m.i.;
- VISTA la nota dell'Assessorato TT.AA. n. 23750 del 26/03/2009, pervenuta a quest'Ufficio il 01/04/2009 prot. n. 2684, con la quale ha notificato il D.R.S. n. 236 del 25/03/2009, e ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e s.m.i., per il progetto di ampliamento della cava, con prescrizioni;
- VISTO i titoli di disponibilità dei terreni;
- VISTA la documentazione redatta in conformità al disposto di cui all'art.12 della L.R. n.127/80 e le successive integrazioni;
- ACCERTATA da questo Ufficio l'idoneità tecnico-economica del richiedente;
- VISTO il rapporto n. 104/09 del 24/08/2009;
- VISTA la ricevuta n.0138 VCY 0526 del versamento di Euro. 180,76 effettuato il 13.01.2005, quale tassa concessione governativa regionale;
- VISTA la dichiarazione pervenuta al Distretto il 20//01/2005 prot. n. 506, firmata dal Sig. Ferrara Giuseppe, amministratore unico della Granulati basaltici s.r.l., esercente e proprietaria dei terreni sui quali insiste la cava, con la quale si autorizzata, a chi di competenza, l'accesso ai luoghi per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale;
- VISTO il certificato della Camera di Commercio di Catania CEW/7634/2009/CCT0165 del 27/04/2009, con l'annotazione "ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni";
- VISTA la nota del 26/08/2009, pervenuta a quest'Ufficio il 27/08/2009, con la quale la Società esercente ha dichiarato che l'area di cava non ha mutato regime vincolistico;
- VISTI gli atti di questo Ufficio;
- FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

AUTORIZZA

la Società Granulati Basaltici S.r.l., con sede legale in Catania - Corso Italia n. 213, (P.IVA e C.F. 00230670879), alla prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva nella cava di basalto denominata " Carmito - Granulati Basaltici " sita in c.da Carmito nel Comune di Lentini (SR), alle seguenti condizioni:

- Art.1) L'attività estrattiva dovrà aver luogo nelle particelle catastali n. 16 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 187 - 265 - 266 (ex 73) - 263 - 264 (ex 74) - e di ampliamento nn. 87 - 90 tutte del foglio di mappa n. 18 del N.C.T. del Comune di Lentini (SR), all'interno dell'area delimitata con linee di colore rosso nella planimetria catastale allegata al provvedimento;
- Art.2) La superficie in disponibilità alla Società è pari a 895.628 mq.; la superficie di cava destinata alla coltivazione è pari a 639.512 mq., la rimanente parte per mq. 256.116 è destinata alle aree di pertinenza e alle fasce di rispetto; i volumi estraibili sono pari a 13.696.000 mc.;
- Art.3) La presente autorizzazione ha la validità di anni 15 (quindici), e quindi scadente il 13.12.2024;
- Art.4) la cava deve essere esercita nel rispetto del relativo progetto allegato approvato con l'autorizzazione presente. Lavori difformi dal progetto approvato saranno considerati come effettuati in violazione delle norme che disciplinano le attività estrattive di cava;
- Art.5) la Società titolare è tenuta inoltre a rispettare le seguenti condizioni:
- Deve impedire l'accesso nell'area di cava agli estranei non autorizzati con idonei sistemi;
 - Deve rispettare le prescrizioni poste dall'Assessorato TT.AA., in particolare ai punti seguenti:
 - per ridurre le emissioni di rumore ed in atmosfera, si dovrà favorire l'uso delle migliori tecniche disponibili, a costi non eccessivi, oltre ad una

- regolare manutenzione dei mezzi meccanici e sorveglianza degli impianti di frantumazione e produzione di conglomerati cementiti e bituminosi;
- per ridurre le emissioni di polveri si dovrà favorire, all'interno dell'area di cava, la circolazione dei mezzi a bassa velocità, lo spegnimento dei motori in fase di sosta delle macchine, l'interruzione delle operazioni polvero-provocanti in caso di presenza di forte vento, mentre i mezzi di trasporto destinati alla movimentazione e/o conferimento di quanto cavato dovranno essere muniti di adeguata copertura finalizzata al contenimento delle polveri;
 - in fase di coltivazione e di successivo utilizzo dell'area, dovrà essere garantita l'efficienza e l'efficacia delle opere di regimazione delle acque di scorrimento superficiale, ponendo particolare cura nella esecuzione delle pendenze al fine di raccogliere uniformemente le acque delle aree di coltivazione per convogliarle nei previsti punti di raccolta ed allontanamento;
 - per ridurre la produzione di rifiuti, come previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., gli olii esausti dovranno essere temporaneamente raccolti in appositi recipienti tenuti ben chiusi e successivamente ceduti a terzi autorizzati dalle Autorità competenti per il regolare smaltimento, mentre il materiale ferroso di scarto dovrà essere trasportato negli appositi centri di raccolta autorizzati;
 - al fine di limitare eventuali incidenti stradali, dovranno essere disposte, di concerto con gli Enti di competenza, tutte le misure atte ad elevare gli standar di sicurezza ai tratti delle infrastrutture viarie principalmente impegnate per il trasporto del materiale cavato;
 - alla cessazione dell'attività estrattiva, gli impianti a servizio della cava dovranno essere totalmente rimossi;
 - al fine di monitorare l'esecuzione del recupero ambientale a conclusione dei lavori di coltivazione, a decorrere dall'inizio dei lavori medesimi, dovrà essere trasmessa all'Assessorato TT.AA., così come alla Provincia Regionale di Siracusa ed al Comune di Lentini, una dettagliata relazione tecnica, corredata da esaustiva documentazione fotografica, illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere di recupero medesime.
- c) Deve far pervenire al Distretto Minerario il Documento di Sicurezza e Salute "D.S.S", previsto dall'art. 6 del D. L., 624/96 e designare il Direttore Responsabile della cava ai fini della sicurezza, entro la data di redazione della denuncia d'esercizio. Inoltre, restano salvi tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 624/96, e delle eventuali successive direttive o precisazioni o modifiche che dovessero intervenire;
- d) Deve comunicare entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;
- e) Deve denunciare entro il mese di luglio di ogni anno (o con periodicità diversa ove dovesse essere successivamente disposta) il quantitativo di materiale estratto nel semestre precedente i dati statistici, le relazioni e le informazioni che verranno richieste dal Distretto Minerario.;
- f) Deve inviare, entro il mese di Gennaio, i dati statistici richiesti, relativi all'anno precedente;
- g) Deve mantenere i picchetti e la recinzione esistente.
- Art.6) Deve essere esposto all'ingresso della cava, in posizione ben visibile, un cartello delle dimensioni di cm. 90 x cm. 60 indicante gli estremi del presente provvedimento e la data di scadenza, dando al Distretto Minerario comunicazione scritta di avvenuto adempimento, e con foto allegate;
- Art.7) **La Direzione della cava deve essere affidata a persona munita di titolo professionale, secondo quanto previsto dall'art. 20 e 100 del Decreto legislativo 624/96 e s.m.i., e dovrà essere chiesto il parere preventivo per la nomina del Direttore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 127/80;**
- Art.8) L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania si riserva la facoltà di imporre modifiche al progetto della cava ove ne ravvisi la necessità;
- Art.9) La fideiussione Assicurativa, stipulata a garanzia del l'esecuzione delle opere di recupero ambientale, scade il 26/02/2011 pertanto la stessa **dovrà essere rinnovata in tempo utile**, e dovrà coprire in ogni caso, sia il tempo di estrazione che quello di completamento delle opere di recupero ambientale, il rinnovo deve essere comunicato e trasmesso a quest'Ufficio;
- Art.10) La Società esercente è tenuta inoltre al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di attività estrattive valide nel territorio della Regione

Siciliana;

- Art.11) L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania potrà pronunciare la decadenza della presente autorizzazione nei casi previsti dall'art. 26 e dall'art. 29 della L. R. n. 127/80;
- Art.12) La presente autorizzazione potrà essere altresì revocata, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.127/80, qualora siano sopravvenuti pregiudizievoli fattori innovativi nella situazione generale e/o alterazioni di particolare estensione e gravità nella situazione ambientale, e/o per altre motivate esigenze e sopravvenienze;
- Art.13) La presente autorizzazione potrà essere revocata anche nei casi in cui venisse meno qualcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi posti a premessa e fondamento della stessa.
- Art.14) La presente autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima. Non costituisce atto di intermediazione, nel regime di coltivazione, l'affidamento ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di alcuni settori di attività connesse alla gestione della cava, se tale affidamento non incide sulla titolarità dell'esercizio né tende a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare della autorizzazione;
- Art.15) Il progetto della cava costituito dagli elaborati progettuali sotto elencati, muniti del visto di autorizzazione di questo Distretto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- All. 1) Stralcio I.G.M. - scala 1:25.000;
- All. 2) Planimetria catastale;
- All. 3) Certificati catastali ed estratto di mappa;
- All. 4) Relazione tecnico mineraria;
- All. 5) Relazione Geologica;
- All. 6) Carta Geologica, scala 1:10.000;
- All. 7) Carta Idrogeologica 1:10.000;
- All. 8) Carta Geomorfologia scala 1:10.000;
- All. 9) Sezioni Geologiche scala 1:10.000;
- All.10) Sezioni Geologiche di dettaglio scala 1:2000;
- All.11) Planimetria Attuale scala 1:2000;
- All.12) Planimetria intermedia scala 1:2.000;
- All.13) Planimetria Finale scala 1:2000;
- All.14) Sezioni, scala 1:2000;
- All.15) Planimetria di Recupero Ambientale, scala 1:2.000;
- All.16) Sezioni di Recupero Ambientale, scala 1:2.000;
- All.17) Planimetria Generale Impianti;
- All.18) Recupero Ambientale;
- All.19) Relazione Tecnica Integrativa

Catania, 14.12.2009

IL DIRIGENTE L'UNITA' OPERATIVA d.2
(Dott. Geol. Carmelo Gallo)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Geom. Giovanni TAMBURINI)

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Geom. Salvatore SALVO)



L'INGEGNERE CAPO
(Dr. Ing. Angelo TRUPIA)

SCHEDA 23

CAVA SR011



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>CAVA – Tufo Calcareo</i>
UBICAZIONE:	<i>Lentini (SR), Costafiumefreddo</i>
ESERCENTE:	<i>Mediterranea srl</i>
AUTORIZZAZIONE:	<i>Autorizzazione 17/2017 (appendice 279 25/03/2019)</i>
SCADENZA CONCESSIONE:	<i>2032</i>
AREA DI COLTIVAZIONE (MQ):	
VOLUMI ESTRAIBILI AUTORIZZATI (MC):	



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
SERVIZIO 6 - DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 CATANIA
Tel.(095)7232181-281455-FAX(095)7232938

Catania - 25 MAR, 2018 -

Prot .n. 13470

Allegati N. Vari

OGGETTO: Legge Regionale 127/1980 - Cava n. 472/Ap - Cava di tufo calcareo per uso ornamentale denominata
"Costafiumefreddo - Mediterranea 1" in territorio del comune di Lentini (SR).

Decreto Rep. N249 del 25 MAR, 2018 appendice all'autorizzazione n.026CT AUT/17 del
27/07/2017 per l'autorizzazione dell'attività estrattiva nella cava di tufo calcareo per uso ornamentale in
c.da Costafiumefreddo, comune di Lentini (SR).



ALLA SOC. MEDITERRANEA S.R.L.
P.zza Regina Margherita n. 49
95048 SCORDIA (CT)
mediterranea@aribupec.it

e. p.c.

ALLA PREFETTURA DI
SIRACUSA
protocollo.prefsr@pec.interno.it

ALLA GUARDIA DI FINANZA DI
SIRACUSA
sr0500000p@pec.gdf.it

ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI
LENTINI
tsr30625@pec.carabinieri.it

AL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ENERGIA
Viale Campania N. 36
90144 PALERMO
dip.energia@pec.regione.sicilia.it

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
LENTINI (SR)
info@pec.comune.lentini.sr.it

ALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA
P.zza Duomo, n.14
96100 SIRACUSA
soprirs@certmail.regione.sicilia.it

ALL'ISPettorato RIPARTIMENTALE
DELLE FORESTE
Viale S. Panagia, n. 314
96100 **SIRACUSA**
irfsr.corpo_forestale@certmail.regione.sicilia.it

AL SERVIZIO IX
SERVIZIO GEOLOGICO E GEOPISICO
Via Ugo La Malfa 101
90146 **PALERMO**
Serv9.energia@pec.regione.sicilia.it

ALL'ASSESSORATO REGIONALE TT.AA.
GRUPPO XLI
Via Ugo La Malfa 169
90146 **PALERMO**
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

ALL'AREA1 - AFFARI GENERALI
DEL DIPARTIMENTO ENERGIA
Viale Campania N. 36
90144 **PALERMO**
dip.energia@pec.regione.sicilia.it

In allegato si trasmette il decreto Rep. n. 79 del 25 MAR. 2019 relativo alla cava in
oggetto indicata.

All'Arca1 - Affari Generali, si trasmette copia dell'autorizzazione ai fini degli adempimenti
relativi all'obbligo di pubblicazione - d.lgs. 33/2013 e art. 68 della L.R. n. 21/2014.



L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
(Ing. Nunziato La Spina)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO



- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 09.12.1980, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 12.04.1996;
- VISTO il D.Lgs. 152/06, come integrato e modificato dal D.Lgs. 04/08;
- VISTA la L. R. 05.07.2004, n. 10;
- VISTO il D.P.R.S. del 03.12.2010, con cui sono stati approvati i Piani Regionali dei Materiali di Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio;
- VISTI i "Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidari di Pregio" approvati con il D.P. R. 03.02.2016 dal Presidente della Regione Siciliana, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8, Parte I, pubblicata il 19.02.2016;
- VISTA L.R.S. 15.05.2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013 - Legge di stabilità regionale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. del 17 maggio 2013, n. 13;
- VISTA L.R.S. 07.05.2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità regionale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. del 15 maggio 2015, n. 20;
- VISTO il D.D.G. n.403 del 30 settembre 2013 con il quale è stato approvato il funzionigramma del dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO l'art. 83 della L.R.S. n. 9 del 07.05.2015 che prevede "...è dovuto un canone di produzione che è commisurato alla superficie dell'area ed ai volumi autorizzati della cava ...";
- VISTO il D.A. n.468 del 12.08.2015 che disciplina le modalità applicative e di controllo dei canoni la cui efficacia è stata sospesa con sentenza C.G.A. Palermo a seguito di ricorso al T.A.R.;
- VISTA la notifica a questo Distretto da parte del Dipartimento dell'Energia - Servizio X - con nota prot. n.16780 del 09/05/2017 del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, parere n.168/2017, relativo ai canoni di produzione delle attività estrattive dei giacimenti minerari di cava;
- VISTA la sentenza n. 89/18 della Corte Costituzionale, con decisione del 22/03/2018, che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della L.R.S. 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015, Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013) - Legge di stabilità regionale) sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848;
- CONSIDERATO che per effetto dell'art. 32, comma 2, della L.R. 15/05/2013 il Dirigente responsabile del Servizio 6 del Dipartimento regionale dell'Energia" espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania ai sensi della vigente normativa di settore;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 58 del 13/02/2018 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Salvatore Lorenzo D'Urso, Dirigente dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 14.06.2016 (G.U.R.S. n. 28 Parte I del 01.07.2016), che ha rimodulato gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49 comma 1) Legge Regione Siciliana 05.05.2015 n. 9;

- VISTO** il D.D.G. n.188 del 05 marzo 2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito all'ing. Nunziato La Spina l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 – Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;
- VISTA** la Determina di autorizzazione n. 026CT-AUT/17 del 27.07.2017 rilasciata alla società Mediterranea S.r.l. (P. IVA 04007510870), con sede legale in Piazza Regina Margherita n. 49 – 95048 SCORDIA (CT), rappresentata dall'amministratore unico Sig. **Guercio Francesco** nato a Scordia (CT) il 10.06.1971 (C.F. GRC FNC 71H10 1548P) alla prosecuzione dell'esercizio della cava di tufo calcareo per uso ornamentale denominata "Costafiumefreddo – Mediterranea 1", sita in c.da Costafiumefreddo del Comune di Lentini (SR).
- VISTA** la nota n. 75325 del 10.12.2018 dell'Assessorato T.T.A.A., pervenuta a questo Ufficio via pec in data 11/12/2018 e registrata al protocollo di questo con n. 46516 il 12.12.2018, con cui ha notificato il D.A. n. 529/GAB del 06.12.2018, con il quale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del summenzionato D.Lgs. il progetto di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione della cava di tufo calcareo ornamentale denominata "Costafiumefreddo – Mediterranea 1" nel territorio di Lentini (SR), emettendo prescrizioni.
- VISTA** la nota distrettuale n. 47198 del 17.12.2018 con cui si chiede la relazione tecnica sulle modalità di adempimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento rilasciato dall'A.R.T.A.;
- VISTA** la nota pervenuta via pec il 21.02.2019 assunta al protocollo di questo ufficio con il n. 8628 del 22.02.2019, con cui la società Mediterranea S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto con distrettuale n. 47198 del 17.12.2018 sopracitata, specificando le modalità di attuazione delle varie prescrizioni;
- VISTO** l'elenco delle ditte iscritte alla "White List" nel sito della Prefettura di Catania consultato il 22.03.2019, ove la società Mediterranea S.r.l. risulta essere iscritta fino alla data del 14.09.2019;
- VISTI** gli Atti di questo Ufficio;
- VISTO** il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23.05.2011, innanzi al Signor Ministro dell'Interno, dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai Signori Prefetti dell'Isola e dal Presidente di Confindustria Sicilia;
- VISTO** il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "codice delle leggi antimafia";
- VISTO** il Patto d'Integrità sottoscritto in data 28.07.2017 con cui il legale responsabile della Società Mediterranea S.r.l., si obbliga all'integrale rispetto del protocollo di legalità;
- VISTO** il D.A. n.468 del 12.08.2015 che disciplina le modalità applicative e di controllo dei canoni la cui efficacia è stata sospesa con sentenza C.G.A. Palermo a seguito di ricorso al T.A.R.;
- VISTA** la notifica a questo Distretto da parte del Dipartimento dell'Energia – Servizio X – con nota prot. n.16780 del 09/05/2017 del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, parere n.168/2017, relativo ai canoni di produzione delle attività estrattive dei giacimenti minerari di cava;
- VISTA** la sentenza n. 89/18 della Corte Costituzionale, con decisione del 22/03/2018, che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della L.R.S. 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013). Legge di stabilità regionale) sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. I del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848;
- CONSIDERATO** che la Determina di autorizzazione n. 026CT-AUT/17 del 27.07.2017 è stata rilasciata a seguito della nota n. 10169 del 13.02.2017 pervenuta a questo Distretto Minerario in data 14.02.2017 prot. n. 5516, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha concesso la proroga temporanea sino a quando la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza Regionale dava parere di esclusioni della procedura di V.I.A.
- RITENUTO** sulla base delle superiori considerazioni, doversi procedere alla conferma della data di scadenza dell'autorizzazione n. 026CT-AUT/17 del 27.07.2017, e cioè al 26/07/2032.

DECRETA

ART.1

la società Mediterranea S.r.l. (P. IVA 04007510870), con sede legale in Piazza Regina Margherita n. 49 – 95048 Scordia (CT), rappresentata dall'amministratore unico Sig. **Guercio Francesco** nato a Scordia (CT) il 10.06.1971 (C.F. GRC FNC 71H10 1548P) è autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di tufo calcareo per uso ornamentale denominata "Costafiumefreddo – Mediterranea 1", sita in c.da Costafiumefreddo del Comune di Lentini (SR), con scadenza il 26.07.2032.

ART.2

La presente costituisce appendice e parte integrante alla Determina n. 026CT-AUT/17 del 27.07.2017

ART.3

L'esercente è tenuto annualmente al pagamento del canone per lo sfruttamento del giacimento con le modalità previste dall'art. 12 della Legge Regionale Siciliana 15 maggio 2013 n. 9, così come modificato dall'art. 83 della L.R.S. n. 9 del 07/05/2015, l'esercente è tenuto altresì a corrispondere i canoni residui per gli anni precedenti, qualora venissero rideterminati.

ART.4

Per quanto non espressamente modificato col presente provvedimento, restano valide le clausole contenute nella richiamata autorizzazione.

ART.5

La società **Mediterranea s.r.l.** è tenuta a rispettare le prescrizioni impartite dall'Assessorato T.T.AA. con D.A. n. 529/GAB del 06.12.2018, che fanno parte integrante della presente.

ART.6

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento Regionale dell'Energia anche ai fini degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013, art. 23, comma1, lett. a).

ART.7

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.S. n. 21/2014.

ART.8

In qualunque momento, potrà essere disposta la revoca, in autotutela, della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità.

ART.9

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro giorni trenta ovvero ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni. I termini decorrono dalla notifica dell'atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione; in tutti gli altri casi i termini decorrono dal momento della piena conoscenza dell'atto.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Catania

25 MAR, 2019

Il funzionario direttivo
(Geom. Giovanni Tamborini)


L'istruttore direttivo
(Geom. Salvatore Salvo)



L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Nunzio La Spina)

SCHEDA 24

SMALTIMENTO RS013



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>Francofonte (SR), C.da Roccazzo</i>
ESERCENTE:	<i>B.V. srl</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Aut. Unica Amb. Val. 15 anni –adozione 16/02/2017</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	<i>2031</i>
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R5, R13, R10</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170504</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>347.000</i>



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

XII Settore - Tutela Ambientale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

N. 199/SETT. XII

Siracusa,

07 NOV. 2006

Oggetto: Recupero di aree degradate ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 e dei decreti dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente del 22 settembre e del 27 ottobre 2003.

Istanza della società MOV.TER di Brullo Giovanni & C. snc per il recupero di un'area degradata in c.da Porta Chiusa nel territorio del comune di Francofonte (SR).

Approvazione progetto.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 214, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" facente salvi i disposti del D.M. 5 febbraio 1998 fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 dello stesso decreto legislativo;

Visto l'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 concernente l'utilizzo di rifiuti non pericolosi per attività di recupero d'aree degradate ad usi produttivi o sociali;

Premesso che con l'Ordinanza commissariale del 29 maggio 2002 il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque ha approvato il "Piano stralcio per il settore dei rifiuti inerti";

Che nell'ambito del citato Piano sono state emanate le norme per effettuare le attività di recupero ambientale previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

Visto il Decreto della Regione Sicilia Assessorato Territorio Ambiente del 22 settembre 2003 "Direttive relative al recupero ambientale di aree degradate di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998" con il quale è individuata nella Provincia Regionale l'Ente competente nell'approvazione dei progetti di recupero ambientale di aree degradate;

Visto il Decreto della Regione Sicilia Assessorato Territorio Ambiente del 27 ottobre 2003 "Modifica del decreto 22 settembre 2003, concernente direttive relative al recupero ambientale di aree degradate di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 164 del 24.04.2006 che approva, come regolamento interno dell'Ente, le "Linee Guida" inerenti i progetti di recupero ambientale di aree degradate;

Vista l'istanza presentata in data 06.11.2006, NS prot.n. 59431, dalla società Mov.TER di Brullo Giovanni & C.snc con sede legale in Francofonte (SR), via Corsica, 52;

Visto il progetto allegato alla sopraccitata istanza, firmato dall'Ing. Rosario Assenza, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Siracusa al n. 1048;

Visti gli elaborati che costituiscono il progetto di recupero ambientale, e precisamente:

- Relazione tecnica - Documentazione fotografica;
- Studio geologico - tecnico a firma del dott. Geologo Carmelo Gaudino dell'Ordine dei geologi n.229;
- Planimetria della zina Tav. n.1;
- Planimetria a curve di livello Tav. n. 2;
- Planimetria a curve di livello Tav. n. 3;
- Planimetria a curve di livello Tav. n. 4;
- Planimetria a curve di livello Tav. n. 5;
- Planimetria a curve di livello Tav. n. 6;
- Posizione dei capisaldi Tav. n.7;
- Sistemazione finale - Dettagli costruttivi Tav. n. 8;



Visto il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa - Servizio per i Beni Naturali, Naturalistici, Paesaggistici ed Urbanistici U.O. XI, con nota prot.n. 620 del 09.05.2006;

Visto il nullaosta all'intervento rilasciato dal comune di Francofonte (SR) in data 01.02.2006, prot.n.203;

Vista la dichiarazione prot.n.356, 18.04.2000, del Corpo Forestale - Distaccamento di Buccheri, di non sussistenza di vincoli idrogeologici nell'area in questione;

Visto il parere favorevole sotto l'aspetto idraulico rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con nota prot.n. 23619 del 03.11.2006, con la prescrizione che prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà richiedere l'autorizzazione sulle opere idrauliche;

Visto il parere dell'VIII Settore - Tutela Suolo in merito alla compatibilità del progetto proposto al Piano per l'Assetto idrogeologico vigente (P.A.I.), trasmesso con nota prot.n.63383 del 24.11.2006;

Vista la nota del 05.12.2006 di prot.n.65737 del Servizio Valutazione, Educazione e Controllo Ambientale, di nullaosta in merito all'istruttoria effettuata;

Riconosciuta la propria competenza,

DETERMINA

1. Approvare il progetto di recupero ambientale di un'area degradata sita in c.da Porta Chiusa, censita nel comune di Francofonte (SR) al foglio n.10, p.lle 38, 39, 67, 75, 78, 146, 147, 148, 149, 159, 169, 173, 174, 180, 181, 182, 189, 190, 205, 206, 207, 214, 243, 244, 252, e 253, costituito dagli elaborati in premessa indicati;
2. La cubatura totale del recupero ambientale corrisponderà a circa 867.000 mc di cui 100.566 mc di terreno vegetale e 766.434 mc di materiale di riempimento;
3. Il responsabile tecnico è il sig. Giovanni Brullo, nato a Francofonte (SR) il 04.10.1963;
4. Per il ripristino ambientale dovranno essere utilizzati esclusivamente i seguenti rifiuti non pericolosi:
 - a. rifiuti di rocce da cava autorizzate;
 - b. sfidi di laterizio cotto ed argilla espansa,
 - c. detriti di perforazione;
 - d. fanghi di perforazione;
 - e. calci di defecazione, previa eventuale disidratazione;
 - f. scarti di lavorazione latte di calce;
 - g. terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali edili e dalla battitura della lana sudicia;
 - h. terre e rocce da scavo;
 - i. pietrisco tolto d'opera;
5. Devono essere effettuati controlli sull'asestamento dei materiali utilizzati per il recupero mediante prove geotecniche in situ, al raggiungimento almeno del 30%, del 60% e del 90% della capienza complessiva ed, in ogni caso, almeno una volta per anno di attività;
6. Dev'essere redatta, con cadenza semestrale, una planimetria riportante, in forma d'elaborato grafico e tabellare, gli stati d'avanzamento del ripristino ambientale in conformità al progetto mediante una rete di capisaldi opportunamente predisposta;
7. La documentazione comprovante gli interventi di cui ai superiori punti 5 e 6 dev'essere resa all'organo di controllo che ne facesse richiesta;



8. Alla Provincia Regionale di Siracusa dev'essere trasmessa ogni anno una relazione riportante:
 - a. indicazioni sulle tipologie e sui quantitativi di rifiuti abbancati;
 - b. dichiarazione di aver effettuato i controlli ed i rilievi di cui ai superiori punti 5 e 6;
9. L'area interessata al recupero dovrà essere recintata fino al completamento dei lavori di recupero ambientale;
10. Dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza di persone, animali e cose anche di terzi;
11. Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere acquisita l'autorizzazione sulle opere idrauliche, così come prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Siracusa con nota prot.n. 23619 del 03.11.2006;
12. Durante le operazioni di recupero (scarico inerti, compattazione) dev'essere effettuata l'umidificazione delle piste e dei piazzali al fine di evitare la dispersione di polveri;
13. Il materiale caricato sui mezzi di trasporto dovrà essere adeguatamente coperto;
14. Deve essere evitata la formazione d'acque stagnanti;
15. L'inquinamento acustico deve essere ridotto così come da normativa vigente in materia;
16. Al termine dell'attività d'abbancamento, per un periodo di almeno cinque anni, la ditta dovrà effettuare il ripristino delle conche, il rinalzo delle piante, il ripristino dell'efficienza dei tutori, gli sfalci, i disserbi, le sarciature, la sostituzione delle piante morte, la sistemazione del terreno e degli eventuali danni da eventi meteorici di particolare intensità, la verifica dell'efficacia del drenaggio e di smaltimento delle acque e le potature;
17. L'inosservanza di una sola delle sopraccitate prescrizioni comporterà la decadenza del presente atto;
18. La trasmissione dell'atto approvativo all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, all'Ufficio Regionale per i rifiuti e le acque, all'A.R.P.A. Sicilia, al D.A.P. di Siracusa, al Comune di Francofonte (SR), al Genio Civile di Siracusa, alla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ed all'A.U.S.L. n.8 di Siracusa, alla ditta in oggetto, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente;
19. Al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.



IL DIRIGENTE
(Ing. Domenico Morello)

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE - AMBIENTE



DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

N. 5/SEM X

DEL 18/10/2016

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale, legale rappresentante Brullo Chiara residente a Francofonte (SR) C/da Sant'Antonio s.n.c., sede legale e sito dell'impianto Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 - 39 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78 - 146 - 147 - 148 - 149 - 159 - 169 - 173 - 174 - 180 - 181 - 182 - 189 - 190 - 205 - 206 - 207 - 214 - 243 - 244 - 252 - 253.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.



Preso atto che la Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Francofonte (SR) istanza AUA per l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi R13 e R10 e produzione di calcestruzzo sito a Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 - 39 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78 - 146 - 147 - 148 - 149 - 159 - 169 - 173 - 174 - 180 - 181 - 182 - 189 - 190 - 205 - 206 - 207 - 214 - 243 - 244 - 252 - 253 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 09/06/2016 acquisita al prot. gen. al n. 20313 del 09/06/20156).

Visti i verbali di Conferenza di Servizi del 05/04/2016, del 19/04/2016, del 31/05/2016 e del 20/07/2016;

Visti il pareri espressi dal Settore Urbanistica del Comune di Francofonte (SR) prot. n. 783 del 27/05/2015 relativo alle emissioni in atmosfera e prot. 827 del 01/06/2016 relativo allo scarico delle acque reflue;

Visto il parere, con prescrizioni, del Servizio Rifiuti e Bonifiche del 19/07/2016 prot. n. 1810/Ri.Bo. per le Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il parere, con prescrizioni, espresso dal Settore - Ambiente prot. 3232/Sett.X del 18/10/2016 relativamente alle emissioni in atmosfera;

Vista la nota prot. 34296 del 18/10/2016, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA;

Considerato che il Gestore ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3 di € 180,76 in ottemperanza alla L. R. 24/93;

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale, legale rappresentante Brullo Chiara residente a Francofonte (SR) C/da Sant'Antonio s.n.c., sede legale e sito dell'impianto Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 - 39 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78 - 146 - 147 - 148 - 149 - 159 - 169 - 173 - 174 - 180 - 181 - 182 - 189 - 190 - 205 - 206 - 207 - 214 - 243 - 244 - 252 - 253., relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - di confermare alla Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale, con sede legale a Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c. il n. 32 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;





2. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
3. di dare atto che il Gestore deve:
 - svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte nei pareri espressi dal Settore Urbanistica del Comune di Francofonte (SR) prot. n. 783 del 27/05/2015 relativo alle emissioni in atmosfera e prot. 827 del 01/06/2016 relativo allo scarico delle acque reflue (All. A), dal Servizio Rifiuti e Bonifiche prot. n. 1810/Ri.Bo del 19/07/2016 (All. B.) e dal Settore - Ambiente prot. 3232/Sett.X del 18/10/2016 (All. C), che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale;
 - comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
4. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
5. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
6. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
7. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
8. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Francofonte che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
10. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.



IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)





ALLEGATO "A"

SCARICHI DI ACQUE REFLUE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Il presente allegato, composto da n. 3 fogli compreso il frontespizio, è costituito dai pareri espressi dal Settore Urbanistica del Comune di Francofonte (SR) prot. n. 783 del 27/05/2015 relativo alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione di sfabbricidi e inerti, e prot. 827 del 01/06/2016 relativo allo scarico delle acque reflue derivanti dal WC del fabbricato sito a Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 - 39 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78 - 146 - 147 - 148 - 149 - 159 - 169 - 173 - 174 - 180 - 181 - 182 - 189 - 190 - 205 - 206 - 207 - 214 - 243 - 244 - 252 - 253 della Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale





COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

UFFICIO TECNICO IV SETTORE URBANISTICA

Prot. 927

li 01/06/2016

Spett.le LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA
SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE ED
ECOLOGICA
VIA NECROPOLI DEL FUSCO NR. 7

SIRACUSA

OGGETTO: *Parere sugli scarichi - Legge 10/05/1976 nr. 319 - per un W.C. ubicato nell'immobile sito in c.da "Roccarazzo" territorio di Francofonte.*

DITTA: *Brullo Chiara, nata a Catania il 29/01/1985 e residente a Francofonte in Via Corsica, nella qualità di proprietaria.*

- **Vista** la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, L.R. 10/85 nr. 37, avanzata dalla MOV.TER s.r.l. prot. 15220 del 15/09/1986;
- **Visto** il decreto di trasferimento (esecuzione immobiliare nr. 236/2002 r.g.e.) del Tribunale di Siracusa, con il quale venivano trasferite le diverse unità immobiliari alla Ditta Brullo Chiara, nata a Catania il 29/01/1985 e residente in Francofonte in Via Corsica, nella qualità di proprietaria;
- **Vista** la richiesta di voltura dell'istanza in Sanatoria prot. 5776 dell'11/05/2016;
- **Visto** il parere dell'A.U.S.L. nr. 8 di Siracusa- Ufficio Igiene e Sanità di Francofonte del 24/05/2016;
- **Visti** gli elaborati progettuali e gli allegati alla pratica inerenti gli scarichi e le relative schede tecniche;
- **Vista** la Legge 10/05/1976 nr. 319 (inerente gli scarichi equiparabili a quelli di civile abitazione);


QUESTO UFFICIO URBANISTICA

Prende atto che gli scarichi provenienti dal W.C. ubicato nell'immobile adibito a ricovero provvisorio operai e custodi, sono equiparabili agli scarichi per civile abitazione.


Inoltre, che le acque piovane, convogliate e raccolte in una vasca interrata, limitrofa al piazzale esistente, vengono riutilizzate per l'abbattimento delle polveri che si sollevano con il movimento dei mezzi della ditta.

Francofonte Il 13/05/2016

IL TEC. COMUNALE



Il Resp. del IV Settore Urbanistica
(Arch. Daniele Inerra)





ALLEGATO "B"

OPERAZIONE DI RECUPERO RIFIUTI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Il presente allegato, composto da n. 3 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal parere rilasciato dal Servizio Rifiuti e Bonifiche prot. n. 1810/Ri.Bo. del 19/07/2016 per le Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

X SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE

PROT. N. 1810 /RI.Bo.

STRACUSA, 19 LUGLIO 2016

PARERE AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA B.V. S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE DI FRANCOFONTE (SR) AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 3, DEL D. LGS. 152/06.

In riferimento all'istanza relativa alla richiesta di iscrizione per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, trasmessa via PEC dal Servizio "Tutela Ambientale", in data 28 gennaio 2016, e succ. integrazioni, avanzata dalla ditta B.V. s.r.l. Semplificata Unipersonale di Francofonte (Sr) ed esaminata la documentazione allegata alla stessa, questo ufficio esprime parere favorevole e ritiene quanto segue:

A - di prendere atto della richiesta di rinnovo di iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi, di cui all'art. 216, comma 3, per i punti R13 e R5 dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06;

B - di confermare alla ditta B.V. s.r.l. Semplificata Unipersonale, con sede legale e dell'impianto nel comune di Francofonte (Sr) in c.da Roccarazzo, il n. 32 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

C - la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) come previsto dall'allegato 1, sub-allegato 1 e allegato 4, sub-allegato 1, del D.M. 186/06, la ditta dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
- 2) per quanto attiene alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e le relative destinazioni finali, la ditta dovrà espressamente attenersi a quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 186/06, così come riportato nel prospetto allegato;
- 3) i rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, e sugli stessi devono essere eseguite ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98, nonché il test di cessione, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06. Inoltre, il test di cessione deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'allegato 1 del D.M. 186/06 per le tipologie e le attività di recupero richieste e comunque su tutto il materiale recuperato.

La Materia Prima Seconda (end of waste) ottenuta, deve avere caratteristiche conformi, ove previsto, all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2015, n. UL/2005/5205;

- 
- 4) le attività di gestione e manutenzione che interessano l'impianto, devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
 - 5) I rifiuti in ingresso, dopo la fase di recupero R13, qualora non potessero essere recuperati con le operazioni previste dallo stesso impianto, devono essere conferiti presso impianti autorizzati anche per le operazioni di recupero successive alla messa in riserva;
 - 6) per i rifiuti di cui all'Allegato 1, suballegato 1, del D.M. 05/04/2006 n. 186, il passaggio tra i siti adibiti all'operazione di recupero R13 "Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica del rifiuto;
 - 7) la ditta dovrà tenere i registri di carico e scarico opportunamente vidimati, con le modalità di cui all'art. 190, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e alla presentazione del MUD ai sensi della normativa vigente;
 - 8) per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di iscrizione annuale, di cui al D.M. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - 9) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero, non dovessero avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
 - 10) la ditta è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di aprile di ciascun anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto e alla destinazione dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero.

D - Relativamente alla gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree dell'impianto di recupero, si rimanda al parere di competenza degli Uffici preposti ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e art. 113 del D. Lgs. 152/06 per gli eventuali scarichi.

Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza di altri Enti e Organi.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RI.BO.

(Ing. D. Sole Greco)



TIPOLOGIA	CODICE RIFIUTO CODICE C.E.R.	ATTIVITA' DI RECUPERO		Q.TA' TONN/A	Q.TA' TONN/A
		PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	SIGLA R(N)		
1.1 rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	[150101] [150105] [150106] [200101]	1.1.3		R 13	500
2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	2.1.3		R 13	2.000
3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	3.1.3		R 13	60.000
5.8 spezzoni di cavo di rame coperto	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	5.8.3		R 13	1.000
6.1 rifiuti in plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	6.1.3		R 13	1.000
7.1 rif. costit. da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. arm. e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcest. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	7.1.3		R 13	67.360
7.1 rif. costit. da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. arm. e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcest. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	7.1.3 c)	R 5		120.000
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	7.2.3		R 13	10.000
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	7.2.3 b)	R 5		1.000
7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	[101203] [101206] [101208]	7.4.3		R 13	1.000

7.7 sfidri di laterizio colto ad argilla espansa	[101203] [101206] [101208]	7.4.3 d)	R 5			1.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	7.6.3		R 13	90.000	
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	7.6.3 b)	R 5			90.000
7.11 pietrisco tolto d'opera	[170508]	7.11.3		R 13	5.000	
7.11 pietrisco tolto d'opera	[170508]	7.11.3 a)	R 5			5.000
7.14 Detriti di perforazione	[010504] [010507] [170504]	7.14.3		R 13	2.500	
7.15 Fanghi di perforazione	[010504] [010507]	7.15.3		R 13	4.900	
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]	7.31-bis.3		R 13	47.000	
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]	7.31-bis.3 c)	R 5			150.000
9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	9.1.3		R 13	5.000	
10.2 pneumatici non ricostruibili, camera d'aria non riparabile altri scarti di gomma	[160103]	10.2.3		R 13	7.000	
12.2 fanghi di dragaggio	[170506]	12.2.3		R 13	38.000	
12.2 fanghi di dragaggio	[170506]	12.2.3 a)	R 5			500
12.3 fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e aedesie	[010410] [010413]	12.3.3		R 13	1.000	
12.3 fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e aedesie	[010410] [010413]	12.3.3 a)	R 5			1.000
12.9 fango secco di natura sabbiosa	[101103]	12.9.3		R 13	500	
16.1 lett. l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	[200201]	16.1.3 lett. l)		R 13	990	
				Totale R 5	Totale R 13	
				368.500	344.750	
Totale Attività					713.250	



IL DIRIGENTE
(Dr. Ing. D. Di Gangi)

Il presente allegato, composto da n. 5 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal parere espresso dal Settore - Ambiente prot. 3232/Sett.X del 18/10/2016 relativamente alle emissioni in atmosfera.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

ALLEGATO "C"



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE - AMBIENTE -

Prot. 3232/SETT-X

Siracusa, li 18/10/2016

OGGETTO: Ditta B.V. S.r.l. Semplicata Unipersonale.
Stabilimento ubicato in C.da Roccarazzo, tenere di Francofonte.
Attività di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti.
Rinnovo del titolo abilitativo autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento al fine di rilasciare l'AUA ai sensi del D.P.R. 59 del 13/03/2013.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTA la Legge n. 241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii. relativa a "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti";
VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
VISTO il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;
VISTA la Parte quinta del D. Lgs. 152 del 03/04/06 che, con i suoi allegati, detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera in sostituzione ed abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 175/GAB del 9/08/2007 relativo a "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 176/GAB del 9/08/2007 concernente misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel territorio regionale;
VISTO il Decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente n. 19/GAB del 11/03/2010 che sostituisce l'art. 2 del D.A.T.A. n. 176/GAB del 9/08/2007;
VISTO il Decreto Legislativo n. 128 del 29 Giugno 2010;
VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 4 Marzo 2014;
VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2013 n. 35";
PREMESSO che con D.R.S. n. 605 del 25/06/2008 l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha concesso alla ditta Mov. Ter. di Brullo Giovanni & C. s.n.c., con sede legale nel comune di Francofonte in Via Corsica n. 52, l'autorizzazione, ai sensi dell' art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti svolta nel comune di Francofonte presso la C.da Roccarazzo;
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 199/Sett. XII del 7/11/2006 la Provincia Regionale di Siracusa ha approvato il progetto di recupero ambientale della cava interessata;
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 19/Sett. XII del 29/01/2007 la Provincia Regionale di Siracusa ha concesso alla ditta Mov. Ter. di Brullo Giovanni & C. s.n.c. con sede a Francofonte l'iscrizione al n. 32/bis del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi "R10";
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 202/Sett. XII del 11/12/2009 con la quale la ditta Mov. Ter. di Brullo Giovanni & C. s.n.c., con sede legale nel comune di Francofonte in Via Corsica n. 52 è stata volfurata a favore della società "PROGECO s.r.l. con sede legale nel comune di Francofonte in Via Vittorio Emanuele n. 1,



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X SETTORE – AMBIENTE –

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 60/Sett. X del 2/03/2011 la Provincia Regionale di Siracusa ha concesso alla ditta PROGECO s.r.l. con sede a Francofonte il rinnovo dell'iscrizione al n. 32 del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi "R13";

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 325/Sett. X del 6/12/2011 la Provincia Regionale di Siracusa ha concesso alla ditta PROGECO s.r.l. con sede a Francofonte il rinnovo dell'iscrizione al n. 32/bis del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi "R10";

PRESO ATTO che la Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero Consorzio Comunale con Determinazione Dirigenziale n. 122/Sett. X del 25/08/2015 ha inteso modificare il soggetto titolare dell'iscrizione rispettivamente n. 32 e n. 32/bis del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi dalla ditta PROGECO s.r.l. in favore della ditta B.V. S.r.l. Semplicata Unipersonale con sede legale e operativa a Francofonte in C.da Roccarazzo;

PREMESSO che nello stabilimento è presente un impianto per la produzione di conglomerati cementizi;

ATTESO che nell'attività di betonaggio le materie prime utilizzate sono costituite da inerti, cemento e acqua;

ATTESO che gli inerti vengono stoccati in una tramoggia dotata di un nastro trasportatore per il carico nelle autobetoniere;

ATTESO che il cemento viene stoccato in tre silos per essere convogliato nelle autobetoniere;

ATTESO che nell'attività di lavorazione e frantumazione di materiale calcareo il prodotto finito è costituito da inerti da offrire al mercato in un assortimento composto da varie classi granulometriche e che nell'attività di betonaggio il prodotto finito è costituito da calcestruzzo destinato alle maestranze locali;

PRESO ATTO che lo stabilimento insiste sul suolo identificato all'Agenzia del Territorio di Siracusa con particelle 38, 39, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 78, 146, 147, 148, 149, 159, 169, 173, 174, 180, 181, 182, 189, 190, 205, 206, 207, 214, 243, 244, 252, e 253 del foglio di mappa 10 del comune censuario di Francofonte;

ATTESO che dall'attività di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti, nonché dall'attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi si generano emissioni diffuse di polveri;

ATTESO che le emissioni inquinanti del punto E1, generate dall'attività di betonaggio, sono costituite da polveri di cemento e polveri di materiali inerti;

ATTESO che il punto E1 è collegato con un sistema di abbattimento costituito da filtro a tessuto con elementi a maniche;

CONSIDERATO che l'attività di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti, che l'attività di betonaggio rientrano tra quelle a ridotto inquinamento per l'esercizio delle quali occorre l'acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la ditta B.V. S.r.l. Semplicata Unipersonale con sede a Francofonte in data 11/01/2016 ha presentato, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per il tramite del S.U.A.P di Francofonte, istanza A.U.A., con la quale ha chiesto il rinnovo del titolo abilitativo di cui al comma 1 lettera c del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 per lo stabilimento ubicato nel comune di Francofonte in C.da Roccarazzo;

PRESO ATTO che non sussistono modifiche nello stabilimento rispetto alle condizioni di cui alle D.R.S. n. 605 del 25/06/2008 come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentato dalla ditta in data 11/01/2016;

PRESO ATTO che con l'istanza del 11/01/2016 la ditta B.V. S.r.l. Semplicata Unipersonale ha dichiarato che le attività che si svolgono nello stabilimento di Francofonte non sono soggette alle disposizioni in materia di A.I.A.;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
X SETTORE - AMBIENTE -



CONSIDERATO che per gli allegati all'istanza e ogni altro documento prescritto dalla vigente normativa si fa riferimento a quanto presentato dalla ditta che alla documentazione già in possesso dell'autorità competente;

PRESO ATTO che, come previsto dalla normativa di settore, che in data 5/04/2016, 19/04/2016, 31/05/2016 e 20/07/2016 si sono svolte le sedute in CdS, delle quali sono stati redatti i rispettivi verbali;

VISTO il parere favorevole per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti espresso dal Comune di Francofonte con nota prot. 783 del 22/05/2016;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 27/09/2016 con la quale si prende atto che la ditta Mov. Ter. di Brullo Giovanni & C. s.n.c. e la ditta PROGECO s.r.l sono state acquisite dalla ditta B.V. S.r.l. Sempificata Unipersonale con sede a Francofonte;

PRESO ATTO che la ditta B.V. S.r.l. Sempificata Unipersonale è una società a responsabilità limitata con amministratore unico avente sede a Francofonte, iscritta nel registro delle imprese di Siracusa con numero REA 150437 ed alla quale sono stati attribuiti Codice Fiscale e P. IVA n. 01816010894;

VISTO il verbale del sopralluogo del 21/09/2016 dal quale si evince che l'impianto di betonaggio è sprovvisto di autorizzazione;

VISTO il contratto di affitto del 13/04/2015 tra la ditta PROGECO s.r.l. e la ditta B.V. S.r.l. Sempificata Unipersonale;

PRESO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di che trattasi è pervenuta al X Settore copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della somma di € 180,76 a titolo di tasse sulle concessioni governative in ottemperanza alla L.R. 24/93;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'impianto di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti già elaborati progettuali sono stati approvati e che non sussistono motivi ostativi al rinnovo del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla luce di quanto esaminato sin qui;

RITENUTO di poter concedere il rinnovo del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in testa alla ditta B.V. S.r.l. Sempificata Unipersonale con sede a Francofonte esclusivamente per l'impianto di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti presente nello stabilimento ubicato nel comune di Francofonte in C.da Roccarazzo e considerare l'istruttoria della pratica conclusa;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla concessione alla ditta B.V. S.r.l. Sempificata Unipersonale con sede a Francofonte del rinnovo del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 esclusivamente per l'impianto di frantumazione di sfabbricidi e materiali inerti presente nello stabilimento ubicato nel comune di Francofonte C.da Roccarazzo con le misure di seguito articolate:

Art.1) Per le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di messa in riserva movimentazione, frantumazione, vagliatura e stoccaggio di materiali polverulenti la ditta si deve attenere alle prescrizioni elencate:

- i nastri trasportatori devono essere carterizzati;
- si prevede il mantenimento di un sistema di contenimento delle emissioni diffuse nella fase di frantumazione e selezione;
- la zona di movimentazione deve essere provvista di una area asfaltata o con manto erboso, il

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



X SETTORE - AMBIENTE -

- tutto su adeguato sottofondo;
- si fa divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 m. dalla zona di recinzione e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo non tocchi il limite perimetrale;
- i cumuli di materiale polverulento ed il piazzale di transito degli automezzi devono essere umidificati con un idoneo impianto di irrigazione per aspersione;
- deve essere tenuta in buone condizioni vegetative la barriera arborea messa a dimora lungo il perimetro dello stabilimento affinché possa costantemente esercitare l'azione mitigatrice nei confronti dell'impatto sull'ambiente circostante causato dalle attività che si svolgono nell'insediamento produttivo;
- mantenimento in buona efficienza del sistema di umidificazione dei piazzali e del materiale stoccato;
- i cumuli di materiale inerte e la zona di movimentazione dovranno essere umidificati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolato da un timer e che al bisogno possa essere avviato anche manualmente;
- deve essere assicurato il corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione durante le ore di lavoro;
- rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste lo stabilimento;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia;

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente articolo si fa riferimento agli Allegati alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Allegato V parte I, si rimanda agli elaborati progettuali che fanno parte integrante del presente parere e ai contenuti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art.2) La ditta, in conformità al D.A.T.A. n. 409/17 del 14/07/1997, deve relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo competenti per territorio, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e S. T. A.R.P.A. di Siracusa, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri e sull'attività di manutenzione degli stessi al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore. Gli organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Siracusa e S.T. A.R.P.A. di Siracusa devono effettuare con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza agli autocontrolli a carico della ditta.

Art.3) Vengono indicate le sottostanti coordinate geografiche dello stabilimento:

LAT: 37°,247788

LON:15°,892084

Art.4) Il presente atto è rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., pertanto è subordinato all'assenza di vincoli paesaggistici e di vincoli ambientali nella zona ove ricade lo stabilimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr. Agr. Sebastiano TIRALONGO)

IL CAPO SETTORE
(Dr. Ing. Domenico MORELLO)





COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050095

Provincia di Siracusa

95015

UFFICIO TECNICO - V SETTORE URBANISTICA

Prot. nr. 783

li, 27/05/2016

OGGETTO: Parere AUA ai sensi dell'art. 3 del Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia del 16/12/2015 relativo all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Francofonte c.da Roccarazzo snc. Rif. nota prot. 6319 del 25/05/2016 inoltrata dalla ditta V.s.r.l.s.u.

Vista l'istanza in oggetto richiamata;

Visto il DPR 380/2001 nel testo coordinato con D.d.l. Regione Sicilia n. 841 del 20 ottobre 2014;

Visto l'art. 216 del Regio Decreto nr. 1265 del 27/07/1934 e s.m.i.;

Preso atto della documentazione inoltrata dalla ditta richiedente e di quella in atti a questo Ufficio;


Questo Ufficio, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Sicilia del 16/12/2015 esprime il seguente parere:

1. Comma 1 lett. " a " : Dal punto di vista urbanistico (DPR 380/2001 nel testo coordinato con D.d.l. Regione Sicilia n. 841 del 20 ottobre 2014) risulta in atti che in data 15/09/1986 prot. nr 15220 è stata inoltrata a nome di MOV. TER. Di Brullo Giovanni, richiesta di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge 37/85 per aver realizzato un ufficio ed un sottostante ripostiglio, un ricovero provvisorio operai e custodi, ed un capannone;
2. In data 11/05/2016, con nota prot. nr. 5776, per la pratica di che trattasi è stata richiesta voltura a nome della sig.ra Brullo Chiara, nata a Catania il 29/01/1985 e residente a Francofonte c.da S.Antonio s.n.c.;
3. In data 27/05/2016, inerente la suddetta richiesta, veniva rilasciata C.E. in sanatoria Legge 37/85 , nr. 10 /2016, con relativo parere igienico sanitario;
4. Comma 1 lett. " b " : Ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto nr. 1265 del 27/07/1934 e s.m.i., e del D.M. 5 settembre 1994 " Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie " ; l'attività di cui si richiede AUA risulta essere classificata tra le industrie insalubri di prima classe (vedi elenco allegato);
5. Comma 2 lett " a " : Allo stato attuale non è stato fornito dal gestore a questo Ufficio nessun elemento di valutazione atto a dimostrare che l'esercizio dello stesso, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechi nocumenfo alla salute del vicinato;
6. Comma 2, lett " 2 " : Su questo punto l'Ufficio non si esprime in quanto l'impianto risulta essere localizzato abbondantemente fuori dal centro abitato;

7. Comma 3: Su questo punto l'Ufficio non si esprime in quanto l'impianto risulta essere localizzato abbondantemente fuori dal centro abitato;
8. Comma 4. Questo Ufficio visto il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, D.R.S. 605, con la quale autorizza l'emissione in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione di sfabbricidi e inerti, sito nel Comune di Francofonte, c.da Roccarazzo, a far data dal 25/giugno 2008 e per la durata di anni quindici.

Posto quanto sopra questo ufficio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Tecnico Istruttore



Il Responsabile del V Settore
Urbanistica
(arch. Daniele Inserra)







CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line
dal al
col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione _____ Il Segretario Generale _____

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal
al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li _____

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 163 del 16-02-2017

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale, legale rappresentante Brullo Chiara residente a Francofonte (SR) C/da Sant'Antonio s.n.c., sede legale e sito dell'impianto Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 - 39 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78 - 146 - 147 - 148 - 149 - 159 - 169 - 173 - 174 - 180 - 181 - 182 - 189 - 190 - 205 - 206 - 207 - 214 - 243 - 244 - 252 - 253. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. INTEGRAZIONE della D. D. N. 5/Sett.X del 18/10/2016.

Esercizio Finanziario 2017

INTERVENTO:

Somma stanziata	Euro _____
Aumentate	Euro _____
Diminuite	Euro _____
Somma disponibile	Euro _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate	Euro _____
Somma impegnata/liquidata con la presente	Euro _____
Rimanenza disp.	Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore Dr. Antonio Cappuccio

"VISTO: SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ
CONTABILE."

IL CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

IL CAPO del Settore III

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Ditta B.V. S.r.l. – Semplificata Unipersonale, legale rappresentante Brullo Chiara residente a Francofonte (SR) C/da Sant'Antonio s.n.c., sede legale e sito dell'impianto Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 – 39 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 75 – 78 – 146 – 147 – 148 – 149 – 159 – 169 – 173 – 174 – 180 – 181 – 182 – 189 – 190 – 205 – 206 – 207 – 214 – 243 – 244 – 252 – 253.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

INTEGRAZIONE della D. D. N. 5/Sett.X del 18/10/2016.

IL CAPO SETTORE

Vista la D. D. N. 5/Sett.X del 18/10/2016 con la quale è stato adottato, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta B.V. S.r.l. – Semplificata Unipersonale, legale rappresentante Brullo Chiara residente a Francofonte (SR) C/da Sant'Antonio s.n.c., sede legale e sito dell'impianto Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 – 39 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 75 – 78 – 146 – 147 – 148 – 149 – 159 – 169 – 173 – 174 – 180 – 181 – 182 – 189 – 190 – 205 – 206 – 207 – 214 – 243 – 244 – 252 – 253, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216, comma 3, per i punti R13 e R5, dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Considerato che la Ditta B.V. S.r.l. – Semplificata Unipersonale con istanza datata 28/01/2016 ed ulteriori integrazioni del 14/03/2016 e del 27/12/2016 ha richiesto l'integrazione dei codici CER riportati nel prospetto allegato al parere con prescrizioni, del Servizio Rifiuti e Bonifiche del 19/07/2016 prot. n. 1810/Ri.Bo. per le operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., allegato (B) alla D. D. n. 5/Sett.X del 18/10/2016 e che ne faceva parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che il Servizio Rifiuti e Bonifiche con nota prot. 40/Ri.Bo. del 16/01/2017 ha espresso parere favorevole a quanto richiesto dalla Ditta B.V. S.r.l. – Semplificata Unipersonale;


Ritenuto pertanto di dover integrare l'allegato (B) alla D.D. n. 5/Sett.X del 18/10/2016 nella parte riguardante le tipologie per le attività di recupero R10 ai sensi dell'art. 216, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di modificare il punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 5/Sett.X del 18/10/2016, integrando l'allegato "B", parere con prescrizioni del Servizio Rifiuti e Bonifiche prot. n. 1810/Ri.Bo. del 19/07/2016, con il nuovo parere prot. 40/Ri.Bo. del 16/01/2017 e relative tabelle riportante l'integrazione richiesta dalla Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare alla Ditta B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale, legale rappresentante Brullo Chiara residente a Francofonte (SR) C/da Sant'Antonio s.n.c., sede legale e sito dell'impianto Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 - 39 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78 - 146 - 147 - 148 - 149 - 159 - 169 - 173 - 174 - 180 - 181 - 182 - 189 - 190 - 205 - 206 - 207 - 214 - 243 - 244 - 252 - 253, il n. 32/bis del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero ambientale di area degradata;
- 3) restano invariati i contenuti di tutti gli altri punti della Determinazione Dirigenziale n. 5/Sett.X del 18/10/2016;
- 4) al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Trigilio)

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

ALLEGATO "B"

OPERAZIONE DI RECUPERO RIFIUTI

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Il presente allegato, composto da n. 3 fogli compreso il frontespizio ed è costituito dal parere rilasciato dal Servizio Rifiuti e Bonifiche prot. n. 40/Ri.Bo. del 16/017//2017, rilasciato alla B.V. S.r.l. - Semplificata Unipersonale, - legale rappresentante Brullo Chiara - sede legale e sito dell'impianto Francofonte (SR) C/da Roccarazzo s.n.c., foglio 10, p.lle 38 - 39 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 78 - 146 - 147 - 148 - 149 - 159 - 169 - 173 - 174 - 180 - 181 - 182 - 189 - 190 - 205 - 206 - 207 - 214 - 243 - 244 - 252 - 253 - per l'attività di recupero R10, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

X SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE

PROT. N. 40/Ri.Bo.

SIRACUSA, 16 GENNAIO 2017

PARERE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE PER RINNOVO DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA B.V. S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE, PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO R10, AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 3, DEL D. LGS. 152/06

In riferimento all'istanza relativa alla richiesta di AUA per lo svolgimento delle attività di recupero ambientale di area degradata, di cui all'attività R10 dell'allegato C del D. Lgs. 152/06, avanzata dalla ditta B.V. s.r.l. Semplificata Unipersonale di Francofonte, trasmessa dal Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia", in data 28/01/2016 ed integrata con ulteriore documentazione in data 14/03/2016 e 27/12/2016, esaminata la documentazione allegata alle stesse, questo ufficio esprime parere favorevole e ritiene quanto segue:

- 1) di prendere atto della richiesta di AUA ai fini dell'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero ambientale di area degradata per l'attività di recupero R10 dell'allegato C del D. Lgs. 152/06;
- 2) di confermare alla ditta B.V. s.r.l. Semplificata Unipersonale, con sede legale e sede dell'impianto in c.da Roccarazzo, riportata al Catasto, Fg. 10, p.lle 38, 39, 67, 75, 78, 146, 147, 148, 149, 159, 169, 173, 174, 180, 181, 182, 189, 190, 205, 206, 207, 214, 243, 244, 252, 253 nel territorio del comune di Francofonte, il n. 32/bis, assegnato con D.D. 126/Sett./XII del 23/07/2008, del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero ambientale di area degradata;
- 3) la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - a) la ditta dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
 - b) i rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, e sugli stessi devono essere eseguite ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98, nonché il test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06. Inoltre il test di cessione deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Allegato 1 del D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, per l'attività di recupero richiesta e comunque prima dell'abbandonamento finale nell'area adibita ad R10;
 - c) le attività di gestione e manutenzione che interessano l'impianto devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
 - d) la ditta è tenuta agli obblighi di cui all'art. 190, comma 1, e alla presentazione del MUD ai sensi della normativa vigente;

- e) per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di Iscrizione annuale, di cui al D.M. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- f) la ditta deve attenersi alle prescrizioni contenute nella D.D. N. 199/Sett.XII del 07/11/2006, con la quale è stato approvato il progetto di recupero ambientale e successiva iscrizione con D.D. n. 19/Sett.XII del 29/01/2007.

Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali autorizzazioni, pareri o nulla osta di competenza di altri Enti o Organi.




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. D. Sole Graco)

DITTA " B.V. s.r.l. Semplificata Unipersonale" Francofonte - SR

TIPOLOGIA	CODICE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO		QUANTITA' / ANNO
PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	CODICE C.E.R.	PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	OPERAZIONI DI RECUPERO ALL. C PARTE IV D.LGS.152/06	TONN/A
7.4: Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa.	[101203] [101206] [101208]	7.4.3 e	R 10	500
7.11: Pietrisco tolto d'opera miscugli (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, terra e rocce).	[170508]	7.11.3 e	R 10	2.500
7.14: Fanghi e detriti di perforazioni di pozzi per acque dolci ; pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose.	[010504] [010507] [170504]	7.14.3 b	R 10	20.000
7.15: Fanghi di perforazione.	[010504] [010507]	7.15.3 d	R 10	20.000
7.16: Calci di defecazione.	[020402] [020499] [020799]	7.16.3 c	R 10	60.000
7.18: Scarti da vagliatura latte di cacce.	[060314] [070199] [101304]	7.18.3 e	R 10	20.000
7.31: Rocce e terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida.	[020199] [020401]	7.31.3 b	R 10	150.000
7.31-bis: Rocce e terre di scavo.	[170504]	7.31-bis. B	R 10	150.000
TOTALE ATTIVITA'				423.000

IL CAPO DEL X SETTORE
(Ing. D. Morello)

	<p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa</p> <p>Dal <u>21 FEB. 2017</u> al <u>- 7 MAR. 2017</u></p> <p>Col n. del Reg. pubblicazioni</p> <p>L'addetto alla pubblicazione  Il Segretario Generale  <u>21/2/17</u></p> <p align="center">  </p>
--	---

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dal al e che non sono pervenuti reclami.


Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

SCHEDA 25

SMALTIMENTO RS014



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>Vittoria (RG), C.da Piano Guastella – Fondo Monaci</i>
ESERCENTE:	<i>Di Vita Scavi srl</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Aut. Unica Amb. 64/2017 Val. 15 anni</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	<i>2032</i>
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R5, R13</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170504</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>109.500</i>



Città di Vittoria
Direzione Sviluppo Economico Attività Produttive
S.U.A.P.

Vittoria Via Bixio 35 email: dirigente.sviluppoeconomico@comunevittoria.gov.it, tel. 0931



Prot. Gen. 33704

addi

02 AGO. 2017

Oggetto: D.P.R. 13/03/2013, N.59. Determinazione Dirigenziale nr. 1586/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di adozione dell' **Autorizzazione Unica Ambientale N. 64/2017**.
Ditta Di Vita Scavi srl con sede legale sulla S.P. Vittoria-Acate Km.1,00
Rilascio titolo.

IL DIRIGENTE

Premesso :

- che la Ditta Di Vita Scavi srl con sede legale sulla S.P. Vittoria-Acate Km.1,00 - P.IVA 01356890887 - , con nota assunta al Prot. Gen. del Comune n. 12806 del 29/03 /2017, ha presentato istanza documentata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui **agli artt. 3 e 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59**, finalizzata al rilascio da parte del competente Libero Consorzio Comunale di Ragusa di Autorizzazione Unica Ambientale di aggiornamento dell'A.U.A. n. 34/2016 per modifica sostanziale concernente la tipologia ed i quantitativi dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di recupero e messa in riserva autorizzato ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sito in C.da Piano Guastella in territorio di Vittoria;
- Che, per il tramite di questo SUAP, con nota prot. generale n.15766 dell'11/04/2017, l'istanza di che trattasi è stata trasmessa esclusivamente tramite pec, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa , quale Autorità Competente al rilascio del provvedimento di adozione AUA ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. b) del D.P.R. 59/2013 nonché alla Direzione Comunale Ecologia, quale Ufficio coinvolto nel procedimento;

Vista la nota pec e relativi allegati, acquisita al Prot. Gen. Comunale n. 31914 del 24/07/2017, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1586/2017 del 04/07/2017 e relativi allegati, emanata a conclusione del procedimento tecnico-amministrativo, di adozione **dell'AUA n.64/2017**, alla ditta Di Vita Scavi srl, in sostituzione della D.D. n. 917/2016 di adozione AUA n. 34/2016, rilasciata da questo SUAP con prot. n. 2202/SSE del 26/04/2016;

Atteso che l'istanza AUA di che trattasi rientra nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, in quanto non sono richiesti ulteriori atti di assenso;

Vista la vigente normativa in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la vigente normativa in materia di attribuzioni dirigenziali;

RILASCIA

Alla Ditta Di Vita Scavi srl con sede legale sulla S.P. Vittoria-Acate Km.1,00 - P.IVA 01356890887 - l' **A.U.A. nr.64/2017** con relativi allegati, adottata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa quale Autorità competente, mediante la Determinazione Dirigenziale n. 1586/2017 del 04/07/2017, in sostituzione della precedente D.D. n. 917/2016 di adozione AUA n. 34/2016, per i seguenti titoli abilitativi ambientali relativi all'impianto di C.da Piano Guastella

- lettera a), comma 1, art.3 del DPR 59/2013 autorizzazione allo scarico di reflui, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del D. LGS 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ed ii.
- lettera c), comma 1, art.3 del DPR 59/2013 autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al d. lgs 152/2006 e ss.mm.ed ii.
- lettera g), comma 1, art.3 del DPR 59/2013 ii.comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii.

DISPONE

- La ditta Di Vita Scavi srl deve svolgere la superiore attività attenendosi alle disposizioni, alle condizioni ed alle statuizioni, ivi compresi i parametri tabellari, tutti riportati nella Determinazione Dirigenziale nr. 1586/2017,

comprensiva dei pareri compiegati alla stessa, cui si fa espresso totale rinvio *per relationem* e, che, opportunamente, si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- **Provvedimento di adozione A.U.A. n. 64/2017** ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 della Ditta Di Vita Scavi srl - Determinazione Dirigenziale n. 1586/2017 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale.
- **Parere endoprocedimentale prot.gen.comune 8575 del 16/03/2016** concernente il titolo abilitativo allo scarico di acque reflue della competente Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale/Ecologia del Comune di Vittoria;
- **Parere endoprocedimentale prot.n.211 del 30/03/2016** concernente il titolo abilitativo alle emissioni diffuse in atmosfera del competente Servizio U.O.S.2.45 "Emissioni in atmosfera per le province di SR e RG" ex CPTA con sede in Siracusa;
- **Parere endoprocedimentale Prot. n. 0020905 del 22/06/2017** del competente Servizio U.O.S n. 3.- Gestione Rifiuti del Settore 6°- Ambiente e Geologia del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, concernente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi tramite messa in riserva R13 ed R5, presso l'impianto di Vittoria nella C.da Piano Guastella.

- **L'autorizzazione A.U.A. n. 64/2017 ha validità di anni 15**, a decorrere dalla data di rilascio del presente titolo ai sensi dell'art. 3, comma 6 del già citato D.P.R. 59/2013.

- Qualsiasi variazione relativa alla titolarità e/o svolgimento delle attività nonché la richiesta di rinnovo dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. 59/2013 e in ossequio alla D.D.1586/2017, alla quale si rimanda integralmente.

- Il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n.59 e non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto.

- Il presente provvedimento e relativi allegati **sostituiscono totalmente qualsiasi altro provvedimento precedentemente rilasciato ed in particolare il titolo SUAP prot. n. 2202/SSE del 26/04/2016 che viene ritirato.**

- Il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione dell'attuale normativa vigente in materia.

- Il presente provvedimento è consegnato al titolare, o suo delegato, ed, inoltre, è trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, all'ARPA-ST di Ragusa e alla Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale del Comune di Vittoria, per le rispettive funzioni e competenze.

Il Dirigente
Dottor Salvatore Guadagnino





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Settore 6° - Ambiente e Geologia
Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

U.O.C. n.3 - Funzione 1 - Gestione Rifiuti
Responsabile: Dott. Massimo Spione
Tel. 0932-675547 - Cell 3351405871
e-mail massimo.spione@provincia.ragusa.it

Prot. n. 0006032

Ragusa, 05 MAR 2021

OGGETTO: Iscrizione nel Registro Provinciale Rifiuti.

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le
Di Vita Scavi s.r.l.
S.P. Vittoria-Acate km 1+000 n.88
97019 Vittoria RG
divita.scavi@pec.it

IL DIRIGENTE

- **Vista** la richiesta per il rilascio di un certificato d'iscrizione al Registro Provinciale Rifiuti, per l'anno 2021, avanzata dalla ditta Di Vita Scavi s.r.l. con nota assunta al protocollo di questo Ente al n.0005398 del 26/02/2021;
- **Viste** le ricevute dei versamenti di €. 774,69 del 21/01/2021 e di €. 490,63 del 21/01/2021, allegate alla nota di cui sopra;

CERTIFICA

che la ditta Di Vita Scavi s.r.l., con sede legale a Vittoria, S.P. Vittoria-Acate km 1+000 n.88, è iscritta, per l'anno 2021, al n.060 del Registro Provinciale Rifiuti tenuto da questo Ufficio, per i seguenti due impianti adibiti ad attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, nonché per le sotto riportate tipologie di rifiuti e relativi codici CER, di cui all'allegato 4 suballegato 1 D.M. 186/2006, e per le sotto elencate quantità:

Impianto n.1

C/da Piano Guastella – Fondo Monaci, 97019 Vittoria (RG)

Agenzia del Territorio di Ragusa: foglio 52, particelle 180, 476, 477

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni di recupero e quantità massime		
			R5 R13	t/a	
2.1 2.1.3 c)	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112 – 150107 160120 – 170202 191205 – 200102	R5 R13	t/a	5.000
7.1 7.1.3 a), c)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.	170101 – 170102 170103 – 170107 170802 – 170904 200301	R5 R13	t/a	70.000
7.6 7.6.3 b), c)	Conglomerati bituminosi e frammenti di piattelli per tiro a volo	170302	R5 R13	t/a	70.000
7.11 7.11.3 c)	Pietrisco tolto d'opera	170508	R5 R13	t/a	5.000
7.12 7.12.3 b)	Calchi in gesso esausti	101206 – 101299 101399 – 170802 200301	R5 R13	t/a	150
7.30	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	170506 – 200303	R13	t/a	8.000
7.31 bis 7.31 bis.3 c)	Terre e rocce da scavo	170504	R5 R13	t/a	70.000
12.2 12.2.3 a), c)	Fanghi di dragaggio	170506	R5 R13	t/a	500

Impianto n.2

C/da Piano Guastella – Fondo Monaci, 97019 Vittoria (RG)


Agenzia del Territorio di Ragusa: foglio 52, particelle 180, 225, 226, 422, 426, 428, 430, 431, 433, 435, 438, 439, 476 (partim)

foglio 66, particella 615

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni di recupero e quantità massime		
7.1 7.1.3 b)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	101311 - 170101 170102 - 170103 170107 - 170802 170904 - 200301	R10	t/a	5.000
7.2 7.2.3 e)	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399 - 010408 010410 - 010413	R10	t/a	1.000
7.11 7.11.3 e)	Pietrisco tolto d'opera	170508	R10	t/a	2.500
7.14 7.14.3 b)	Detriti di perforazione	010504 - 010507 170504	R10	t/a	1.000
7.17 7.17.3 f)	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	010102 - 010308 010408 - 010410 020402 - 020499 020701 - 020799 100299	R10	t/a	500
7.31 7.31.3 b)	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	020199 - 020401	R10	t/a	500
7.31.bis 7.31.3 bis b)	Terre e rocce di scavo	170504	R10	t/a	39.500
12.3 12.3.3 f)	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410 - 010413	R10	t/a	4.000
12.4 12.4.3 f)	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	010410 - 010413	R10	t/a	4.000
12.7 12.7.3 c)	Fanghi costituiti da inerti	010102 - 010409 010410 - 010412	R10	t/a	500
12.9 12.9.3 a)	Fango secco di natura sabbiosa	101103	R10	t/a	500
12.15 12.15.3 b)	Fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine	030199	R10	t/a	500
13.2 13.2.3 d)	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101 - 100103 100115 - 100117 190112 - 190114	R10	t/a	500

Ragusa, data del protocollo

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Massimo Sipione)




Il Dirigente del Settore 6°
(Geol. Salvatore Buonmestieri)





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già *PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA*

Settore 6° - Ambiente e Geologia

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa

U.O.S. 3 – Gestione Rifiuti

Responsabile: Dott. Massimo Sipione

Prot. n° **N. 00 07 3 9 2**

Ragusa, **06 MAR. 2020**

Alla S.r.L. Di Vita Scavi

divita.scavi@pec.it

OGGETTO: Comunicazione, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il rinnovo di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R10 (recupero ambientale) presso il fondo sito in C/da Piano Guastella (F.52 di Vittoria, particelle: 180, 225, 226, 422, 426, 428, 430, 431, 433, 435, 438, 439, 514p, foglio 66 di Vittoria, particella 615), tenere di Vittoria.

PRESA D'ATTO n. 01/2020

IL DIRIGENTE

- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- **Vista** la Circolare prot. n.0049801/GAB del 07/11/2013, emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti in merito alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
- **Visti** gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 – *Norme in materie ambientali e ss.mm.ii.*;
- **Visto** il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 – *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*;
- **Visto** il D.M. 5 febbraio 1998, n. 72 – *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*;
- **Visto** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 – *Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 n.72 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22"*;
- **Viste** le linee guida *Procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi Artt. 214 e 216 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, emanate da questo Ente nel mese di aprile 2012;
- **Vista** la comunicazione, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il rinnovo di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R10 (recupero ambientale) presso il fondo sito in C/da Piano Guastella, territorio di Vittoria, presentata dal sig. Di Vita Giovanni, nato a Vittoria il 05/04/1963 ed ivi residente in Via Roma n°427, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Di Vita Scavi S.r.l., con sede legale a Vittoria in Via Strada Prov. le Vittoria Acate Km.1+000 n°88, trasmessa con nota del 19/12/2019 e assunta al protocollo di questo Ente al n.0039231 del 23/12/2019;
- **Vista** la richiesta di integrazioni documentale, trasmessa da questo Ente con nota prot. n. 1810 del 20/01/2020;
- **Vista** la integrazione documentale trasmessa con la nota datata 10/02/2020, assunta al protocollo dell'Ente in data 12/02/2020, prot. n. 4414, a firma del sig. Di Vita Giovanni, nato a Vittoria il 05/04/1963 ed ivi residente in Via Roma n°427, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Di Vita Scavi S.r.l., con sede legale a Vittoria in Via Strada Prov. le Vittoria Acate

- **Considerato** che la Ditta risulta già iscritta al n° **R.R.RG 060** del Registro Provinciale Rifiuti per la classe 1 del DM.350/98;
- **Vista** la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. e ii., come recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 5 aprile 2011 n.5;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, per quanto di propria competenza

PRENDE ATTO

della comunicazione, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R10 (recupero ambientale) presso il fondo sito in C/da Piano Guastella, tenere di Vittori, presenta dalla ditta Di Vita Scavi S.r.l., con sede legale a Vittoria in Via Strada Prov. le Vittoria Acate Km.1+000 n°88;

CONFERMA LA ISCRIZIONE

al n.060 del Registro Provinciale Rifiuti, di cui all'art.216, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. il rinnovo l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R10 (recupero ambientale) che la ditta Di Vita Scavi S.r.l., con sede legale a Vittoria in Via Strada Prov. le Vittoria Acate Km.1+000 n°88, svolge presso il fondo sito in C/da Piano Guastella, tenere di Vittoria, per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER, di cui all'allegato 4, sub allegato 1, del D.M. 186/2006, e per le sotto elencate quantità:

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni di recupero e quantità massime		
7.1 7.1.3 b)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, perché privi di amianto.	101311 – 170101 170102 – 170103 170107 – 170802 170904 – 200301	R10	t/a	5.000
7.2 7.2.3 e)	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399 – 010408 010410 – 010413	R10	t/a	1.000
7.11 7.11.3 e)	Pietrisco tolto d'opera	170508	R10	t/a	500
7.14 7.14.3 b)	Detriti di perforazione	010504 – 010507 170504	R10	t/a	1.000
7.17 7.17.3 f)	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	010102 – 010308 010408 – 010410 020402 – 020499 020701 – 020799 100299	R10	t/a	500
7.31 7.31.3 b)	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	020199 – 020401	R10	t/a	1.000
7.31.bis 7.31.3 bis b)	Terre e rocce di scavo	170504	R10	t/a	40.000
12.3 12.3.3 f)	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410 – 010413	R10	t/a	4.000
12.4 12.4.3 f)	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	010410 – 010413	R10	t/a	4.000
12.7 12.7.3 c)	Fanghi costituiti da inerti	010102 – 010409 010410 – 010412	R10	t/a	1.000
12.9 12.9.3 a)	Fango secco di natura sabbiosa	101103	R10	t/a	1.000
12.15 12.15.3 b)	Fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine	030199	R10	t/a	500

13.2 13.2.3 d)	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101 - 100103 100115 - 100117 190112 - 190114	R10	t/a	500
		Quantità totale		t/a	60.000


a condizione che:

1. l'attività di recupero (R10) sia svolta all'interno del fondo sito in C/da Piano Guastella, tenere di Vittoria, iscritto all'Agenzia del Territorio di Ragusa al F.52 di Vittoria, particelle: 180, 225, 226, 422, 426, 428, 430, 431, 433, 435, 438, 439, 514p, foglio 66 di Vittoria, particella 615,
2. Si fa obbligo alla Ditta di porre in atto quanto esposto negli elaborati tecnici presentati, comunicando immediatamente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa eventuali modifiche del nominativo del Legale Rappresentante o Titolare;
3. la Ditta osservi le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;
4. la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, destinando all'attività di sistemazione ambientale esclusivamente quei rifiuti che soddisferanno i requisiti di cui all'allegato 3 allo stesso D.M. 186/2006;
5. l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;
6. l'impianto sia mantenuto provvisto di idonea recinzione e venga mantenuto distinto e separato da altrui proprietà;
7. l'impianto sia mantenuto dotato di schermature arboree per l'occultamento visivo e la mitigazione dei rumori, ovvero di altri sistemi alternativi di pari efficacia;
8. la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;
9. presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati anche in modo elettronico, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
10. la ditta attesti annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici;
11. La ditta è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di aprile di ciascun anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto ed alla destinazione dei materiali e/o rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
12. Relativamente alla gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree dell'impianto di recupero si provveda al loro corretto smaltimento;
13. Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal D.M.186/2006 recante modifiche ed integrazioni al D.M.72/98, nonché di altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
14. L'attività deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;

15. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
16. In linea generale, le aree, distinte, da prevedere all'interno dell'impianto devono essere le seguenti:
- a) area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
 - b) area destinata alla ricezione dei rifiuti, alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Si ritiene indispensabile l'indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea;
 - c) i rifiuti stoccati per categorie omogenee, devono essere posti su superfici adeguate ai quantitativi di rifiuti gestiti, e dotate di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta;
 - d) locale chiuso attrezzato, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
 - e) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - f) idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera interna di protezione ambientale;
 - g) che sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
17. All'interno dell'impianto, individuare un'area da destinare al deposito temporaneo, attrezzata con un numero di contenitori adeguato alle diverse tipologie di rifiuti riscontrabili. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
18. Per la gestione dell'impianto la società in questione dovrà attenersi a quanto previsto nella circolare ministeriale prot. n. 4064 del 15 marzo 2018, specificatamente al punto 6. Modalità di gestione.
19. La Società è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di aprile di ciascun anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto ed alla destinazione dei materiali e/o rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
20. Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal D.M.186/2006 recante modifiche ed integrazioni al D.M.72/98, nonché di altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
- 21. Si fa obbligo alla società Di Vita Scavi s.r.l. di dotarsi del "Piano di emergenza" secondo quanto previsto dall'art. 26 bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 32.**

Ragusa, data del protocollo

Il Responsabile dell'U.O.S. n.3.1
(Dott. Massimo Sipione)



Il Dirigente del Settore 6°
(Geol. Salvatore Buonmestieri)





certyceq

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO:

AGGREGATI

secondo le corrispondenze di cui all'Allegato

PRODOTTO DAL FABBRICANTE

DI VITA SCAVI S.R.L.

S. PROV.LE VITTORIA/ACATE KM 1, 88

97019 VITTORIA (RG)

NELLO STABILIMENTO DI

C.DA PIANO GUASTELLA SN

97019 VITTORIA (RG)

è sottoposto dal Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto ed al controllo della produzione di fabbrica e che **CERTY CEQ SRL** ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica il 17/10/2017

Certificato n. 2361-CPR-054/1

Il presente certificato attesta che sono stati applicati tutti le disposizioni concernenti l'attestazione del controllo di produzione in fabbrica descritti nell'Allegato ZA della norma applicabile

Città, data, revisione n.
CATANIA 27/11/2019 REV. 1

L'Amministratore Unico




Il presente certificato ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. A partire dall'audit di primo mantenimento, la validità della presente certificazione verrà attestata da un "Addendum al certificato FPC", emesso dall'OdC, diventerà parte integrante dello stesso e dovrà essere esibito per avvalorare che la validità del certificato sia in corso e non sia cessata.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico 095/7225205 (Fax: 095/2830140) oppure l'indirizzo e-mail info@certyceq.it o consultare il sito web.

CertyCeq S.r.l. Via Duca degli Abruzzi, 9 - 95127 CATANIA

[www.certyceq.it] [info@certyceq.it]






**ALLEGATO AL CERTIFICATO DEL
CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

Certificato n. 2361-CPR-054/1

*** Stacci serie base +serie 2 con descrizione semplificata delle dimensioni
dell'aggregato**

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	DESIGNAZIONE d/D (mm) (solo per aggregati)	SPECIFICA TECNICA APPLICABILE	UNITÁ OPERATIVA
MISTO 1 TOUT VENANT	0/63	EN 13242	C.DA PIANO GUASTELLA SN 97019 VITTORIA (RG)
MISTO 2 FRANTUMATO	0/40	EN 13242	
AGGREGATO MISTO RICICLATO	0/63	EN 13242	
GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	0/20	EN 13242	

Catania - Italia, 27/11/2019



**Addendum al certificato di controllo di produzione in fabbrica
(FPC) ai fini della Marcatura CE di AGGREGATI**

Attestazione dei tempi della validità del certificato FPC

In conformità a quanto statuito nel RG. MCP02, par. 2.6 (*Mantenimento della Certificazione*) e par. 2.7 (*Validità della Certificazione*) sottoscritto per accettazione unitamente all'offerta, ed a seguito del superamento della verifica effettuata in data 02/11/2020 per il mantenimento della certificazione FPC ai fini della Marcatura CE, ed ancora alla delibera del 09/11/2020 adottata dal Comitato Tecnico di Certy Ceq Srl, si

A T T E S T A

che il mantenimento, e quindi la validità della **certificazione FPC n. 2361-CPR-054/1** **scade il 15/10/2021**, data entro la quale dovrà procedersi alla nuova verifica di mantenimento.

Effettuato il primo mantenimento, al fine di avvalorare la stessa efficacia della certificazione, l'attestato per il periodo corrispondente, dovrà essere esibito in allegato alla stessa.

Catania, 09/11/2020

L'Amministratore Unico

SCHEDA 26

SMALTIMENTO RS015



TIPOLOGIA IMPIANTO:	<i>SMALTIMENTO</i>
UBICAZIONE:	<i>Acate (RG), C.da Bosco Rinelli</i>
ESERCENTE:	<i>Ingenio Ambiente s.a.s.</i>
AUTORIZZAZIONE SMALTIMENTO:	<i>Iscrizione al Registro Regionale dei Rifiuti al n. R.R.RG 080</i>
SCADENZA AUTORIZZAZIONE:	
OPERAZIONI DI RECUPERO:	<i>R10</i>
CODICI CER AUTORIZZATI:	<i>170504</i>
VOLUMI (t/ANNO)	<i>65.200</i>



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE
SERVIZIO I/V.A.S. - V.I.A.

U.O. 1.5 - Opere connesse alle attività estrattive

Risposta a

del

Prot. n. 5374 del 17/08/2011

OGGETTO: Comune di Acate (RG) / Ditta Ingenio Ambiente & C. s.a.s.- Progetto di recupero ambientale della ex cava sita in C.da Bosco Rinelli - Acate (RG) - ai sensi dell'art. 19 della L.R. 127/80 e s.m.i. e della Circolare ARTA prot. 19986/U dello 08/09/1997 e s.m.i..

RACCOMANDATA A.R.

Al Comune di
ACATE (RG)

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta Ingenio Ambiente s.a.s.
C.da Ciandrotto
90014 CASTELDACCIA (PA)

E, p.c. Alla Provincia Regionale di
RAGUSA

Al Distretto Minerario di
CATANIA

VISTA la nota pari oggetto assunta al prot. n. 37202 dello 06/06/2011 di questo Assessorato con cui codesta Amministrazione Comunale ha trasmesso triplice copia del progetto di recupero ambientale della cava dismessa sita in C.da Bosco Rinelli in territorio del Comune di Acate per i provvedimenti di competenza di questo Ufficio;

VISTO il progetto in argomento, redatto da codesta Ditta nella qualità di proponente esecutore fatto proprio/approvato da codesta Amministrazione Comunale ai sensi della L.R. 127/80 e s.m.i. della Circolare ARTA prot. n. 19986/U dello 08/11/1997 e s.m.i., consistente negli elaborati e nella documentazione trasmessi di seguito elencati:

- RT 01 - Relazione tecnica;
- RT 02 - Relazione idrogeologica;
- EE 01 - Computo metrico estimativo - quadro economico;
- DT 01 - Inquadramento territoriale e vincolistico;

- DT 02 – Planimetria stato di fatto scala 1:500;
- DT 03 – Sezioni stato di fatto scala 1:500;
- DT 04 – Documentazione fotografica
- DT 05 – Planimetrie e sezioni fasi di coltivazione scala 1:1.000;
- DT 06 – Planimetrie e sezioni regimazione idraulica scala 1:500;
- DT 07 – Planimetria e sezioni fase finale scala 1:500;
- ALL. 5 – Relazione tecnica sulle modalità di coltivazione (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
- ALL. 6 – Relazione tecnica di variante (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
- ALL. 12 – Relazione di variante ed integrativa del progetto di recupero ambientale (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
- TAV. 4 – Planimetria recupero ambientale scala 1:1.000 (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
- TAV. 6 – Sezioni e particolare di recupero ambientale scala 1:1.000 (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania).

APPURATA la conformità della documentazione e degli elaborati progettuali prodotti rispetto a quanto previsto al punto 1. della Circolare ARTA prot. n. 19986/U dello 08/11/1997 e s.m.i. e rilevato dall'esame dei medesimi che:

- il progetto di recupero ambientale esaminato riguarda l'area della cava di sabbia sita in C.da Bosco Rinelli, ormai dismessa essendo scaduti in data 03/08/2010 i termini dell'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania, ricadente nella tavoletta IGMI F. 276 IV NO denominata "Vittoria" ed interessante originariamente le particelle catastali n. 18, 28, 29, 30, 253 (ex 19/b), 242 (ex 37/a), 244 (ex 39/a), 54, 55, 56, 246 (ex 178/a), 248 (ex 179/a), 216 (ex 32), 255 (ex 32) e 251 (ex 53/b) del foglio di mappa n. 52 del N.C.T. del Comune di Acate.
- la cava dismessa in argomento si presenta sotto forma di una fossa di forma pressoché rettangolare con asse maggiore in direzione SE-NO e accesso mediante rampa discendente dal vertice ovest dello scavo e che si sviluppa lungo il lato SE, fondo scavo posto circa a quota 165 m s.l.m., sviluppo in superficie di circa 22.000 m² e bordi dello scavo con quote comprese tra 180 e 190 m s.l.m.;
- caratterizzata nel dettaglio dalla presenza di estese zone pianeggianti o a debolissima pendenza interrotte talvolta da piccoli rilievi carbonatici, l'area in cui ricade il progetto non presenta impluvi di entità tale da costituire brusche interruzioni della morfologia generale, non manifesta segni di instabilità, è caratterizzata dalla presenza di una falda idrica posta alla profondità di oltre 50 m dal piano di campagna ed è intensamente coltivata per lo più mediante serre per la produzione intensiva di ortofrutta;
- rispetto all'originario progetto di massima delle opere di recupero consistente sostanzialmente in una sistemazione agraria con essenze arboree del tavolato di base ferma restando la conformazione finale di scavo, l'intervento proposto prevede la rimodellazione morfologica dell'area attraverso il riempimento della fossa originatosi con l'attività estrattiva, di volume pari a circa 262.300 m³, avvalendosi dell'apporto di rifiuti inerti non pericolosi e la piantumazione di alberi di ulivo previa messa in opera di uno strato di terreno vegetale dello spessore di circa 1 m;
- le attività di recupero ambientale proposte sono riconducibili allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" (definizione dell'attività di recupero R10 secondo l'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi, nelle tipologie e quantità previste dagli Allegati 1 e 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in regime di procedure semplificate a patto che siano rispettati i quantitativi massimi annui fissati;

- suddivisi secondo le tipologie proposte in progetto e le rispettive quantità massime in tonnellate ammesse, nella sottostante tabella sono riportate per le tipologie di rifiuto di cui si vuol fare uso:

Tipologia	Codice CER	Descrizione	Quantità (t/a)
7.1	{101311} {170101} {170102} {170103} {170802} {170107} {170904} {200301}	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	120.000
7.2	{010410} {010413} {010399} {010408}	rifiuti di rocce da cave autorizzate	15.000
7.4	{101203} {101206} {101208}	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
7.11	{170508}	pietrisco tolto d'opera	2.500
7.17	{010102} {010308} {010408} {010410} {020402} {020499} {020701} {020799} {100299}	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000
7.31 bis	{170504}	terre e rocce di scavo	150.000
12.3	{010410} {010403}	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67.460
12.4	{010410} {010403}	fanghi e polveri da segazione, molitura e lavorazione granito	50.000

- tenuto conto del volume della fossa e fissando un grado di compattazione medio del 40% durante le operazioni di messa a dimora dei rifiuti, è stata stimata una disponibilità in termini volumetrici pari a circa 367.000 m³;
- utilizzando un peso specifico di 1,5 t/m³ quale dato medio ricavato dalla letteratura tecnica e da esperienze in impianti similari, il volume sopra indicato equivale ad una quantità massima di ricezione pari a circa 550.000 tonnellate di rifiuti inerti non pericolosi;
- preventivamente alle operazioni di riempimento, si provvederà alla stabilizzazione di scarpate sabbiose e all'asportazione di eventuali rocce pericolanti dalle pareti in calcarenite, così come alla pittura delle zone ancora ingombre di materiale sabbioso sciolto ancora utilizzabile;
- in prossimità dell'ingresso principale sarà installata una pesa del tipo a ponte per le operazioni di pesatura dei camion, un box prefabbricato per gli uffici e i servizi igienici i cui scarichi saranno convogliati all'interno di una vasca tipo Imhoff il cui dimensionamento nonché la compatibilità con l'ambiente circostante sono stati adeguatamente valutati con apposito studio idrogeologico;
- lo spandimento dei rifiuti all'interno della cava sarà effettuato per lotti funzionali successivi, prevedendo che in ogni singola zona di abbancamento si procederà per strati successivi su tutta la superficie del lotto in coltivazione;
- considerate le necessità locali di conferimento di rifiuti inerti secondo le tipologie già descritte, si prevede di completare nell'arco di quattro anni il rimodellamento morfologico mediante riempimento della fossa;
- a conclusione delle operazioni di riempimento, si provvederà alla piantumazione di ulivi su tutta l'area rimodellata secondo una sesto di 6x6 m e alla contestuale dismissione delle opere accessorie installate all'inizio, vale a dire la pesa, il box degli uffici, la riserva idrica e la vasca Imhoff;
- l'area d'intervento sarà dotata di alcune opere di regimazione idraulica, dimensionate sulla base di portate di piena calcolate tenendo conto dell'effettiva estensione del bacino di alimentazione e in seguito all'analisi statistica delle piogge di massima intensità considerando un tempo di ritorno pari ad anni 30, consistenti in trincee drenanti perimetrali per l'intercettazione delle acque ruscellanti dal bacino a monte e, per la captazione delle acque interne all'area, da trincee interne collegate a n. 2 pozzi drenanti con rispettive interposte vasche di sedimentazione;
- l'intervento di recupero proposto è nel complesso condivisibile, sebbene si ritenga opportuno/necessario meglio definire l'uso delle eventuali rocce pericolanti dalle pareti in calcarenite da asportare nella fase iniziale dei lavori e dei cumuli di sabbia utilizzabili presenti nell'area di cava, iniziare la sistemazione agraria del terreno e la piantumazione delle essenze vegetali in corso d'opera, garantire lo smaltimento delle acque meteoriche anche durante i lavori di colmata, assicurare il completamento dell'intervento entro il limite temporale di progetto e prevedere il monitoraggio dei lavori secondo una cadenza almeno annuale.

CONSIDERATE le caratteristiche del progetto delle opere di recupero ambientale cava dismessa sita in C.da Bosco Rinelli in territorio del Comune di Acate, questo Assessorato esprime parere positivo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 127/80 e s.m.i. e della Circolare ARTA prot. n. 19986/U dello 08/09/1997 e s.m.i. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) i materiali roccioso/sabbiosi eventualmente asportati nella fase iniziale dei lavori dalle pareti della cava ai fini della messa in sicurezza e i cumuli di sabbia/roccia presenti nell'area di cava, dovranno essere impiegati esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero proposto;
- 2) dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche anche durante i lavori di colmata mediante opportune opere provvisorie convenientemente dimensionate e/o mediante progressivo sviluppo funzionale delle opere di regimazione idraulica previste in progetto;
- 3) la sistemazione agraria del terreno e la piantumazione delle essenze vegetali dovrà essere effettuata in corso d'opera lotto per lotto, vale a dire che nel momento in cui saranno ultimate le operazioni di abbancamento in ogni lotto funzionale fino al raggiungimento della quota di finale di progetto, in corrispondenza del medesimo si dovrà procedere immediatamente alla messa in opera dello strato di terreno vegetale e alla successiva piantumazione degli alberi di ulivo;
- 4) il completamento dell'intervento di recupero proposto, ivi compresa la dismissione delle opere accessorie installate all'inizio dei lavori, dovrà aver luogo entro 4 anni decorrenti dall'inizio dei lavori medesimi;
- 5) ogni dodici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori e fino al completamento degli stessi, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato e al Comune di Acate una dettagliata relazione tecnica, corredata da esaurienti elaborati plano-altimetrici e documentazione fotografica, illustrante i lavori di recupero ambientale realizzati ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali.

L'avvio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Assessorato entro giorni sette dalla

Al fine dell'effettuazione delle opere previste in progetto, codesta Ditta esecutrice è onerata di richiedere ad ogni altro Ente competente le autorizzazioni di rito non incluse nel presente provvedimento.

Codesta Ditta esecutrice dovrà inoltre comunicare a questo Assessorato l'avvio dei lavori in oggetto entro giorni sette dell'inizio dei medesimi.

Si comunica che, con successiva nota, sarà trasmessa copia debitamente timbrata degli elaborati di progetto pervenuti in triplice esemplare.

 Dirigente Generale
(Giovanni Arnone)



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n.2;
VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.8 settembre 1997, n. 357/97 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 09.12.1980, n.127/80;
VISTA la Circolare 8 settembre 1997 n. 19986/u;
VISTO il D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
VISTO il D.D.G. n.214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del dipartimento dell'Ambiente;
VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota protocollo n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n°1346 del 14.01.2015 con la quale il Sig Ingenio Mario, nella qualità di rappresentante legale della Ditta Ingenio Ambiente s.a.s., ha richiesto un adeguamento dei tempi di realizzazione dei lavori di recupero ambientale della ex cava denominata "Bosco Rinelli" sita nella omonima contrada del territorio del Comune di Acate specificando, con nota assunta al protocollo ARTA al n°34467 del 23 Luglio 2015, di avere abbancato, alla data del 30.06.2015, solamente circa 33.200 mc di materiale .
VISTI gli elaborati e i documenti presentati così di seguito elencati:
- RT 01 – Relazione tecnica;
 - RT 02 – Relazione idrogeologica;
 - EE 01 – Computo metrico estimativo – quadro economico;
 - DT 01 – Inquadramento territoriale e vincolistico;
 - DT 02 – Planimetria stato di fatto scala 1:500;
 - DT 03 – Sezioni stato di fatto scala 1:500;
 - DT 04 – Documentazione fotografica
 - DT 05 – Planimetrie e sezioni fasi di coltivazione scala 1:1.000;
 - DT 06 – Planimetrie e sezioni regimazione idraulica scala 1:500;
 - DT 07 – Planimetria e sezioni fase finale scala 1:500;
 - ALL. 5 – Relazione tecnica sulle modalità di coltivazione (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
 - ALL. 6 – Relazione tecnica di variante (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
 - ALL. 12 – Relazione di variante ed integrativa del progetto di recupero ambientale (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
 - TAV. 4 – Planimetria recupero ambientale scala 1:1.000 (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania);
 - TAV. 6 – Sezioni e particolare di recupero ambientale scala 1:1.000 (documentazione originaria di cui all'autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania).
 - Copia nota autorizzazione Provincia Regionale di Ragusa
- VERIFICATA la conformità della documentazione e degli elaborati progettuali prodotti rispetto a quanto previsto al punto 1 della Circolare ARTA protocollo n. 19986/U dello 08/09/1997 e s.m.i.,
RILEVATO che dall'esame del progetto si evince che:
- il recupero ambientale riguarda una cava di sabbia sita in C.da Bosco Rinelli (autorizzazione n. 18/04 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania e scaduta in data 03/08/2010), cartografabile nella tavoletta IGM "Vittoria" (F. 276 IV NO) che ricade nelle particelle n. 18, 28, 29, 30, 253 (ex

19/b), 242 (ex 37/a), 244 (ex 39/a), 54, 55, 56, 246 (ex 178/a), 248 (ex 179/a), 216 (ex 32), 255 (ex 32) e 251 (ex 53/b) del foglio di mappa n. 52 del N.C.T. del Comune di Acate;

- la cava alla fine della coltivazione aveva la configurazione di una cava a fossa di forma pressoché rettangolare con asse maggiore in direzione SE-NO con fondo scavo posto a quota 165 m s.l.m. a cui si accedeva tramite una rampa discendente dal vertice ovest dello scavo e che si sviluppa lungo il lato SE; lo sviluppo in superficie era di circa 22.000 m² e i bordi dello scavo, situati a quote comprese tra 180 e 190 m s.l.m., risultavano stabili;
- l'intervento proposto prevede la rimodellazione morfologica dell'area attraverso la stabilizzazione delle scarpate, l'asportazione di eventuali rocce pericolanti dalle pareti, il riempimento della fossa originatasi con l'attività estrattiva avvalendosi dell'apporto di circa 367.000 mc di rifiuti inerti (circa 550.000 tonnellate) e la successiva piantumazione di alberi di ulivo, in sesto 6X6, previa dismissione delle opere accessorie presenti nell'area e messa in opera di uno strato di terreno vegetale dello spessore di circa 1 m;
- l'attività di recupero ambientale proposto è riconducibile allo "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" (definizione dell'attività di recupero R10 secondo l'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi, nelle tipologie e quantità previste dagli Allegati 1 e 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.214 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in regime di procedure semplificate, prevedendo l'utilizzo delle seguenti tipologie e quantità di materiali:

Tipologia	Codice CER	Descrizione	Quantità (t/a)
7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari in calcestruzzo armato precompresso e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	120.000
7.2	[010410] [010413] [010399] [010408]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	15.000
7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	2.500
7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000
7.31 bis	[170504]	terre e rocce di scavo	150.000
12.3	[010410] [010403]	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67.460
12.4	[010410] [010403]	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione graniti	50.000

- l'abbancamento avviene per strati successivi su tutta la superficie del lotto in coltivazione e inoltre, sempre per ciascun lotto funzionale di coltivazione, è stata prevista una porzione dello stesso per il deposito dei materiali fangosi eventualmente in ingresso al fine evitare di creare delle "lenti" impermeabili che impediscano l'infiltrazione delle acque meteoriche in profondità.
- sono state previste, inoltre, opere di regimazione idraulica (trincee drenanti) al fine di favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche sia lungo il perimetro che all'interno dell'area.

CONSIDERATO che il progetto in essere è stato approvato dall'Assessorato Territorio Ambiente in data 17 Agosto 2011 con nota protocollo n°53711 con le seguenti prescrizioni :

1. i materiali roccioso/sabbiosi eventualmente asportati nella fase iniziale dei lavori dalle pareti della cava ai fini della messa in sicurezza e i cumuli di sabbia/roccia presenti nell'area di cava, dovranno essere impiegati esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero proposto;
2. dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche anche durante i lavori di colmata mediante opportune opere provvisorie convenientemente dimensionate e/o mediante progressivo sviluppo funzionale delle opere di regimazione idraulica previste in progetto;

3. *la sistemazione agraria del terreno e la piantumazione delle essenze vegetali dovrà essere effettuata in corso d'opera lotto per lotto, vale a dire che nel momento in cui saranno ultimate le operazioni di abbancamento in ogni lotto funzionale fino al raggiungimento della quota di finale di progetto, in corrispondenza del medesimo si dovrà procedere immediatamente alla messa in opera dello strato di terreno vegetale e alla successiva piantumazione degli alberi di ulivo;*
4. *il completamento dell'intervento di recupero proposto, ivi compresa la dismissione delle opere accessorie installate all'inizio dei lavori, dovrà aver luogo entro 4 anni decorrenti dall'inizio dei lavori medesimi;*
5. *ogni dodici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori e fino al completamento degli stessi, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato e al Comune di Acate una dettagliata relazione tecnica, corredata da esautivi elaborati plano-altimetrici e documentazione fotografica, illustrante i lavori di recupero ambientale realizzati ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali.*

CONSIDERATO che l'attività è stata autorizzata con prescrizioni dalla Provincia Regionale di Ragusa con autorizzazione n°17/2011 del 19.9.2011.

CONSIDERATO che i lavori eseguiti fino ad oggi sono stati molto esigui e che sono stati abbancati solamente nella zona denominata "lotto 1" circa 33.200 mc di materiale;

RITENUTO che gli elementi sostanziali relativi ai possibili impatti sull'ambiente non risultano particolarmente significativi, ma comunque sostenibili dall'ambiente circostante;

VISTO il rapporto istruttorio-parere ambientale prot.n°40495 del 7.9.2015;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art.1) Le premesse fanno parte del seguente decreto.

Art.2) E' consentito il prosieguo dei lavori di recupero ambientale, sino al completamento degli stessi, della cava sita nella C.da Bosco Rinelli in territorio di Acate (RG) – Proponente: Ditta Ingenio Ambiente s.a.s. con sede in C.da Ciandrotto s.n. del Comune di Casteldaccia (PA) per consentire il modellamento morfologico ed il successivo ripristino ambientale come da progetto e da autorizzazioni assentite e con le condizioni e le prescrizioni già impartite da questo ufficio con provvedimento protocollo n. 53711 del 17 Agosto 2011.

Art.3) L'esecuzione delle opere dovrà svolgersi nel rispetto della Legge Regionale 127/80 e secondo le disposizioni della Circolare 8 settembre 1997 n. 19986/u.

Art.4) Il comune, mediante l'ufficio tecnico, è onerato a vigilare sull'esecuzione delle opere e, ad intervento ultimato, a redigere certificato di regolare esecuzione delle opere.

Art.5) Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n°639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.6) Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.7) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.

Art.8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al

citato D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Art.9) Il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'autorità competente, per estratto sulla GURS ed integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. e sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all'art.68 della L.r. n°21 del 12.8.2014 e ss.mm.ii..

Art.10) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 20 ottobre 2015

L'Assessore
(dott. Maurizio Croce)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

già *PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA*

10° Settore - *Geologia e Tutela Ambientale*

Via G. Di Vittorio 175, 97100 Ragusa

U.O.C. 3 – Gestione Rifiuti
Responsabile: Dott. Massimo Sipione

Prot. n. **N. 0031926**

Ragusa, **26 NOV. 2020**

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le Ditta “INGENIO AMBIENTE s.a.s.”

C/da Ciandrotto s.n.
90014 Casteldaccia PA
ingenioambiente@legalmail.it

**Al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di Acate
suap@pec.comune.acate.rg.it**

OGGETTO: Comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il rinnovo di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R10 (recupero ambientale) presso il fondo sito in Acate C.da Bosco-Rinelli s.n.c. (F. 52 particelle 18, 28, 29, 30, 253, 242, 244, 54, 55, 56, 246, 248, 216, 255 e 251 del Comune di Acate).-
PRESA D'ATTO n.01/2020

IL DIRIGENTE

- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- **Vista** la Circolare prot. n.0049801/GAB del 07/11/2013, emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti in merito alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
- **Visti** gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 – *Norme in materie ambientali* e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n°22 – *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*;
- **Visto** il D.M. 5 febbraio 1998, n. 72 – *Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*;
- **Visto** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 – *Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 n.72 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell'art. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- **Viste** le linee guida *Procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi Artt. 214 e 216 – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.*, emanate da questo Ente nel mese di aprile 2012;

- **Considerato** che il progetto di rimodellamento morfologico è stato approvato dall'Assessorato Territorio Ambiente in data 17/08/2011 con provvedimento protocollo n. 53711;
- **Visto** il Decreto Assessoriale n. 509/Gab. del 20/10/2015 di prosieguo dei lavori di recupero ambientale sino al completamento degli stessi per consentire il modellamento morfologico ed il successivo ripristino ambientale avvalendosi dell'apporto di circa 367.000 mc. di rifiuti inerti (circa 550.000 tonn.);
- Vista la comunicazione di rinnovo dell'attività di recupero in R10 di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presso l'impianto di C/da Bosco Rinelli, tenere di Acate, trasmessa dal SUAP del Comune di Acate a mezzo PEC assunta al protocollo di questo Ente al n.0023676 del 17/09/2020 e avanzata dal Sig. Mario Ingenio, nato a Palermo il 29/10/1959 e residente a Carbonia (CI) in Largo M. Montessori n.2, nella qualità di legale rappresentante della ditta INGENIO AMBIENTE s.a.s., con sede legale a Casteldaccia (PA) in C/da Ciandrotto;
- Vista la documentazione trasmessa con al sopracitata comunicazione costituita da atti, da elaborati tecnici, nonché da modulistica redatta in conformità al D.M. 186/2006 e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e allegata alle Linee Guida emanate da questo Ente;
- **Vista** la richiesta di integrazioni documentale, trasmessa da questo Ente con nota prot. n. 26299 del 13 ottobre 2020;
- **Vista** la nota prot. n. 29492 dello 06/11/2020 con la quale la società Ingenio Ambiente s.a.s. ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Relazione integrativa recupero;
 - Planimetria stato attuale in scala 1:500;
 - Dichiarazione integrativa
 - Diritti provincia;
- **Considerato** che, dall'esame della relazione integrativa, sono stati conferiti complessivamente 57.876 mc. circa di rifiuti inerti, si ha che il volume residuo della cava è pari a mc. 309.214 (463.821 tonn. circa);
- **Considerato** che la Ditta risulta già iscritta al n° **R.R.RG 080** del Registro Provinciale Rifiuti per la classe 1 del DM.350/98;
- **Vista** la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. e ii., come recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 5 aprile 2011 n.5;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, per quanto di propria competenza

PRENDE ATTO

della comunicazione, ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R10 (recupero ambientale) presso il fondo sito in C/da Bosco-Rinelli tenere di Acate presentata dalla Ditta Ingenio Ambiente s.a.s., con sede legale a Casteldaccia (PA) C.da Ciandrotto s.n.c.;

CONFERMA LA ISCRIZIONE

al n.080 del Registro Provinciale Rifiuti, di cui all'art.216, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in R10 (recupero ambientale) che la ditta INGENIO AMBIENTE s.a.s., con sede legale a Casteldaccia (PA) in C/da Ciandrotto, svolge presso il fondo sito in C/da Bosco Rinelli, tenere di Acate, per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER, di cui all'allegato 4, sub allegato 1, del D.M. 186/2006, e per le sotto elencate

quantità, nella considerazione dei volumi già abbancati durante i periodi precedenti, secondo quanto asseverato nella relazione trasmessa con la nota integrativa:

Tipologia	Descrizione	C.E.R.	Operazioni recupero quantità max in t/a		
			R10	t/a	
4.4 4.4.3 f)	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	100201 - 100202 100903	R10	t/a	900
7.1 7.1.3 b)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 - 170101 170102 - 170103 170107 - 170802 170904 - 200301	R10	t/a	70.000
7.2 7.2.3 e)	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010399 - 010408 010410 - 010413	R10	t/a	900
7.4 7.4.3 e)	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	101206 - 101208	R10	t/a	500
7.11 7.11.3 e)	Pietrisco tolto d'opera	170508	R10	t/a	2.500
7.14 7.14.3 b)	Detriti di perforazione	010504 - 010507 170504	R10	t/a	20.000
7.16 7.16.3 c)	Calci di defecazione	020402 - 020499 020799	R10	t/a	900
7.17 7.17.3 f)	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	010102 - 020499 020799 - 010410 020402 - 020701 010308 - 010408 100299	R10	t/a	2.100
7.30 7.30.3 b)	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	170506 - 200303	R10	t/a	20900
7.31 7.31.3 b)	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	020199 - 020401	R10	t/a	900
7.31-bis 7.31-bis.3 b)	Terre e rocce di scavo	170504	R10	t/a	65.200
12.1 12.1.3 f)	Fanghi da industria cartaria	030302 - 030305 030309 - 030310 030311 - 030399	R10	t/a	900

12.2 12.2.3 c)	Fanghi di dragaggio	170506	R10	t/a	500
12.3 12.3.3 f)	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	010410 - 010413	R10	t/a	900
12.4 12.4.3 f)	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	010410 - 010413	R10	t/a	900
12.7 12.7.3 c)	Fanghi costituiti da inerti	010102 - 010409 010410 - 010412	R10	t/a	900
12.9 12.9.3 a)	Fango secco di natura sabbiosa	101103	R10	t/a	900
12.15 12.15.3 b)	Fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine	030199	R10	t/a	900
13.2 13.2.3 d)	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100101 - 100103 100115 - 100117 190112 - 190114	R10	t/a	900
13.6 13.6.3 c)	Gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	060699 - 061101 061199 - 100105 100107 - 101210	R10	t/a	5.000
13.7 13.7.3 c)	Gessi chimici	060314 - 060503 061399 - 100324	R10	t/a	500
13.11 13.11.3 e)	Silicato bicalcico	060899 - 100811	R10	t/a	900
Quantità totale				t/a	198.000

a condizione che:


1. l'attività di recupero (R10) sia svolta all'interno del fondo sito in C/da Bosco Rinelli, tenere di Acate, iscritto all'Agenzia del Territorio di Ragusa, (F. 52 particelle 18, 28, 29, 30, 253, 242, 244, 54, 55, 56, 246, 248, 216, 255 e 251 del Comune di Acate) per consentire il modellamento morfologico ed il successivo ripristino ambientale come da progetto e da autorizzazioni assentite e con le condizioni e le prescrizioni impartite con provvedimento protocollo n. 53711 del 17/08/2011 e del Decreto Assessoriale n. 509/Gab del 20/10/2015;
2. la quantità di rifiuti inerti abbancabili è pari a tonn. 463.821 tonn. circa;
3. Si fa obbligo alla Ditta di porre in atto quanto esposto negli elaborati tecnici presentati, comunicando immediatamente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa eventuali modifiche del nominativo del Legale Rappresentante o Titolare;
4. la Ditta osservi le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;
5. la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, destinando all'attività di sistemazione ambientale esclusivamente quei rifiuti che soddisferanno i requisiti di cui all'allegato 3 allo stesso D.M. 186/2006;
6. l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;
7. l'impianto sia mantenuto provvisto di idonea recinzione e venga mantenuto distinto e separato da altrui proprietà;

8. l'impianto sia mantenuto dotato di schermature arboree per l'occultamento visivo e la mitigazione dei rumori, ovvero di altri sistemi alternativi di pari efficacia;
9. la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;
10. presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati anche in modo elettronico, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
11. la ditta attesti annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici;
12. La ditta è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di aprile di ciascun anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto ed alla destinazione dei materiali e/o rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero;
13. Relativamente alla gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree dell'impianto di recupero si provveda al loro corretto smaltimento;
14. Fermo l'obbligo dell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., dal D.M.186/2006 recante modifiche ed integrazioni al D.M.72/98, nonché di altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.
15. L'attività deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
16. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
17. In linea generale, le aree, distinte, da prevedere all'interno dell'impianto devono essere le seguenti:
 - a) area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
 - b) area destinata alla ricezione dei rifiuti, alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. Si ritiene indispensabile l'indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea;
 - c) i rifiuti stoccati per categorie omogenee, devono essere posti su superfici adeguate ai quantitativi di rifiuti gestiti, e dotate di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta;
 - d) adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - e) idonea recinzione lungo tutto il perimetro, provvista di barriera interna di protezione ambientale;
 - f) che sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto;
18. All'interno dell'impianto, individuare un'area da destinare al deposito temporaneo, attrezzata con un numero di contenitori adeguato alle diverse tipologie di rifiuti riscontrabili. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

19. Per la gestione dell'impianto la società in questione dovrà attenersi a quanto previsto nella circolare ministeriale prot. n. 4064 del 15 marzo 2018, specificatamente al punto 6. Modalità di gestione;
20. Si fa obbligo alla società Ingenio Ambiente s.a.s. di dotarsi del "Piano di emergenza" secondo quanto previsto dall'art. 26 bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, coordinato con la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 32.

Ragusa, _____

Il Responsabile dell'U.O.C. n.3
(Dott. Massimo Sipione)



Il Dirigente del Settore 6°
(Geol. Salvatore Buonmestieri)

